Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

292ª seduta pubblica
venerdì 25 luglio 2014

Presidenza della vice presidente Fedeli,
indi del vice presidente Gasparri,
del presidente Grasso
e della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 5-85

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 87-149

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 151-168

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 6
GAETTI *(M5S)* 5

Verifiche del numero legale 5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1541) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*** *(Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea***:

GAETTI *(M5S)* 7
NUGNES *(M5S)* 8, 10
ARRIGONI *(LN-Aut)* 11
CANDIANI *(LN-Aut)* . . . . . *Pag.* 13
BELLOT *(LN-Aut)* 16
DONNO *(M5S)* 18, 19
CIRINNÀ *(PD)* 19, 21
DALLA ZUANNA *(PD)* 22

SALUTO AD UN GRUPPO DELL'ORATORIO SACRO SUORE DI OMEGNA

PRESIDENTE 23

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541:

PRESIDENTE . . . . . 23, 24, 26 e *passim*
COLLINA *(PD)* 23
CALEO *(PD)* 23, 27
MUCCHETTI *(PD)*, *relatore* 27
* MARINELLO *(NCD)*, *relatore* 30
SANTANGELO *(M5S)* 32, 33
DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico* 33
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* 38

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 39

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE . . . . . 39, 40, 41 e *passim*
AZZOLLINI *(NCD)* 39, 40
DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare* . . 42
BARANI *(GAL)* . . . . . 42, 45, 58 e *passim*
DIVINA *(LN-Aut)* 42
MANDELLI *(FI-PdL XVII)* 43
BULGARELLI *(M5S)* 46, 48
CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 49, 51
FUCKSIA *(M5S)* 52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SUSTA *(SCpI)* . . . . . *Pag.* 53
DI BIAGIO *(PI)* 54, 57
LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 57
CONSIGLIO *(LN-Aut)* 61, 63, 64
DE PETRIS *(Misto-SEL)* 64, 66
MANCUSO *(NCD)* 67
CIOFFI *(M5S)* 69, 71
PELINO *(FI-PdL XVII)* 72
TOMASELLI *(PD)* 74, 75

Votazione nominale con appello 78

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014 80

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

Emendamento 1.900 (testo corretto) 88

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento della senatrice Cattaneo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541 151

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 153

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 153

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 153

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 154

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 154

Interrogazioni 154

Da svolgere in Commissione 168

AVVISO DI RETTIFICA 168

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dei senatori Cappelletti e Santangelo).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1541) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*** *(Relazione orale)* **(ore 9,35)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1541.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, questo decreto-legge *omnibus* – un altro, per non perdere il vizio – tratta, in otto articoli, il settore agricolo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Gaetti.

Colleghi, vi chiedo di abbassare la voce per ascoltare l'intervento del collega.

Prego, senatore Gaetti, continui.

GAETTI *(M5S)*. Con questo mio breve intervento, vorrei rendere edotti gli italiani che ci ascoltano dell'operato della Commissione agricoltura, più che del merito degli articoli.

In poco più di un anno dall'insediamento, abbiamo discusso di molte criticità del mondo agricolo, abbiamo analizzato molti disegni di legge, provvedimenti e quant'altro. Noi del M5S abbiamo sempre partecipato alla discussione e, nel caso di questo decreto-legge, all'estensione della materia e alla condivisione degli emendamenti della Commissione. Purtroppo, abbiamo dovuto constatare che diversi disegni di legge, che erano stati ampiamente discussi ed anche analizzati in Comitati ristretti, sono diventati articoli aggiuntivi di questo decreto-legge: mi riferisco al disegno di legge n. 287 sull'imprenditorialità giovanile oppure all'emendamento che introduce l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, con 22 commi che trattano di argomenti quasi tutti già presenti nel collegato agricoltura. Non sono che alcuni esempi, ma potrei ricordarne altri, come i disegni di legge nn. 135 e 136 e altri ancora.

Ricordo che il collegato agricoltura alla legge di stabilità (Atto Senato 1328) era stato valutato dalla Commissione a tappe forzate (apro una parentesi per ringraziare il personale di Commissione che si è prodigato fuori misura per allestire un programma di audizioni davvero esaustivo), con l'intento di consegnare gli emendamenti a fine maggio, procedere alla discussione in giugno e al passaggio in Aula in luglio. L'*iter* è stato bloccato dalle numerose versioni di questo decreto-legge nel frattempo uscite. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Gaetti.

Colleghi, vi chiedo davvero di abbassare la voce o di uscire dall'Aula.Prego, senatore Gaetti, continui.

GAETTI *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

Quindi, sarebbe stato possibile approvare il collegato con gli stessi tempi del decreto, senza alcuna urgenza.

È la forma, comunque, che non condividiamo. Riteniamo riduttivo svilire il lavoro della Commissione, quindi del Parlamento, inserendo il prodotto finito del lavoro in un decreto-legge, anziché procedere con l'approvazione dei disegni di legge in Aula.

In Commissione abbiamo sempre lavorato per giungere alla massima condivisione. La discussione, a volte aspra, è sempre stata sui contenuti;

mai fatto ostruzionismo; mai fatte richieste o poste contropartite. A dimostrazione di quanto diciamo, nessuno dei nostri emendamenti è stato successivamente approvato nelle Commissioni in sede referente. Confido che nell'esame del provvedimento in Aula alcuni emendamenti possano essere approvati.

Questo a futura memoria, per far comprendere come il Movimento 5 Stelle ragiona, non chiede favori, analizza i contenuti e, se li condivide, li sottoscrive.

Naturalmente, d'ora in poi richiederemo il rispetto anche della forma, e non daremo più nessun appoggio (anche nella sostanza) ad un decreto-legge che venga utilizzato come una scorciatoia delle prerogative del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ho voluto ricordare questo passaggio per ricordare al Governo che sui problemi reali noi siamo in grado di fare sintesi, mentre atti d'imperio come quelli sulla riforma costituzionale sono inutili e dannosi. *(Applausi del senatore Airola).* In Commissione agricoltura non ci sono maggioranza e opposizione, ma parlamentari che lavorano per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S).* Signora Presidente, la prima cosa che è evidente per tutti è che il Governo è in una fase di stallo, si è assolutamente infilato in un imbuto. Questo perché credo che, a volte, un consenso troppo forte che non si sa gestire crea anche un corto circuito, mediatico probabilmente.

La promessa di fare tanto, fare subito, fare presto (prima un provvedimento al mese, poi un provvedimento ogni *tot* giorni) ha creato in queste Aule un effetto imbuto davvero molto grave per lo svolgimento dei lavori. Ci troviamo infatti a dover discutere un disegno di legge costituzionale che, come ho già avuto modo di dire, è d'iniziativa governativa (e questa è già un'anomalia grave), per la cui discussione sono stati contingentati i tempi. Ciò avviene perché ci troviamo con una serie di scadenze di decreti-legge e di provvedimenti che dovremo esaminare a settembre: è vero, a settembre dovremo affrontare i provvedimenti sul lavoro e poi la legge di stabilità. Allora probabilmente non erano questi i tempi né i modi per affrontare il disegno di legge costituzionale.

Il Governo dovrebbe imparare a fare il Governo, perché noi sappiamo che i tre poteri dello Stato sono ben distinti. Mi sorge il dubbio che il motivo per cui qualche anno fa fu tolto dalle scuole lo studio dell'educazione civica è un po' funzionale allo sbriciolamento della conoscenza che è in atto da qualche decennio. È facile capire che il Governo dovrebbe assolvere alla funzione esecutiva, che si traduce in tanti poteri, tra cui quello di provvedere agli 800 decreti attuativi (di cui 183 pendono solo per quanto riguarda il Governo Renzi dall'inizio dell'anno). I provvedimenti mancano infatti di allegati e tabelle, il che li rende assolutamente nulli, in quanto, una volta approvati, se non hanno i decreti attuativi non diventano esecu-

tivi. Sappiamo che mancano tabelle anche al decreto legislativo n. 152 del 2006, quindi siamo in una situazione gravissima.

Il Governo avrebbe avuto tanto su cui lavorare per migliorare il Paese, e invece ha fatto questa produzione continua, abnorme, bulimica di decreti-legge e di disegni di legge costituzionale per poi venirci a dire che non ci sono i tempi. Avremmo dovuto essere tutti presenti nelle Commissioni 10ª e 13ª per sapere cosa è successo a questo proposito.

A noi è stato presentato il decreto-legge n. 91 del 2014 che, da solo, avrebbe dovuto attirare l'attenzione del Paese e la discussione di tutti su un provvedimento che già è *omnibus,* e questo è grave, perché si occupa di troppe materie, e tutte molto delicate. Benché i Presidenti di Commissione, all'inizio della discussione, avessero anche loro convenuto sul fatto che questo decreto era troppo pieno, carico e complesso, il 21 di questo mese, alle 22,30, è arrivato il maxiemendamento sull'ILVA, e quindi si è compresso un altro decreto all'interno di questo stesso decreto, quando questo era già in scadenza, ossia si è chiesto alle Commissioni di discutere in poche ore quello che un decreto richiedeva di discutere in 60 giorni.

Stiamo quindi comprimendo qualunque cosa, qualunque discussione: si comprimono e si contingentano i tempi dei disegni di legge costituzionale e dei decreti-legge, come nel caso del sesto decreto sull'ILVA. Ne consegue che, su argomenti importantissimi, come quelli trattati nel decreto n. 91, non c'è stato tempo; infatti le Commissioni hanno dovuto lavorare di notte, con grandissimo disagio e grandissima difficoltà per chi ha passato tutta la notte sul provvedimento, quando poi il giorno dopo era costretto a lavorare sul disegno di legge costituzionale.

Io non credo che stiamo facendo bene: credo al contrario che stiamo facendo malissimo. Quello che è importante sottolineare è che c'è una differenza tra il governare e il comandare. Si parla spesso in queste Aule, ho sentito il senatore Zanda dirlo, del fatto che ad un certo punto, dopo che si è lasciata parlare l'opposizione, bisogna pur prendere le decisioni. Ma lasciar parlare le opposizioni non significa dare loro un tempo in cui possono sfogare i loro bisogni: significa cercare il consenso. Il consenso è alla base del governare, questa è una cosa fondamentale su cui dobbiamo ragionare tutti, su cui dobbiamo porre la massima attenzione.

Governare significa essere tanto forti, grandi e saggi, soprattutto forti di un 40,8 per cento, da poter ascoltare e creare il consenso. L'Assemblea dovrebbe servire a questo: a creare il consenso e arrivare quindi ad una decisione condivisa. Questo è governare. Invece noi vediamo il braccio di ferro, il pugno di ferro, vediamo i muscoli virili di una prepotenza governativa che può soltanto portare all'ingovernabilità. Non c'è un'altra soluzione.

Vorrei avere qualche minuto per parlare anche di quello che è previsto in questo decreto, che contiene anche licenze per le bonifiche. Non c'è stato verso di creare questo procedimento semplificato, perché qui si semplifica tutto, di controlli intrecciati con le agenzie ambientali, e non è stata data la possibilità neanche alla Regione che deve rilasciare il consenso di dare delle prescrizioni, nel caso in cui gli accertamenti, i carotaggi e i mo-

nitoraggi fatti senza contraddittorio dalle persone interessate a farli non fossero buoni, nel caso quindi che il progetto non fosse all'altezza. No, non è stata accettata la proposta affinché la Regione potesse rilasciare richieste di approfondimento.

Allo stesso modo, per il richiamo vivo, si chiedeva di superare questa iniqua e veramente sorpassata idea per cui siamo in deroga con l'Europa, e quindi in procedura d'infrazione; e invece no, perché c'è sempre il pugno di ferro, il braccio muscoloso e virile che vuole comandare.

Inoltre, si è proceduto a questo cambio di destinazione per i siti che erano stati militari e che automaticamente diventano siti industriali, per mantenere decine di volte più alti i livelli di contaminazione, e questo vorrà dire che questi siti non verranno mai più dati alle popolazioni, che questi territori bellissimi (molto spesso, come in Sardegna, si tratta di territori stupendi), non torneranno mai più alle popolazioni e ancora una volta i più forti avranno la vittoria.

E ancora, sul decreto «spalma incentivi» si è riusciti a fare peggio, con un emendamento che ha causato il braccio di ferro con il Governo e il protrarsi dei lavori in Commissione per tutta la notte. Si è riusciti a fare peggio di quello che era contenuto nell'articolo governativo. Nonostante abbiamo – giustamente – difeso il diritto di coloro i quali avevano fatto un investimento legale e sottoscritto un accordo con il Governo, con il GSE che è parte governativa (è lo Stato), non possiamo accettare che adesso, per la pressione di questi grandi finanziatori, si corra il rischio di creare un peso sul debito pubblico. Questo è contenuto nell'emendamento dei relatori che – debbo dirlo – il Governo non voleva fare approvare, ma con un braccio di ferro forte è passato.

Ciò costituisce un grosso rischio, perché quella forzatura, con un provvedimento retroattivo che andrà comunque a colpire le fonti rinnovabili, adesso cadrà anche sulla testa di tutti gli italiani in quanto il rischio che si ripercuota sul debito pubblico è effettivo e reale.

Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che quello che sta accadendo con il disegno di legge di riforma costituzionale ha uno stretto rapporto con provvedimenti come il decreto-legge n. 91 in esame, perché quando sarà ratificata questa gestione dittatoriale, non c'è altra parola per descriverla...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, siccome sono trascorsi 11 minuti dall'inizio dell'intervento, la invito a concludere.

NUGNES *(M5S)*. Sì, adesso concludo.

Quando sarà ratificata questa gestione del potere governativo che attira a sé tutti i poteri, quello legislativo e – purtroppo – come abbiamo visto nel disegno di legge c'è il pericolo che ci sia ingerenza anche sulla magistratura, non avremo più possibilità di parola. Ma questo è un fatto che già sta avvenendo in tutte le Commissioni e nelle nostre Aule. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il termine «competitività» con il quale è a tutti conosciuto questo provvedimento è una caratteristica-obiettivo che si addice, ma non per i contenuti.

Il decreto-legge è assolutamente competitivo. Anzi, è e sarà a lungo il numero uno, il *number one*, rispetto agli altri trattati sino ad oggi, e certamente a quelli che affronteremo in futuro, in ordine alla eterogeneità di materia, alla confusione e ai pessimi risultati.

Signora Presidente, qui voglio denunciare il metodo e i tempi con i quali questo decreto-legge, dopo l'emanazione da parte del Governo, è stato oggetto di rimaneggiamento totale prima di arrivare in quest'Aula, e – preciso – per responsabilità dell'Esecutivo Renzi che lo ha partorito in fretta e male, e soprattutto perché ne ha imposto l'esame in sovrapposizione al percorso del disegno di legge costituzionale.

Caro *premier* Renzi, la fretta – glielo ripeto – è una cattiva consigliera!

Il decreto-legge nel testo emanato aveva una quantità di buchi e di castronerie. La prova: 1.700 emendamenti, la maggior parte dei quali presentati dai Gruppi Partito Democratico e Nuovo Centrodestra.

Premier Renzi, perché non li ha richiamati all'ordine? Eppure, ha tacciato – come gli altri Gruppi – anche il Gruppo Lega Nord e Autonomie di fare ostruzionismo sulle riforme. Ricordo però che su questo provvedimento abbiamo presentato solo 80 emendamenti.

È stata fatta una corsa contro il tempo per arrivare in tempo utile in Aula ieri. Visto che stiamo trattando un decreto-legge che contiene sette articoli relativi al settore agricolo, direi che c'è stato il mercato delle vacche! Carteggi, riunioni continue tra maggioranza e Governo di giorno e di notte.

C'è stata una valanga di nuovi emendamenti, presentati dai relatori e dal Governo: tanti, troppi, molti di peso, come quello che convertiva il sesto – ripeto il sesto – decreto sull'ILVA di Taranto. Vi sono stati emendamenti inammissibili che sono diventati ammissibili; altri con il parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione per i quali si chiedeva la revisione. Privilegi sono stati praticamente riservati alla sola maggioranza: alla minoranza, invece, anche con arroganza, caro vice ministro De Vincenti, sono stati bocciati emendamenti senza i pareri della 5ª Commissione.

Nel provvedimento sono rimaste molte cose negative, come la nomina del commissario straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore in Campania, questioni di cui si doveva assolutamente occupare la Regione Campania. Si prevede l'introduzione dell'IVA sul contributo per sostenere l'avvio al recupero degli pneumatici: è una nuova tassa che dovranno pagare i cittadini italiani.

Vi sono aspetti negativi che sono stati rimossi, come l'anatocismo bancario che, grazie a un emendamento a prima firma del Gruppo Lega Nord e Autonomie, è stato cancellato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il Governo Renzi, che dovrebbe pensare più agli interessi dei cittadini e delle piccole e medie imprese strangolate dagli alti tassi di interesse, dai costi eccessivi e dalle norme capestro pensate ad uso e consumo degli istituti bancari, si era piegato alle banche, facendo rientrare della finestra quello che la legge di stabilità nel dicembre 2013 aveva deciso di cancellare: il calcolo degli interessi sugli interessi dei mutui e dei prestiti.

Di fronte a questo, fortunatamente il Parlamento ha avuto un sussulto di dignità e lo ha cancellato. Abbiamo sventato un tentativo di reintroduzione, ma sappiamo che la volontà del Governo è ferma e tenterà ancora, ma da noi si ergeranno le barricate.

Sono state introdotte altre disposizioni negative. È stata rimossa – ahimè – la procedura semplificata per la messa in sicurezza. È stato, infatti, approvato un emendamento che vanifica le buone intenzioni del Governo per la semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati. La soppressione del riferimento alla messa in sicurezza dei siti e delle procedure acceleratorie per l'esecuzione dei piani di bonifica da parte dei privati che intendono utilizzare le aree a fini industriali e che quindi, a proprie spese, provvedono alla bonifica dei suoli renderà ancora più macchinose le operazioni. Eppure la messa in sicurezza del suolo inquinato è un'attività, sia in fase operativa che definitiva, che fa parte imprescindibile del progetto complessivo di bonifica.

Il Governo ha perso l'occasione di essere coerente con quanto proclamato a parole e ancora una volta la semplificazione è rimasta solo nel titolo del provvedimento, nonostante si tratti di progetti di bonifica del territorio, indispensabili sia per l'ambiente e la salute pubblica sia per il rilancio delle attività economiche e dell'occupazione.

Veniamo a quelle che dovevano essere le pietre miliari del provvedimento. Mi riferisco all'efficientamento energetico delle scuole. Ringraziamo i relatori per avere accolto un nostro emendamento, che fa sì che anche gli asili nido siano edifici pubblici beneficiari dei finanziamenti agevolati. Ci dispiace il fatto che i relatori e il Governo abbiano respinto un nostro emendamento volto a premiare i Comuni virtuosi: sostanzialmente chi ha alti livelli di indebitamento potrà comunque accendere altri mutui. Ci dispiace anche che non sia stato accolto l'emendamento che riduceva il tetto dei benefici per i soli interventi di progettazione. Vi è il rischio che molti soldi vadano a finire per pagare le parcelle dei professionisti e non vengano invece utilizzati per interventi per le scuole.

Poi vi è il solito Patto di stabilità: non è stata accettata da deroga al Patto di stabilità per gli investimenti sull'efficientamento delle scuole. Ciò, vuol dire, onorevoli colleghi, che pochi, pochissimi Comuni potranno fare interventi in tal senso.

Per concludere, veniamo al taglia bollette. Il *premier* Renzi aveva promesso per le imprese lo sconto sulla bolletta elettrica del 10 per cento. Ebbene, solo il 15 per cento ne potrà beneficiare, lo sconto del 10 per

cento sarà soltanto un miraggio. Inoltre, questo beneficio riservato a pochi sarà pagato a caro prezzo da tutto il sistema che in questi anni ha investito sulle energie rinnovabili. Verranno penalizzati coloro che hanno investito su impianti ad alto efficientamento energetico. Verranno penalizzati anche i risparmiatori che hanno installato degli impianti fotovoltaici sulla propria casa con una potenza superiore ai tre chilowatt. In sostanza nuove tasse per tutti.

Poi, la riformulazione dello spalma incentivi, come modificata, è peggiorativa e va a penalizzare ancora di più questo mondo, nonostante gli allarmi e le vibrate proteste delle vittime: gli operatori del settore. E questo proprio in un momento storico e politico cui il rischio energetico è quanto mai elevato. Gli interventi retroattivi introdotti sulle tariffe incentivanti non sono soltanto gravemente dannose per l'economia del settore e di tutto il Paese, ma rappresentano un grave *vulnus* del sistema democratico perché, di fatto, rendono carta straccia gli accordi già sottoscritti tra lo Stato e le sue imprese.

Questa misura ha tre caratteristiche negative: è retroattiva, discriminatoria e suscettibile di impugnazione, perché viola in sostanza la certezza del diritto nazionale e internazionale e quindi la credibilità del nostro Paese nei confronti degli investitori italiani e stranieri, che certamente chiuderanno la loro porta in ordine a ipotesi di investimento anche in altri settori. Per il nostro Paese ci sono rischi elevati di contenziosi milionari.

Caro *premier* Renzi, avevamo capito, in occasione del suo intervento programmatico, che lei volesse valorizzare la *green economy*, considerandola strumento essenziale per far ripartire il Paese, e invece l'affossa con il suo mondo, fatto di imprese e dipendenti, decine di migliaia, e ne affossa i continui sviluppi che in tal modo vengono calpestati e umiliati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quello che ci avviamo a concludere è un dibattito decisamente vacuo e vuoto, e non mi riferisco solo alla scarsità di presenze in quest'Aula, che sottolineano il disinteresse della maggioranza al dibattito stesso, fatto peraltro non nuovo. Ormai, infatti, si è compresa l'impostazione: il Governo fa il decreto, la maggioranza in maniera molto fedele, o se vogliamo chiamarla supina, si adegua, non muove se non qualche guizzo, qualche cenno di dissenso in Commissione (salvo adeguarsi durante le ore più tarde della notte), poi si arriva in Aula, dove sappiamo che tra qualche ora verrà posta la fiducia, e quindi tutto ciò su cui stiamo dibattendo avrà valore zero, carta straccia.

Questo è quanto sta accadendo qui dentro, per l'ennesima volta, con il decreto cosiddetto competitività.

Vede, signora Presidente, vedete, senatori, questo è quanto c'è di più lontano rispetto all'attività parlamentare. Noi dovremmo essere qui dentro per legiferare, per dare risposte ai problemi dei cittadini con uno stru-

mento posto nelle nostre mani dalla legge. Invece ci troviamo semplicemente all'obbligo, per parte di opposizione, di sollevare la palla sui problemi che restano presenti nei decreti-legge o, per parte di maggioranza, di adeguarsi a quanto il Governo Renzi decide e così di tirare diritto. Si verificano quindi storture enormi, come quelle che abbiamo visto in questo decreto-legge, che – dobbiamo ricordarlo – è stato completamente riscritto una notte fa, in una Commissione che è durata fino alle 7 del mattino, con senatori che sono stati obbligati a rivedere il testo intero del decreto-legge, con votazioni fatte di notte, senza alcuna possibilità nemmeno di confronto con gli stessi cittadini che dovranno poi adeguarsi a queste normative e senza alcuna possibilità di confronto con gli uffici, con le parti tecniche che devono sostenerci nell'attività parlamentare.

Ecco, mi domando, se questa prassi parlamentare fosse stata seguita anni addietro, quale sussulto di piazza girotondino, viola o violetto, ci sarebbe stato. Oggi qui invece tutto tace, e ci troviamo a discutere di un decreto che viene dichiarato della massima importanza, anche se in maniera molto curiosa, perché quando l'opposizione chiedeva la discussione del decreto in Senato, il suo inserimento all'ordine del giorno veniva posticipato per le riforme costituzionali. Oggi invece il decreto è stato inserito e sarà discusso in una giornata intera che sarà sostanzialmente persa, a causa di una discussione che, ribadisco, è vacua perché è già tutto deciso.

Tornando alla notte della Commissione, mi chiedo come si possa costringere i senatori a stare tutta la notte in Commissione fino alle 7 del mattino portandoli poi in Aula il mattino alle 9,30 a votare le riforme costituzionali *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*, pensando da una parte che ci debba essere la debita lucidità nell'esaminare gli argomenti e, dall'altra, non ci debba essere neanche un minimo di protesta per questo modo di fare. Tutto ciò è finalizzato al discredito di questa istituzione, perché se qualcuno dei senatori presenti in Commissione al mattino avesse semplicemente osato eccepire di aver trascorso le dodici ore precedenti a rivedere un decreto nel momento in cui iniziava una discussione sulla Costituzione sarebbe stato bollato come un lazzarone o qualcuno che non aveva voglia di fare l'interesse del Paese, rispetto a chi invece prende Twitter come mezzo di comunicazione principale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Donno).*

Ancora una volta lo diciamo al Governo, qui ben rappresentato dai Sottosegretari (anche se la prima fila dei banchi del Governo resta ancora totalmente vuota): venite voi in Commissione, veniteci; siate presenti, come fanno i senatori del nostro Gruppo e dei Gruppi di opposizione, a dibattere. Confrontatevi in Commissione e fate gli stessi orari che facciamo noi. Noi non abbiamo problemi, rappresentiamo degnamente i cittadini che ci hanno eletto; vogliamo vedere se siete in grado di rispettare le prospettive che avete dato ai cittadini tramite l'informazione. Vi vendete bene sulla stampa, come ha fatto il ministro Boschi ancora ieri quando è andata a dire ai cittadini di stare tranquilli perché sulle riforme costituzionali non ci sarà alcun problema: si farà anche un *referendum* alla fine. Cosa cercano, il plebiscito come quello che ha portato all'unità di

questo Paese sgangherato, prendendolo e modificandolo magari nelle urne? Questa è la democrazia che si vuol perpetuare? A fronte di questo allora mi chiedo, Presidente, che ci stiamo a fare in questo dibattito; di che cosa stiamo qui a discutere?

Vi porto un altro argomento. Nel titolo stesso del decreto-legge si parla della definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Senatori, se non lo sapete, esiste una Commissione, la 14ª, che ha come suo scopo precipuo quello di recepire, in fase ascendente e discendente, tutto ciò che riguarda la normativa europea e gli adeguamenti del nostro Paese. Nella 14ª Commissione si è sempre trovato un ottimo equilibrio nel rapporto tra maggioranza e opposizione, fino ad arrivare anche a tempi stretti per la definizione della legge europea e della legge di delegazione europea. Abbiamo portato avanti il lavoro; dopodiché è arrivato il Governo e ha imposto un decreto-legge che assorbe cinque articoli della legge europea. Abbiamo allora chiesto al Governo se dovessimo presupporre che tutto il lavoro da noi fatto fino a quel momento non valesse nulla; se il lavoro fatto alla Camera dei deputati, dove è stata approvata la legge europea negli stessi articoli che vengono invece riscritti nel decreto-legge, non valesse nulla. Ebbene, la risposta del sottosegretario Gozi è stata tranciante: sì, il vostro lavoro non vale nulla; il Governo ha deciso un'altra strada.

Mi chiedo allora: che cosa ci stiamo a fare in Commissione a dibattere per trovare equilibri parlamentari? Questo è un Governo autocratico, che decide da sé ciò che va bene e ciò che va male e se non ci sarà un guizzo di orgoglio da parte di questo Senato, deciderà anche qual è l'opposizione più comoda: l'opposizione silente, ovviamente; l'opposizione che non si oppone, che nulla ha da dire su quel che fa il Governo!

Mi rivolgo anche al presidente della Commissione, senatore Marinello. Qualche giorno fa gli eccepii di fare attenzione, perché alla Camera dei deputati era stato approvato un articolo nella legge comunitaria, l'articolo 20, che riguarda i richiami vivi, uno dei tanti argomenti presenti nella legge, su cui era stato trovato un difficile equilibrio, essendo stato approvato anche dalle opposizioni. Esortai a tener conto di tale situazione in Commissione, aggiungendo di fare attenzione perché, a quel che mi risultava, il sottosegretario Gozi non aveva alcuna intenzione di recepire quanto fatto alla Camera dei deputati. La risposta è stata semplice: «La Commissione farà valere la propria autorevolezza». L'autorevolezza è durata il bene di qualche ora, perché poi è stato tutto riscritto e cancellato.

Mi rivolgo allora ancora a lei, Presidente: noi che ci stiamo a fare? Che ci stiamo a fare qui e che stiamo a fare in Commissione? Che cosa ci sta a fare una Commissione per recepire le normative europee, se poi tutto viene riassorbito dal Governo d'imperio, in un decreto-legge a proprio uso e consumo?

È su questo che bisogna interrogarsi. Oggi ci domandiamo se quanto è contenuto in questo decreto sia buono o no, sia più o meno valido, a seconda dei criteri di maggioranza o di opposizione, ma è il metodo che non funziona. È un metodo che porta il Governo ad emanare decreti

in sovrapposizione ai disegni di legge senza poi badare nemmeno all'attuazione degli stessi disegni di legge o degli stessi decreti, per cui nei Ministeri ad oggi ci sono più di 800 decreti attuativi che devono essere ancora emanati, senza i quali non c'è alcuna capacità della legge approvata, né dalla Camera dei deputati né dal Senato, di avere valore.

Mi chiedo allora ancora una volta, signora Presidente, e lo faccio in maniera retorica: che ci stiamo a fare qua? Dobbiamo aspettare l'adempimento delle riforme volute dal presidente Renzi per capirlo? Oppure questo è un Senato che ormai si è indirizzato verso una deriva, una china, come il mio discorso che si avvia a concludere?

Signora Presidente, su queste cose dobbiamo interrogarci, ancora prima che sul contenuto di ciò che ci viene portato davanti da approvare: qual è il nostro significato? Abbiamo ancora senso? Personalmente, temo proprio di no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, prima di tutto mi preme sottolineare la disomogeneità delle misure contenute nel decreto-legge, che è lampante già dallo stesso titolo: un ennesimo decreto *omnibus*. Infatti, si va dal comparto agricolo a quello energetico, dalla tutela ambientale e all'edilizia scolastica. Misure disomogenee, ma accomunate da un unico denominatore: fare tutto senza spendere. O, almeno, far credere che si possa fare tutto ma, nella sostanza, come abbiamo avuto modo di vedere in tanti provvedimenti e non da ultimo in questo, non dare risposte concrete per il rilancio del Paese.

Sarebbe stato preferibile suddividere tali norme in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio della competitività e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Così, avremmo avuto modo di approfondire le questioni sul tavolo e renderle maggiormente rispondenti alle richieste dei cittadini.

Eppure, i temi affrontati sono importanti. Mi riferisco soprattutto al rilancio del settore agricolo e all'urgente necessità per il Paese di incentivare l'autoimprenditorialità giovanile.

Il decreto prevede disposizioni in favore dei giovani imprenditori agricoli che lavorino terreni non di proprietà. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che hanno meno di trentacinque anni viene riconosciuta una detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli pari al 19 per cento, fissando però un limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e un tetto massimo di 1.200 euro annui. Gli aiuti per i giovani sono necessari, signora Presidente, per evitare la desertificazione delle campagne. Non deve venire a mancare la futura generazione di agroimprenditori, in quanto costoro sono importanti e non solo a parole, come state mostrando ora, ma più che mai nella gestione del territorio. Infatti, l'agricoltore è il migliore alleato del territorio, ma servono le condizioni per assicurare il reddito degli imprenditori agricoli, altrimenti si rischia il concreto abbandono delle terre. Nell'ultimo

anno sono stati proprio i giovani a contribuire in modo più significativo alla crescita del lavoro in agricoltura, visto che gli occupati con meno di trentacinque anni di età sono aumentati del 5,1 per cento. Le imprese agricole, se messe in condizioni di farlo, possono offrire possibilità ed opportunità concrete e preziose, soprattutto per i giovani e anche per la ripresa economica.

Ma se da un lato si vogliono aiutare gli agricoltori, soprattutto e giustamente giovani, concedendo loro una serie di agevolazioni, dall'altro però questo Governo li penalizza. Ultimamente questi vengono considerati da questo Governo come un bancomat dal quale prelevare. Basti pensare che all'interno dello stesso articolo 7 di questo decreto da una parte si concede una detrazione fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali e, dall'altra, per coprire finanziariamente questo articolo, gli si applicano le rivalutazioni del reddito dominicale e agrario. Si fa per l'ennesima volta un gioco di prestigio che da una parte fa apparire dei soldi e, dall'altra, li fa sparire.

Non solo in questo decreto vengono beffati gli agricoltori, ma anche, da ultimo, nel recentissimo decreto n. 66 del 2014, meglio conosciuto come decreto IRPEF. Infatti, in esso si annida un micidiale inasprimento fiscale per l'agricoltura italiana, in particolare di montagna e collinare, che svantaggia una parte di tessuto produttivo agricolo (circa i tre quarti della superficie nazionale agraria) e che di fatto cancella l'esenzione IMU sui terreni agricoli collinari e montani. Così sono state ulteriormente penalizzate le piccole aziende agricole delle zone interne, la cui funzione di salvaguardia del territorio andrebbe valorizzata e sostenuta. Questo ad ennesima dimostrazione che in politica l'inganno sia spesso malcelato con parole adulterate, rendendo verosimile per la gente ciò che invece non è. Qualcuno l'altro giorno diceva che in politica le bugie non servono; forse, invece, a questo Governo servono molto. La Lega Nord, con un emendamento al decreto in esame, ha proposto di togliere questa ulteriore gabella ai danni degli agricoltori, chiedendo la soppressione della disposizione contenuta nel decreto IRPEF per ribadire che l'agricoltura da sempre è un settore strategico per l'economia italiana. Purtroppo, però, non siamo stati ascoltati dal Governo. Quindi questo Governo ha risposto ancora una volta picche. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Dispiace inoltre che il proverbiale egoismo politico di questa maggioranza politica la renda incapace di accogliere le proposte dell'opposizione, anche se in modo strumentale ne fa propri i contenuti.

Comunque sia, a noi interessa il bene dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; questa, signori, è e resta una nostra vittoria, che auspichiamo venga estesa anche ad altre rappresentanze del mondo del volontariato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Infatti, un'altra questione per la quale mi sono battuta insieme ai miei colleghi personalmente (il Gruppo stesso ci ha creduto) è quella dell'eliminazione per i volontari del Soccorso alpino della tassazione sulla richiesta dì rimborso (gabella, così definiamola) per i mancati giorni di lavoro. Anche in questo caso è un onere iniquo che i volontari professionisti autonomi, e non la-

voratori dipendenti, andavano a pagare. Anche in questo caso avete voluto porre il vostro visto politico non dando credito e non accettando un nostro emendamento, solo per mettere il timbro a questa scelta. Siamo consapevoli che la finalità e il raggiungimento dell'obiettivo ci pongono davanti a queste vostre bassezze politiche, ma noi guardiamo al risultato.

Avremmo voluto approfondire nel dibattito in Aula anche alcune questioni importanti rimaste irrisolte. Pensiamo ad esempio alla proposta di escludere gli impianti fotovoltaici dal pagamento dell'IMU che anche in questo caso, se approvata, avrebbe arrecato beneficio ai cittadini promuovendo nel contempo l'impiego di energia pulita. Ci auguriamo che il Governo non decida di ricorrere all'ennesima fiducia (ovviamente sappiamo già che verrà posto in giornata) perché ciò non darà la possibilità al Parlamento di completare in maniera proficua e costruttiva l'esame del decreto-legge.

Anche questa volta le proposte dell'opposizione, gli emendamenti seri e concreti che avevamo proposto e quindi un dibattito che poteva essere svolto in Aula verrà annientato e l'opposizione non avrà la possibilità di esprimere pareri e proposte che, attraverso interventi che noi riteniamo intelligenti e di buon senso per i cittadini, non verranno ancora una volta accolti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin.

Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S).* Signora Presidente, è stato abbondantemente detto stamattina, anche negli interventi degli altri colleghi, che questa giornata è inutile perché verrà posta la questione di fiducia sul decreto. Approfitto per ricordare al senatore Zanda che anche per la giornata di oggi sono stati spesi dei soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Soldi sono stati utilizzati per la stampa degli emendamenti, per i plichi che sono stati inoltrati nella Commissione e per tutto il resto. Come mai il senatore Zanda non si preoccupa anche di questa giornata inutile? Come mai non dice nulla? O vale soltanto per il discorso delle riforme? I risparmi bisogna farli sempre, giorno per giorno, se vogliamo che effettivamente l'Italia vada avanti.

Detto questo, vorrei introdurre un argomento molto importante che riguarda questo decreto-legge sulla competitività, che di competitività non ha nulla. Vorrei iniziare a leggere un documento che ci è stato trasmesso dal comparto bufalino, così entrando nel merito del provvedimento. Nonostante, come dicevo, verrà posta la fiducia, voglio comunque informare le persone che nel provvedimento si sono dei punti fondamentali di cui il Governo sicuramente non vuole tener conto.

Come dicevo, il comparto agricolo dell'allevamento bufalino è un comparto industriale molto importante. Gli allevatori di questo settore producono dei prodotti (permettetemi il gioco di parole) che sono molto importanti per l'economia nazionale. Quindi, essi producono un PIL. Il 90

per cento della produzione di mozzarella DOP è concentrata nelle Regioni Puglia, Basilicata, Campania e Lazio. Eppure, questo comparto non viene sfruttato come dovrebbe.

Noi siamo stati a parlare con gli agricoltori; siamo andati direttamente a parlare con loro per cercare di capire quali erano le loro difficoltà e quali le soluzioni che si potevano approntare insieme, senza naturalmente avere la presunzione di possedere la bacchetta magica. Contrariamente a quanto viene chiesto in altri settori, loro non ci hanno chiesto, né agevolazioni fiscali o detrazioni particolari, né chissà quale facilitazione riguardante la parte economica. No: loro ci hanno chiesto trasparenza. Perché cosa avviene nel comparto bufalino? Avviene che sul sito del Ministero si denuncia la mungitura di alcuni capi una volta al mese o, addirittura, talvolta, anche una volta a settimana. Questo comporta la non tracciabilità né dei capi munti, né del latte prodotto. Questo è un fatto grave. Cosa ci hanno invece detto gli allevatori campani, nello specifico? Ci hanno detto che utilizzano un sistema di tracciabilità giornaliero, il che significa che essi comunicano ogni giorno su questo sito, che è una risorsa libera: tale attività viene cioè fatta su un sito non a pagamento. Non vi è, quindi, alcun aggravio per lo Stato e nemmeno per i cittadini; nessuna penalità. Questo sito dà la possibilità di tracciare puntualmente le entrate e le uscite dei prodotti, dei prodotti trasformati e – soprattutto – dei capi che vengono munti. Questo, però, purtroppo, non viene fatto per tutti i tipi di alimenti. Quello che vorrei significare in questo momento è che la parola chiave...

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la invito a concludere.

DONNO *(M5S)*. Sì, concludo.

Quello che volevo significare sono tre parole chiave, ossia qualità, tracciabilità e controlli, che chiediamo per tutti i settori alimentari e agricoli, nonché per l'ambiente, se vogliamo tutelare soprattutto i lavoratori e i prodotti, che devono essere comunque valutati, nonché il *made in Italy*. Questi sono i presupposti essenziali.

Concludo dicendo che, nonostante i controlli vengano fatti, c'è sempre qualcuno che riesce a far uscire i prodotti dalla porta posteriore. Ebbene impegniamoci: chiedo al Governo l'impegno formale non solo a tutelare e provvedere a far sì che questi controlli vengano effettuati, ma anche affinché vengano utilizzati quanti più strumenti possibile nel potere dello Stato verso questi comparti, che hanno bisogno di continuare ad andare avanti per lavorare con dignità ed onestà. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, nel mio breve intervento su un decreto così ampio e complesso, mi limiterò ad esporre in

questo dibattito soltanto i temi relativi all'articolo 16, che hanno a che fare con la caccia.

Mi limiterò a questo, anche se vi è stato un enorme lavoro emendativo, in Commissione e dentro al mio Gruppo, del quale voglio ringraziare il presidente Zanda ed il collega Mirabelli, che si sono prodigati, insieme al sottosegretario Scalfarotto, per tentare di trovare una mediazione.

L'argomento più triste e doloroso di quest'articolo 16 riguarda i richiami vivi. L'Europa, attraverso l'articolo 8 della direttiva uccelli vieta la cattura degli uccelli selvatici – lo sottolineo – ed elenca i mezzi che devono in particolar modo essere vietati dagli Stati membri. Tra questi mezzi vietati figurano le reti di cattura. Nonostante tale divieto, l'Italia ha continuato a catturare uccelli selvatici con le reti per anni, infrangendo la direttiva fino a quando non è intervenuta la Commissione europea nel 2010. Cosa accade nel 2010? L'Italia viene messa sotto inchiesta, con la cosiddetta procedura EU Pilot, che precede la procedura d'infrazione. Perché siamo sotto inchiesta? Da anni vengono catturati uccelli selvatici per farne richiami vivi. L'Italia, ed in particolare l'attuale Governo, ammette il problema e si impegna a risolverlo. Nel dicembre del 2013 il Governo italiano elabora una bozza di proposta di legge che manda alla Commissione: il testo tuttavia è estremamente blando e nulla prevede di nuovo, se non che la cattura e l'utilizzo di richiami continuino attraverso un regime di deroga. Per questo motivo, la Commissione ha bocciato il testo, aprendo nel febbraio 2014 la procedura d'infrazione. Il testo bocciato dalla Commissione europea è lo stesso approvato alla Camera con la legge europea e non eviterà quindi il rinvio alla Corte di giustizia.

Facciamo una piccola specifica: cosa ci chiede l'Europa per non essere deferiti alla Corte di giustizia? La Commissione europea chiede espressamente che l'Italia vieti la cattura degli uccelli ai fini di richiamo con un esplicito divieto: ci chiede che non esistano le reti e specifichiamo, colleghi – so di parlare in un contesto di persone colte e culturalmente elevate – che non esistono reti selettive. Potete dire ad una piccola allodola: «Vola a destra, così la rete non ti cattura, piuttosto a che a sinistra»? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non esistono reti selettive, non ci possiamo prendere in giro! La legge non può prevedere deroghe strutturali; l'Europa ci dice che non sono ammesse deroghe strutturali. Ultimo punto (chiunque frequenta anche gli altri Paesi d'Europa lo sa bene): si può fare a meno dei richiami vivi. Si può cacciare senza richiami, si può cacciare con i richiami a bocca, con i fischietti; si può cacciare in qualche altro modo.

CIAMPOLILLO *(M5S).* Diglielo al tuo partito!!

PRESIDENTE. Per favore, senatore Ciampolillo, stia tranquillo e lasci parlare la senatrice Cirinnà, che parla come tutti gli altri e ha il diritto di esprimere la sua opinione. *(Commenti del senatore Ciampolillo).*

Prego, senatrice Cirinnà.

CIRINNÀ *(PD)*. Questo, collega Ciampolillo, si chiama fuoco amico in termini di caccia. È un argomento sul quale la trasversalità è importante. Stia attento. *(Applausi del senatore Santangelo).*

Torniamo al Governo e a quello che il Governo aveva fatto: l'articolo 16 del decreto competitività. Abbiamo detto che quello che era stato inserito nella legge europea non andava bene. Infatti il Governo capisce, abbandona il testo della legge europea e risponde con un nuovo testo: l'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 91. Il nuovo testo, quello che era arrivato all'esame delle Commissioni, raccoglie la richiesta europea di vietare in modo esplicito la cattura dei richiami, sebbene permettesse ancora un richiamo generale alle deroghe con l'utilizzo di soli richiami di allevamento. Sarebbe stato – sono costretta ad un usare un verbo al passato – comunque un piccolo passo avanti, che l'Europa avrebbe potuto in qualche modo apprezzare, congelando il deferimento e mettendoci alla prova. Chi sostiene e sosterrà, in questo dibattito e in quello sulla fiducia, che la mia e la nostra (di altri senatori) è una posizione ideologica deve chiedersi perché il Governo avesse invece recepito questa riformulazione, e, poiché l'avete cambiata con un emendamento, dovete affermare che anche il Governo è ideologico.

Spieghiamo bene per chi ci sta ascoltando. I richiami vivi sono piccoli uccelli migratori (allodole, merli, cesene, tordi), catturati ed utilizzati dai cacciatori per attirare i loro simili tramite il canto. Perché li dobbiamo attirare? Li dobbiamo attirare per poi potergli sparare. Questi animali nidificano con grande fatica e dedizione nel Nord Europa, svezzano i loro piccoli in autunno e partono per il viaggio di migrazione verso il Sud Europa, verso l'Italia. In Italia, in molti casi, trovano la rete che li cattura. Costretti in piccole gabbie di pochi centimetri quadrati, da quel momento comincia la loro vita di reclusione. Tra le tante forme di maltrattamento, vi è quello della muta artificiale: lo strappo delle piume, cosicché possano cambiarle e poi, dopo la muta, arriva la primavera e si canta. Perché si canta? Si canta per attirare i propri simili, ai quali poi, appunto, si spara. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Concludo, signora Presidente, per rispondere al fuoco amico del collega. C'è stato un enorme lavoro in Commissione, del quale voglio ringraziare tanti colleghi, in particolare la collega Puppato, che ha avuto anche il coraggio di votare contro la riformulazione. C'è stato un emendamento, che comunque ha avuto l'avallo del Governo, che consente il rilascio delle autorizzazioni regionali negli stretti limiti previsti dalla legge n. 157 del 1992. Chiedetevi perché (chi di voi e chi di noi, come me, è esperto di pratiche parlamentari) nella riformulazione del Governo, non è previsto il parere del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto di tirarsi fuori, di non partecipare a quel procedimento in cui verrà chiesto all'ISPRA e alla Conferenza Stato-Regioni l'autorizzazione alle deroghe. Probabilmente il nostro Ministero dell'ambiente non vuole concorrere a ributtare l'Italia dentro la multa e la procedura europea.

Signora Presidente, la mia richiesta al Governo, se ancora fosse possibile, è allora quella fatta da tutte quelle associazioni (la LIPU, la LAV,

l'ENPA) che hanno raccolto centinaia di migliaia di firme su www.avaaz.org o su www.change.org. La mia richiesta è quella dei firmatari dell'emendamento; solo nel mio partito le senatrici Puppato, Amati, Granaiola, Valentini, D'Adda, il senatore Lo Giudice e tanti altri. Eravamo a oltre 22 firme, presidente Zanda, nel Partito Democratico, e lei sa quale e quanto sia il dolore di trattare questi argomenti, anche in modo dirompente. In tanti avevamo chiesto un segno di differenza.

Consentitemi infine una considerazione morale e culturale. I richiami vivi sono veramente una pratica aberrante, futile, superflua e violenta nei confronti degli animali selvatici, di questi piccoli uccelli migratori che vivono tutta la loro vita viaggiando e volando. Viaggiano per decine di migliaia di chilometri; il viaggio per loro è la vita, è nel loro DNA. Come è possibile rinchiuderli in gabbia per tutta la vita?

Ritengo comunque che questo sia solo un primo passo, anche se negativo, perché questa battaglia di civiltà può comunque essere vinta. Sono certa che il mio Partito, un partito di Governo, su questo ci sosterrà. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Berger. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei sottolineare come nell'articolo 4, comma 8, di questo decreto-legge n. 91 del 2014 si colmi un *deficit* normativo riguardante gli OGM. Ricorderete che questa Assemblea, circa un anno, fa aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui il Senato si esprimeva in direzione della proibizione della coltivazione di OGM in generale, pur permettendo la ricerca sugli OGM in laboratori chiusi. Mancava e manca tuttora – speriamo di colmare la lacuna approvando oggi questo decreto-legge – un sistema sanzionatorio per chi utilizzi sementi OGM nelle coltivazioni.

Voglio ribadire un aspetto di cui abbiamo discusso anche in Commissione sanità. Non è che noi, con questa norma, stabiliamo che gli OGM siano dannosi per la salute. Leggendo l'ordine del giorno che il Senato aveva approvato all'unanimità si apprende che si chiedeva al Governo di accettare una regola di salvaguardia rispetto agli OGM già applicata da Paesi come la Francia e la Germania. Ciò perché sugli effetti degli OGM sulla salute non ci sono ancora dei riscontri scientifici chiari, mentre la proibizione della coltivazione delle sementi OGM ha delle motivazioni fondamentalmente di tipo economico: per l'agricoltura italiana si è fatto la scelta di procedere nella direzione della biodiversità piuttosto che verso la standardizzazione, che, quasi inevitabilmente, segue l'utilizzo delle sementi OGM.

Con questa norma noi colmiamo un *deficit* normativo, perché finora vi erano delle sanzioni solo per chi commerciava gli OGM per uso umano, e non per chi li produceva. La Commissione di merito ha accettato una proposta della Commissione sanità che suggeriva di non prevedere la

pena del carcere a tale proposito, graduando invece le sanzioni amministrative, come effettivamente è stato deciso.

Penso che quello compiuto sia un passo in avanti verso una scelta di politica agricola che l'Italia condivide con altri grandi Paesi e che credo porterà avanti anche nei prossimi anni.

Saluto ad un gruppo dell'Oratorio Sacro Suore di Omegna

PRESIDENTE. Salutiamo un gruppo di persone dell'Oratorio Sacro Cuore di Omegna, in provincia di Verbania, in visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541 (ore 10,39)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signora Presidente, inizio il mio intervento ringraziando i colleghi, i relatori e anche il Governo che in questi giorni hanno lavorato assiduamente per consentirci oggi di convertire in legge il decreto-legge in esame. Esso contiene una serie di elementi molto importanti che sono stati già citati da vari colleghi, ma io vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano la vita concreta delle imprese. Vi sono norme che sicuramente vanno nella giusta direzione di migliorare i rapporti tra lo Stato e le imprese e altre che vanno a correggere delle condizioni che sicuramente hanno creato dei problemi: mi riferisco, in particolare, al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e al sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali. Pensate, con il decreto-legge in esame, dopo grandi dibattiti e confronti con le associazioni imprenditoriali, spostiamo ulteriormente l'entrata in vigore del SISTRI al 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015 chiudiamo il contratto firmato con la società Selex nel 2009. Si tratta quindi di un'esperienza sicuramente non positiva che va a concludersi, ma alla quale cerchiamo di dare una visione comunque positiva, perché nel nostro Paese il tema della tracciabilità è sicuramente legato non solo all'esercizio delle imprese, ma anche alla legalità.

La seconda considerazione più generale è legata al fatto che la prossima volta alcuni temi trattati nel decreto-legge in esame dovranno essere affrontati in modo più «strategico». Noi stiamo notando proprio attraverso questa decretazione quale sia la difficoltà in cui versa il nostro sistema istituzionale. Abbiamo necessità di affrontare in modo strategico determinati temi, ma l'incapacità del Parlamento di farlo rende necessario al Governo agire attraverso i decreti-legge. Oggi, invece, alcuni temi vengono affrontati in modo complessivo e, ad esempio, il tema dell'energia è uno di questi: decreto per decreto, trattiamo dei piccoli pezzi che vanno a toccare alcuni aspetti; chiaramente però la Strategia energetica nazionale

(SEN) va affrontata in modo più complessivo e oggi gli strumenti devono essere messi in campo in modo diverso.

Faccio questa valutazione proprio in conclusione perché credo che ci sia un nesso tra quello che stiamo facendo oggi nella conversione del decreto-legge e la discussione che stiamo facendo sulle riforme. Se non cogliamo questo nesso credo che non rendiamo un servizio al Paese. Oggi dobbiamo renderci conto che, nel momento in cui facciamo una discussione sui decreti, affrontiamo dei temi puntuali, ma solamente la riforma complessiva delle istituzioni ci consentirà di essere, proprio come Parlamento, più efficaci e più attivi nei confronti dei problemi del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caleo. Ne ha facoltà.

CALEO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo che il provvedimento che ci accingiamo a votare sia molto importante per aiutare la nostra economia a creare buona occupazione, a semplificare procedure lunghe e certe volte farraginose.

Concordo con quanti hanno esternato la difficoltà ad approcciare questo provvedimento, che è molto articolato, con discipline diverse tra di loro e da questo punto di vista volevo ringraziare i due Presidenti e i colleghi delle Commissioni ambiente e industria, il Governo, i tecnici che hanno lavorato assieme a noi per giornate, con decine e decine di audizioni, con sedute notturne che hanno portato, a mio parere, a migliorare questo provvedimento.

Credo che alla fine esca dal lavoro delle Commissioni, con il contributo di tutti, anche con quello importante delle opposizioni, un testo diverso, più rispondente alle necessità di questo Paese. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto: competitività e miglioramento della situazione economica.

Uno dei punti, forse il più importante, era quello legato alla diminuzione del costo delle energie per le piccole e medie imprese, una zavorra che non ci potevamo permettere in tempi di crisi. Ecco, il chiaro esempio di come un provvedimento del Governo, seppur buono, possa essere ancor di più migliorato, credo che risieda qui, perché il testo che è uscito dalle Commissioni aumenta la copertura per la detrazione del 10 per cento per le piccole e medie imprese e il tutto assommerà, a regime, a circa 1,5 miliardi, migliorando anche i settori da cui queste risorse dovevano essere prese.

C'è stato un prezzo da pagare: lo dice il Capogruppo della Commissione ambiente che, assieme al suo partito, in questi mesi, ha lavorato per sostenere in tutti i modi l'energia pulita e il raggiungimento degli obiettivi che non solo l'Europa, ma il mondo intero si deve porre.

Mi riferisco soprattutto alle questioni legate alle energie rinnovabili e, fra queste, il fotovoltaico. È fuor di dubbio, colleghi senatori, che in questi anni tale settore ha goduto, in termini di incentivi, di misure forse eccessive: parecchi miliardi di incentivi che hanno prodotto una buona politica

ambientale, ma anche facili arricchimenti. Così noi abbiamo cercato, in Commissione, di «attenuare il colpo», cercando di dire che da lì ad un'abrogazione di fatto degli incentivi c'era una via di mezzo e questa via di mezzo l'abbiamo trovata, cercando di attenuare, come dicevo poc'anzi, il taglio nei confronti del fotovoltaico, che vedrà, sì, qualche ritocco, ma non nella misura con cui si era partiti.

Credo che questo sia un obiettivo importante che è stato raggiunto grazie al contributo del Partito Democratico, ma anche al sostegno di tutti i Gruppi presenti in Commissione.

Energia pulita e posti di lavoro: credo che questa sia la *road map* per i prossimi mesi del nostro Governo in Europa. Maggiori opportunità per i produttori di energia pulita e una riflessione sul modo e sulle politiche da attuarsi per raggiungere i nuovi e più importanti obiettivi che ci siamo imposti: una diminuzione dei gas climalteranti, un aumento dell'efficientamento energetico degli edifici e, in generale, del nostro Paese.

Abbiamo ottenuto importanti risultati di modifica, ne cito uno per tutti: l'esenzione degli oneri di sistema per gli impianti sotto i 3 chilowattora. Abbiamo proposto l'aumento del *range* da 200 a 500 chilowattora dello scambio sul posto: non è stato accettato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, però mi pare che il Governo su questa proposta fosse d'accordo. Credo che su questo punto – lo dico rivolgendomi al vice ministro De Vincenti – bisognerà ritornarci con apposito provvedimento. Se ce la facciamo, chiederei di trasformare quell'emendamento in un ordine del giorno.

Però, in questo decreto-legge sono contenuti anche importanti pezzi della politica ambientale che il nostro Paese deve portare avanti.

Vi dicevo poc'anzi degli obiettivi del 2030 sui gas climalternati. Credo che alcuni pezzi che possono contribuire al raggiungimento di quegli obiettivi siano all'interno del decreto-legge n. 91.

Sono stanziati 350 milioni per l'efficientamento energetico. Credo che questo sia un primo passo, non sufficiente ma importante in quella direzione perché fra i tre obiettivi che dobbiamo raggiungere quello dell'efficientamento energetico era il più lacunoso, quello più in difficoltà.

È chiaro che l'uomo interferisce in maniera pesante sulla modificazione del clima, però ha anche la possibilità, attraverso azioni concrete, di contrastare questa deriva; e nel provvedimento in esame ci sono importanti risorse per raggiungere questo obiettivo.

Ci siamo soffermati, durante la discussione svolta in Commissione e nei *mass media,* su alcuni punti importanti che, secondo me, hanno nascosto altre misure inserite in questo decreto-legge. Me ne vengono in mente due, ma ce ne sono altre: *bioshopper*, di cui poi vi dirò, nonché un'azione importante contro l'inquinamento marino e norme più incisive sulle carrette del mare.

Quello relativo alle *bioshopper* credo sia un risultato importantissimo, forse un po' trascurato. Abbiamo inserito una norma che stabilisce l'immediata entrata in vigore della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma che va da 2.500 a 25.000 euro, che si moltiplica in caso di

quantità ingenti, per i furbetti che, in barba al divieto partito nel gennaio 2011, continuano a commercializzare sacchetti di plastica o falsi *bioshopper* non biodegradabili e non compostabili secondo lo specifico *standard* europeo.

Vorrei sottolineare come dal 2011 nel nostro Paese si sia dimezzata la quantità di buste di plastica immesse sul mercato, favorendo lo sviluppo di un ramo della *green economy* e i produttori di bioplastica. Credo che questo provvedimento, con sanzioni certe, possa aumentare l'importante mercato della *green economy.*

Quanto all'ILVA, è stato oggetto del primo provvedimento importante che il sottoscritto ha trattato da quando è seduto in Senato. Non abbiamo arretrato di un millimetro rispetto all'impostazione che il Partito Democratico ha tenuto in questi anni. Continua il nostro lavoro di vigilanza in merito al risanamento ambientale dell'industria di Taranto. Abbiamo inserito e approvato all'interno del testo delle misure che, in linea con quanto già fatto nei mesi scorsi, velocizzano i tempi dell'attuazione del risanamento. Sono aumentati i poteri conferiti al subcommissario che coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal piano e definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi.

Ritengo inoltre che sia stato raggiunto un risultato storico. *(Brusio).* Vorrei che anche l'Aula prestasse attenzione su questo punto. È stato raggiunto uno storico risultato – dicevo – stabilendo la possibilità per il giudice di trasferire all'impresa commissariata le somme provenienti dal patrimonio Riva sottoposto a sequestro penale, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, proprio per portare a termine il risanamento ambientale.

Credo siano segnali forti rispetto sia ai *bioshopper*, che all'ILVA, che a quelli che usano le barche cosiddette carrette del mare, per effettuare trasporti pericolosi di carburante e di altre sostanze inquinanti. Quindi, si tratta di risposte serie, rigorose, certe nei confronti di chi inquina.

Ecco, questi sono i punti più importanti, rilevanti, che noi abbiamo discusso. Ce ne sono altri ancora. Mi viene in mente la parte legata ai maggiori poteri ai presidenti delle Giunte regionali per spendere le risorse contro il dissesto idrogeologico; il fatto che gli interventi in questo settore possano essere stralciati dal Patto di stabilità; gli interventi per quanto riguarda la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica; le procedure semplificate delle modifiche. Colleghi senatori, siamo nella situazione in cui tutti i siti che necessitano delle bonifiche sono fermi perché le norme sono incredibilmente intricate. Con questo provvedimento abbiamo cercato di semplificare per far sì che quei siti possano tornare a disposizione di quanti vogliano investire, non usando altri terreni vergini, ma usando quei terreni.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la invito a concludere.

CALEO *(PD)*. Signora Presidente, credo che ci sia ancora tanto da fare, ma ritengo altresì che su questi provvedimenti ci siano importanti atteggiamenti che il nostro Paese deve assumere nei confronti del Governo e di situazioni complesse.

Chi come noi ha l'onore di sedere su questi scranni deve essere consapevole del fatto che il conflitto, certe volte duro, aspro, deve essere governato con intelligenza e competenza e nel rispetto delle leggi. Il tifo, gli estremismi, il manicheismo che non ha mai avuto alcun successo nella storia dei popoli non producono nulla; magari fanno avere qualche titolo sul giornale o ritorni immediati che si bruciano subito, garantiscono un consenso di breve periodo, ma poco o nulla riescono a incidere sulla risoluzione dei problemi.

Questo è il nostro ambizioso compito, colleghi senatori, che deve essere ancora più rigoroso in tempo di crisi. Chi ha l'ambizione di governare fenomeni complessi deve avere la capacità di dialogo e di inclusione con tutti. È difficile, lo so, è faticoso, lo so, però ritengo sia l'unica strada, non solo politica, ma culturale, per venire fuori da un ciclo che ci ha sicuramente indebolito, ma che nel contempo, se utilizzato con sapienza, può farci uscire ancora più forti e autorevoli. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mucchetti.

MUCCHETTI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, qualcuno in questi giorni ha affermato: «Mentre io lavoro per creare occupazione, per creare opportunità di impiego per gli italiani, i senatori perdono tempo e frenano». Credo che l'impegno dimostrato dalle Commissioni e dall'Assemblea su questo decreto competitività abbia dato prova anche a chi avesse voluto nutrire dubbi che quest'Assemblea parlamentare ha saputo assolvere nei tempi dovuti al suo compito. Ci attendiamo che le deliberazioni che assumeremo vengano poi eseguite dall'Esecutivo nei termini concordati.

I colleghi hanno ampiamente illustrato, in particolare l'ultimo intervento del senatore Caleo, i contenuti del decreto competitività e del lavoro che le Commissioni hanno fatto. A me, in questa replica, tocca dare conto di due punti politici particolari emersi nel corso del nostro lavoro.

Il primo riguarda il possibile impatto dell'articolo 26 sui conti pubblici. In qualche intervento si è dato per scontato che un tale impatto ci possa essere; credo che una più attenta lettura della norma in questione possa serenamente escluderlo per due ragioni, la prima di metodo e l'altra di merito.

La ragione di metodo è che, come si dovrebbe sapere, leggi di questo genere vengono ragionate, soppesate e, infine, inserite o non inserite per i loro effetti sulla finanza pubblica dall'ISTAT e dalla Banca d'Italia con riferimento in particolare ai possibili effetti sul debito. In secondo luogo, l'ISTAT trasferisce tutto all'Eurostat. Questo avviene di norma, è la prassi, avviene sempre. Ma noi, per essere più tranquilli, abbiamo inserito

anche un comma che riprende questa procedura e subordina l'attuazione della «cartolarizzazione» (la chiamiamo così per esigenza di sintesi ancorché possa essere un po' improprio) degli incentivi futuri del settore delle rinnovabili all'effettiva verifica da parte del MEF degli impatti che può avere o meno sulla finanza pubblica.

Per un tecnico questa precisazione potrebbe essere pleonastica, ma per la tranquillità di tutti *melius abundare quam deficere.*

Dal punto di vista del merito, invece, la norma è costruita in modo tale che tutto avvenga secondo le regole del settore privato e quindi, proprio grazie a questa impostazione o caratteristica operativa, che è differente da altre idee del passato che tiravano in ballo il GSE (Gestore dei servizi energetici), la norma, a mio giudizio, non potrà avere alcun effetto sulla finanza pubblica.

Naturalmente ci vorrà un grande impegno da parte del Governo e dell'Autorità per l'energia per darvi attuazione. Ci sarà da lavorare e da lavorare di fino, ma se riusciamo – come io confido si possa riuscire e come risulta dai primi riscontri che ho avuto dal settore della produzione e dai finanziatori della stessa – questa norma può funzionare e portare un vantaggio assai cospicuo in termini di riduzione degli incentivi che verranno pagati da qui in avanti; un vantaggio più cospicuo delle misure più «aggressive» che, grazie all'implementazione di questa norma, non avranno più carattere continuativo fino al termine del periodo di incentivazione (quindi per i prossimi 15, 16, 17 o 18 anni, quanti sono quelli che rimangono ai diversi conti energia), ma avranno carattere provvisorio.

Aggiungo, sempre per ricordare alle persone la realtà dei fatti e non gli *slogan*, che se si lavora bene si può arrivare, entro il primo semestre dell'anno, ad attuare questa operazione. I primi mesi dell'anno sono quelli in cui la produzione è più bassa e gli incentivi sono minori, quindi da un taglio degli incentivi che sarebbe stato come minimo di 300-400 milioni per tanti anni, arriveremmo a un taglio, *una tantum*, di fatto, di 100-150 milioni in tutto, su un flusso di oltre 4 miliardi ogni anno.

Quindi, abbiamo molto lavorato per dare uno sviluppo e uno sbocco positivo a questo problema, per unire l'interesse generale del sistema economico ad avere una bolletta un po' più leggera, come ha ricordato il senatore Caleo, all'interesse del Paese di mantenere una buona reputazione sul piano internazionale. Fino ad oggi non ho risposto agli ambasciatori che hanno scritto manifestando le proprie preoccupazioni (questa mattina è arrivata la lettera dell'ambasciatore russo); nel pomeriggio, a cose fatte, scriveremo dando conto non di intenzioni ma di fatti.

Se posso aggiungere un commento di carattere più generale, sulle politiche del Governo e del Parlamento che questo decreto, e in particolare la sua parte energetica, suggeriscono, direi che in questo modo noi stiamo lavorando a quella che gli economisti chiamano la politica dei fattori, cioè rendiamo più comodo l'accesso alle fonti energetiche, più leggera la bolletta. Questo non ci deve distrarre dalla politica industriale in senso stretto, perché la pura politica dei fattori non basta a sostenere l'industria manifatturiera italiana; ci vuole anche altro, e su questo altro finora non ho

sentito grandi idee. Mi piacerebbe che si aprisse un dibattito e soprattutto un confronto propositivo assai più robusto di quello che c'è stato finora.

L'altro punto sul quale vorrei spendere qualche parola in sede conclusiva è la confessione di un momento di impotenza. Vedete, quando si arriva in questa fase si tende giustamente ad esaltare il lavoro fatto, a sottolinearne le potenzialità positive per il Paese, ed è giusto che sia così. Però in un'Aula dove si esercita non soltanto l'etica della convinzione ma anche l'etica della responsabilità, bisogna dirci, secondo il mio parere personale, che la conclusione che c'è stata sulla questione degli interessi composti – io li chiamo con il loro nome proprio, più che con la parola «anatocismo», che ricorda quasi una malattia medioevale – non è stata una conclusione al pari delle responsabilità che una classe politica che sappia guidare il Paese deve saper esercitare.

Le lamentele che sono sorte dal Paese su questa questione sono giustificate da uno stato di sofferenza reale, dall'economia che rallenta, ma sono la manifestazione esterna di una malattia che è dentro il Paese. Il problema del rapporto fra le imprese e il sistema bancario non si risolve impedendo il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti: è un problema che si risolve riformando il sistema bancario di questo Paese. Quindi, invece di sentire tirate demagogiche che lasciano le cose come stanno, mi auguro che, d'intesa con il Governo, si apra una riflessione e si dia avvio a una riforma del testo unico bancario del 1993, che ha fallito i suoi principali obiettivi. Le intenzioni erano ottime, ma in questi vent'anni il mondo ci ha riservato tante e tali sorprese che quell'impianto legislativo è alla base delle difficoltà del sistema bancario ad essere utile al Paese.

Ci vuole un passo diverso, bisogna scendere dal cielo degli *slogan* alla dura terra, dove si affrontano a viso aperto i problemi e si danno soluzioni che siano all'altezza delle aspettative di quello che resta uno dei grandi Paesi manifatturieri e commerciali del mondo.

Vedete, se qualcuno di noi prende a prestito dei denari da qualcun altro promettendogli un interesse come è normale che sia e poi li presta a una terza persona in cambio di un interesse, se questa persona non lo paga, come farà ad onorare il suo impegno con colui il quale in origine ha prestato i denari? Bisogna pensare a queste cose.

Posso capire che il ricalcolo degli interessi su base trimestrale sia una forzatura e infatti il testo del Governo, che ho apprezzato personalmente per il suo equilibrio, proponeva il ricalcolo su base annuale, come avviene in tutti Paesi più avanzati e più civili del mondo. L'alternativa, come ci ha ricordato la Banca d'Italia, è la finanza islamica, dove l'interesse composto non è previsto ma viene comunque fatto pagare in altro modo sul prezzo iniziale e sulle condizioni dei finanziamenti. L'interesse composto è trasparente, se è fatto bene; la finanza islamica è opaca.

Le Commissioni e il Governo stesso non sono stati in grado di deliberare meglio su questo punto. È stato soppresso l'articolo che era presente nel disegno di legge del Governo anche perché non è stato adeguatamente sostenuto dalla compagine governativa, che pure l'aveva scritto.

Credo che dal Governo e dal Parlamento debba venire un impegno serio ad affrontare non soltanto questo, che è un di cui, ma il tema generale della funzione del credito in un Paese avanzato come l'Italia, senza nascondersi dietro le ultime propaggini di un liberismo, che non ha funzionato, in nome della fedeltà e della subordinazione intellettuale e culturale a modelli che hanno fallito e che sono stati all'origine della crisi finanziaria degli ultimi cinque o sei anni. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Gambaro e Mussini).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

* MARINELLO, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, siamo arrivati all'ultima battuta, all'intervento di replica, su un provvedimento che ha visto impegnate le due Commissioni in decine e decine di sedute di lavoro. Nella replica sarò costretto a rifarmi un po' a considerazioni che già ho sviluppato in quest'Aula, perché, ascoltando nella giornata di ieri e, a dire la verità, anche stamattina una serie di interventi, specie interventi illustrati dai colleghi dell'opposizione, ho l'impressione che alcune delle cose dette non tengano assolutamente conto della realtà e soprattutto di quanto è stato fatto.

Non è possibile – lo ribadisco – sottovalutare, quanto si è fatto nelle due Commissioni durante l'istruttoria del provvedimento. Non è possibile sottacere le decine e decine e decine di ore passate insieme in confronti e in dibattiti, anche serrati, in cui il dibattito e il confronto sono diventati più ardui, ma con l'unico intendimento di arrivare alla fine a delle soluzioni condivise.

Condivise, evidentemente, non vuol dire totalmente condivise, perché fa parte delle regole del gioco e della democrazia che alla fine si arrivi comunque a una decisione e che, nelle decisione ultime, debba prevalere il diritto della maggioranza ad esprimere un'idea compiuta.

In queste decine di sedute e in queste centinaia di ore passate insieme, io posso ribadire, in piena coscienza, che il provvedimento è stato notevolmente implementato nei contenuti, migliorato, arricchito e che una serie di cose, contenute nel testo base, nella presentazione originaria del Governo, sono state anche corrette.

Quindi, mi trovo qui oggi a ribadire, con una punta di orgoglio, la dignità di quest'Aula parlamentare, che ha svolto bene il proprio lavoro e ha dimostrato, per prima a se stessa, come si possa e come si debba interpretare il ruolo del legislatore in una democrazia compiuta.

Oltre 150 emendamenti approvati, come ho già detto nel mio intervento di presentazione (ma vedo qui tanti colleghi che ieri non erano presenti e trovo utile ricordarlo). Tra questi emendamenti, moltissimi sono stati condivisi dalle opposizioni: da quelle opposizioni che ieri, e anche oggi, hanno esternato delle considerazioni assolutamente non coincidenti con gli stessi emendamenti e con gli stessi voti che spesso hanno espresso. Ma evidentemente questo non ci scandalizza. Fa parte delle regole del gioco, che sono anche queste.

Ci sono poi delle cose che non è stato possibile fare. Sappiamo tutti quanto sia pesante la mannaia dell'articolo 81 della Costituzione ma, evidentemente, i colleghi della Commissione bilancio hanno un compito difficile, un compito talvolta poco simpatico, ma è un compito che va rispettato. Se infatti esiste una norma come l'articolo 81 esiste perché, evidentemente, occorre garantire la solidità del bilancio dello Stato da attività o da azioni non svolte nell'interesse del Paese. Anche la Commissione bilancio, che qui va ringraziata, ha svolto un ottimo lavoro d'istruttoria. C'è stata la mannaia dell'articolo 81, ed è evidente che anche alcune cose che noi avevamo interesse e intenzione a fare non siamo riusciti a compierle.

Ma di questo non facciamo e non diamo la colpa a nessuno, perché abbiamo la maturità e la consapevolezza di sapere che si fa il possibile, ma con le risorse disponibili. Noi, con le risorse disponibili, abbiamo fatto il possibile e, da questo punto di vista, non abbiamo né rimorsi né scrupolo di coscienza. Questo è il lavoro che abbiamo fatto e ne siamo anche, legittimamente, un po' orgogliosi.

Poi abbiamo ascoltato una serie di polemiche in queste ultime giornate, polemiche che le agenzie di stampa e alcune associazioni di categoria hanno alimentato. È evidente, infatti, che con il lavoro delle Commissioni, ma anche nel testo base, si sono andati a toccare dei poteri forti in questo Paese. Ma il Parlamento non può essere vittima di poteri forti o di interessi costituiti.

Ci rendiamo conto che, per la legge dei vasi comunicanti, talvolta, per creare delle condizioni di equilibrio, è necessario, o possa rendersi necessario, andare ad intaccare delle rendite di posizione o anche degli interessi precostituiti. Questo accade e talvolta accade anche in maniera spiacevole. Dobbiamo però renderci conto che è necessario. Questo è un Paese in cui tutti si lamentano sempre di cose assolutamente condivise: il costo del lavoro, una burocrazia complicata e lenta, il costo dell'energia. Poi – però – quando andiamo ad intervenire per combattere le lungaggini della burocrazia, vengono fuori le corporazioni; quando andiamo ad introdurre norme per ridurre il costo dell'energia, vengono fuori altri generi di interessi; quando andiamo ad intervenire per creare delle norme sul lavoro che rendano più snella tutta la materia contrattualistica in maniera che si arrivi ad un riequilibrio tra diritti e doveri, vengono fuori le logiche e le pressioni delle corporazioni. Ma, facendo così, non si va da nessuna parte.

Noi oggi abbiamo il dovere di portare il Paese verso una modernità, non passo dopo passo: non è più tempo del passo lieve o della moderazione. Abbiamo la necessità di portare il Paese, quasi a passo di corsa, verso una modernità che non dobbiamo concepire come una moda o come una tendenza, ma come un dovere nei confronti delle giovani generazioni e di coloro i quali ci seguiranno; nei confronti di quei giovani, di quei milioni e milioni di giovani che hanno studiato e, quindi, con il sacrificio loro e delle loro famiglie, sono lì ad aspettare e a chiedere essenzialmente risposte.

Queste sono le vere emergenze del Paese e noi abbiamo il dovere di andare avanti su questa strada. Tutto il resto è sterile polemica e noi le sterili polemiche le lasciamo fuori quest'Aula, ma – soprattutto – fuori dalla nostra coscienza. Dicevo che noi abbiamo il dovere di andare avanti su questa strada: abbiamo l'interesse ad andare avanti su questa strada e, poiché riteniamo di essere una classe politica seria, adulta e matura, abbiamo la forza per farlo e lo abbiamo anche dimostrato in queste ore. Lo abbiamo dimostrato quando, con saggezza ed equilibrio, abbiamo ascoltato tutti, perché il dovere della politica è ascoltare tutti; abbiamo recepito una serie di istanze, ma, nel recepirle, alla fine abbiamo deciso, assumendoci appieno il peso e le conseguenze delle nostre decisioni.

Devo dare atto al Governo. Talvolta non siamo stati d'accordo su una serie di impostazioni, ma, alla fine il Governo è stato rispettoso in Commissione delle volontà che venivano determinate e che si andavano determinando. Mai come con questo decreto-legge – calco le Aule parlamentari da tanti e tanti anni – c'è stata un'esaltazione del ruolo dei parlamentari: quel ruolo dei parlamentari che, magari, oggi, sembra fuori moda; che magari qualcuno vorrebbe comprimere e qualcun'altro ancora vorrebbe forse esautorare. Come dicevo, mai come con questo decreto-legge ci sono stati il lavoro dei parlamentari e un'esaltazione del loro ruolo. Alla fine abbiamo prodotto un testo che, in una serie di materie (nei comparti agricolo e ambientale e nei settori dell'energia e anche finanziari), ha – a mio avviso – creato le premesse per una inversione di tendenza e per dare un segnale nei confronti di chi lavora e di categorie produttive importanti; per dare un segnale a quei mercati esteri che aspettano proprio che il nostro Paese dimostri di essere adeguato alle sfide del terzo millennio.

Mi rendo conto allora che magari una serie di cose non hanno trovato accoglimento, ma, come ho detto poc'anzi, abbiamo dovuto tener conto dei tempi e soprattutto delle risorse disponibili. Ricordiamoci però che la politica non è l'arte del tutto o nulla, e mi rivolgo a colleghi qui presenti che hanno un'affinità culturale con me, avendo fatto lo stesso percorso di studi: il tutto o nulla è una legge della natura che si applica a determinati fenomeni fisici e biologici, ma in economia e soprattutto in politica non esiste. Esiste invece quella del possibile e l'arte della mediazione.

Questo abbiamo fatto e ritengo che l'abbiamo fatto bene, nell'interesse del Paese. Desidero ringraziare ancora una volta qui tutti i parlamentari, di maggioranza e di opposizione, i funzionari ed il personale del Senato – come abbiamo già fatto nelle premesse – il Governo tutto, che ha collaborato con noi, attraverso le persone dei Ministri, dei vice ministri e dei Sottosegretari, che sono stati l'interfaccia continua dei lavori della Commissione, essi ed i loro uffici.

Per una volta, abbiamo dimostrato di essere degni del ruolo che ricopriamo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa desidera intervenire, senatore Santangelo? Siamo in fase di replica.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, a scanso di equivoci, le preannuncio che le richiederò la parola subito dopo la replica del rappresentante del Governo per far ricorso all'articolo 96 del nostro Regolamento. Glielo preannuncio ora, in modo tale che non vi siano equivoci successivamente.

PRESIDENTE. Grazie.

Ha la parola per la replica il vice ministro dello sviluppo economico, professor De Vincenti.

DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che il Governo ha presentato al Senato e che oggi, dopo i proficui lavori delle Commissioni, proponiamo all'approvazione dell'Aula ha un significato di politica economica molto importante. Sappiamo che la ripresa economica è ancora molto incerta e debole e che c'è bisogno di rafforzarla, dando una spinta al nostro Paese, di consentire di guardare al futuro e di riaprire finalmente una fase di crescita.

Questo provvedimento si inserisce in una linea del Governo che ha fatto della ripresa economica il punto chiave della propria strategia, per dare un futuro alle giovani generazioni e una speranza alle famiglie italiane.

Abbiamo già varato un decreto molto importante nella primavera scorsa, tra gli altri che vanno nella stessa direzione, ossia quello per il sostegno alla capacità di acquisto delle famiglie con il *bonus* degli 80 euro. Sempre in quei provvedimenti, abbiamo previsto la riduzione dell'IRAP per le imprese; abbiamo continuato con interventi di semplificazione. Oggi presentiamo in Aula il testo di un decreto che, con le correzioni apportate dalle Commissioni, pone al centro l'esigenza di dare una spinta alla competitività del nostro Paese, in modo che quella ripresa ancora incerta e a macchia di leopardo si consolidi, si rafforzi e prenda vigore.

In diversi interventi è stato detto che il decreto copre un'area troppo vasta di materie. Teniamo a sottolineare invece che le materie coperte dal decreto abbiano tutte un significato dal punto di vista del sostegno all'economia italiana. L'agricoltura è un settore chiave del *made in Italy* e qualificante dell'economia italiana, che vogliamo rivitalizzare. C'è poi l'ambiente come una sfida per l'economia e nuove opportunità per l'economia. L'economia verde è una sfida difficile, che si gioca sul fatto che tutto il sistema economico internalizzi le esigenze ambientali e quindi si configuri un nuovo tipo di sviluppo economico non solo compatibile con l'ambiente, ma che fa dell'ambiente stesso un asse portante.

Ci sono gli interventi sulle imprese, volti a stimolare gli investimenti e quindi ad aggiungere nuove misure ad alcuni interventi già realizzati in precedenza, come la cosiddetta «Nuova Sabatini», della quale un emenda-

mento approvato in Commissione ha consentito un ulteriore rafforzamento. Sappiamo che la Nuova Sabatini sta tirando e che le imprese in questo momento stanno attingendo ai fondi della Nuova Sabatini. A questo e al credito di imposta per ricerca e sviluppo (varato con il decreto-legge «destinazione Italia» del gennaio scorso e di cui stiamo per emanare il decreto attuativo), si aggiungono due passaggi particolarmente importanti: il credito di imposta per investimenti incrementali in beni strumentali nuovi, che sarà uno strumento importante perché le imprese nei prossimi mesi aumentino l'attività di investimento. Esso quindi dà una spinta sul versante degli investimenti alla domanda interna, così come con il *bonus* di 80 euro abbiamo puntato a dare una spinta alla domanda interna sul versante dei consumi.

Qui lavoriamo sul versante degli investimenti e, per rafforzare l'attività di investimento delle imprese, il decreto prevede un potenziamento della cosiddetta ACE, che consenta alle imprese di avere una riduzione dell'imposizione attraverso un trattamento più favorevole del capitale proprio. Quindi la capitalizzazione delle imprese viene rafforzata, così come viene rafforzata la spinta alla quotazione delle imprese, in modo che le imprese siano in grado, con una maggiore capitalizzazione e con la quotazione, di fare leva e di avere più risorse finanziarie per gli investimenti. Accompagniamo questo con misure di semplificazione per le imprese all'accesso al credito da nuovi canali di finanziamento.

C'è poi il pacchetto energia, che incide su uno dei costi fondamentali per le imprese italiane: sappiamo in particolare che, sul versante delle piccole e medie imprese, il costo dell'energia è significativamente più elevato che negli altri Paesi europei e che questo è un *handicap* alla competitività del tessuto diffuso delle piccole e medie imprese, un perno e una tradizione del sistema economico italiano. Quindi ridurre il prezzo dell'energia per le piccole e medie imprese è per noi un atto fondamentale per dare un contributo alla competitività del sistema economico italiano.

È per questo che abbiamo chiesto a tutti i settori dell'economia, che in qualche modo hanno potuto godere di situazioni di maggior vantaggio sul fronte energetico, di dare ognuno il proprio contributo, perché il settore più svantaggiato sul fronte del prezzo dell'energia possa anch'esso vedere una riduzione del prezzo dell'energia. Stiamo parlando appunto delle piccole medie e imprese. Le misure che abbiamo varato su questo terreno accelerano un processo di riduzione del prezzo dell'energia, già cominciato da circa due anni. Segnalo le consistenti riduzioni del prezzo del gas (sul mercato italiano il prezzo del gas all'ingrosso è sostanzialmente allineato a quello degli altri Paesi europei), che stanno trasferendosi anche sui prezzi del gas per le famiglie, con riduzioni significative dell'ordine del 7-8 per cento tra il 2012 e il 2013. Tali riduzioni peraltro continuano e stanno trasferendosi anche sul fronte dell'energia elettrica, che trova nel gas uno degli *input* chiave e che registra, tra il 2012 e il 2013, una riduzione del cosiddetto PUN (prezzo unico nazionale) di circa sette, otto euro su base annua per megawatt/ora. Anche questo processo sul fronte dell'elettricità sta continuando.

Ebbene, le misure di questo decreto-legge accelerano il processo di riduzione, un *trend* di fondo dovuto, alle misure di liberalizzazione e di riforma dei mercati varate dai Governi negli ultimi tre anni che stanno ormai producendo i loro effetti.

A tale proposito c'è un'accelerazione mirata in particolare ad aiutare le piccole e medie imprese e a rafforzare il processo di riduzione del prezzo dell'energia per le piccole e medie imprese. Questo insieme di interventi non esaurisce ciò di cui vi è bisogno per dare un sostegno alla ripresa dell'economia italiana. Altri interventi saranno necessari, ad esempio sul fronte delle infrastrutture, su cui il Governo sta lavorando.

Le novità introdotte dai lavori delle Commissioni sono importanti e sono andate esattamente nella stessa direzione e con la stessa ispirazione del decreto nella sua versione originaria, migliorandolo e rafforzandolo. Di questo desideriamo ringraziare tutti i componenti delle Commissioni parlamentari.

Il provvedimento è stato rafforzato su alcuni terreni chiave: ad esempio, nel pacchetto energia ci sono misure che, mantenendo per ognuno dei settori coinvolti l'ammontare del contributo richiesto, hanno migliorato la configurazione delle misure, razionalizzato e migliorato la loro modulazione, anche tenendo conto delle esigenze dei settori chiamati a dare tale contributo. Credo che i lavori delle Commissioni su questo fronte siano stati veramente di grande qualità.

Oltre al miglioramento sul versante delle misure energetiche ci sono stati il potenziamento della cosiddetta legge Sabatini, miglioramenti sul fronte delle norme per le imprese, migliorando per l'accesso al credito ed alla strutturazione dei finanziamenti alle imprese e nella composizione del capitale delle imprese; e sul fronte ambientale e dell'agricoltura.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,38)

(*Segue* DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico)*. Su richiesta del Governo – siamo molto grati alle Commissioni per aver recepito tale richiesta – c'è stato l'inserimento dell'emendamento sull'ILVA, che ha trasferito all'interno di questo provvedimento il testo del decreto che il Consiglio dei ministri aveva varato la settimana scorsa, in modo da garantire la sua traduzione in legge in tempi utili. Si tratta di un testo importantissimo dal punto di vista della possibilità di rafforzare le condizioni di finanziamento dell'ILVA, dell'attività produttiva, ma soprattutto della realizzazione del piano ambientale, anche con misure sul fronte ambientale previste nel decreto.

Questo emendamento è stato recepito dalle Commissioni che hanno ritenuto di aggiungere in particolare due ulteriori commi, che ne hanno migliorato la configurazione sia sul versante ambientale che su quello

del reperimento delle risorse. Ritengo pertanto che il decreto-legge che oggi portiamo in Aula sia rafforzato nella sua ispirazione e nella sua efficacia grazie al lavoro delle Commissioni parlamentari.

Il testo contiene anche alcune norme volte specificamente a chiudere procedure d'infrazione: siamo all'inizio del semestre di Presidenza italiana e uno degli obiettivi del Governo è quello di presentarsi a tale appuntamento chiudendone il più possibile. In particolare, nella parte ambientale abbiamo introdotto alcune norme già nel decreto-legge originario, con miglioramenti dovuti ai lavori delle Commissioni, proprio per la chiusura delle procedure d'infrazione.

Posso garantire ai senatori che il Governo vigilerà sull'applicazione di queste norme, sulla chiusura delle procedure d'infrazione con Bruxelles e terremo conto delle esigenze emerse in Commissione. Voglio dirlo in particolare anche alla senatrice Cirinnà, che ha posto problemi reali di cui le Commissioni hanno cercato di tener conto, nell'esigenza di chiudere la procedura d'infrazione nella materia da lei toccata. È chiaro però che le esigenze poste dalla senatrice hanno coinvolto le Commissioni e tutti noi siamo consapevoli dei problemi evidenziati.

Per motivi di ammissibilità non abbiamo potuto inserire all'interno del decreto-legge un emendamento a prima firma del senatore Cuomo (ma che portava anche firme di altri senatori) in materia di assicurazioni, che in particolare affrontava un tema all'attenzione di tutti noi sia dal decreto-legge «destinazione Italia», che dovemmo accantonare, nell'ambito di una riforma più generale del mercato assicurativo. Mi riferisco al tema dei differenziali nei premi assicurativi della Responsabilità Civile Auto tra alcune aree del Paese, in particolare il Mezzogiorno e il resto d'Italia. Condividiamo l'ispirazione dell'emendamento a prima firma del senatore Cuomo, perché crediamo che occorra verificare fino in fondo se quei differenziali corrispondono a reali differenze di condizioni oggettive e soggettive o se non siano eccessivi rispetto a ciò che sarebbe implicato dalla diversificazione delle condizioni oggettive e soggettive nelle varie aree del Paese. Crediamo che di questo bisognerà tener conto al più presto e ci impegniamo come Governo a operare in questa direzione. Posso rassicurare al senatore Cuomo che lo stiamo già facendo in sede di legge per la concorrenza dopo la pausa estiva: per la prima volta il Governo presenterà un disegno di legge per la concorrenza su cui stiamo lavorando alacremente. La riforma del mercato assicurativo sarà infatti uno degli aspetti chiave della legge sulla concorrenza e al suo interno noi intendiamo affrontare il problema posto dall'emendamento Cuomo, tenendo conto dei testi depositati sia alla Camera dei deputati sia al Senato, in particolare dallo stesso senatore Cuomo, nonché delle proposte di legge d'iniziativa popolare su cui si sono raccolte e si stanno raccogliendo firme. Credo sia un tema ormai ineludibile e il Governo prende l'impegno a trattarlo nella prossima legge sulla concorrenza.

Noi pensiamo che il provvedimento che oggi presentiamo al Parlamento dia un contributo importante, riteniamo decisivo sotto molti aspetti, per aiutare il sistema economico italiano, le imprese italiane, i lavoratori

italiani, ad aprire una prospettiva di rafforzamento, di irrobustimento della ripresa.

Tutti noi abbiamo lavorato in questa direzione e anche quando, come in questo caso, la dialettica Governo-Parlamento è serrata, ci sono stati anche dei momenti vivaci nel confronto tra Governo, relatori e Commissioni ma sempre nella grande franchezza del confronto, delle posizioni, nella stima reciproca, nella convinzione che se è vero che il confronto era serrato, era sano e costruttivo, e quando si lavora in questo modo si lavora per rafforzare i provvedimenti.

Credo che questo rapporto tra Governo e Parlamento sia stato fondamentale per migliorare il testo del nostro decreto, perché tutti qui abbiamo lo stesso obiettivo, al di là dei ruoli e delle collocazioni politiche; quello di sostenere il Paese nel tentativo di agganciare una crescita che è ancora incerta, la si intravvede ma ancora ha bisogno di prendere forza e vigore.

Questa è l'ambizione del provvedimento che portiamo oggi all'approvazione di quest'Aula. Su questo il Governo e il Parlamento hanno lavorato insieme con gli stessi obiettivi, con la stessa volontà politica. Di questo risultato ringrazio prima di tutto i presidenti delle Commissioni industria e ambiente, Mucchetti e Marinello, i Capigruppo delle Commissioni, sia di maggioranza sia di opposizione, perché anche il confronto con l'opposizione è stato un confronto costruttivo. Ringrazio naturalmente i Capigruppo dei Gruppi parlamentari del Senato ed i componenti tutti delle Commissioni; e mi riferisco naturalmente prima di tutto alle Commissioni ambiente e industria, ma voglio sottolineare anche il ruolo della Commissione agricoltura che, pur non essendo stata parte del lavoro di merito diretto, ha dato un contributo fondamentale attraverso proposte di emendamento concordate in sede di Commissione agricoltura, che sono state recepite dalle Commissioni ambiente e industria.

Ci tengo quindi a ringraziare anche i componenti della Commissione agricoltura e i Presidenti e i componenti della Commissione bilancio, che hanno dovuto lavorare in condizioni difficili, in tempi ristretti. Ciò nonostante ci hanno consentito di completare il nostro lavoro in tempo utile e di portare ieri il provvedimento in Aula e proporlo oggi all'approvazione dell'Assemblea.

Desidero anche ringraziare, come già hanno fatto i relatori, i funzionari del Senato, in particolare delle due Commissioni, che hanno svolto un lavoro esemplare per abnegazione e per competenza. Consentitemi di ringraziare gli uffici legislativi, i gabinetti e le direzioni dei Ministeri chiamati in causa da questo provvedimento. Se i rappresentanti del Governo qui presenti hanno potuto condurre il loro lavoro di confronto con le Commissioni è grazie a questo grande lavoro che abbiamo avuto alle spalle e che è stato fondamentale.

Infine vorrei ringraziare i colleghi di Governo che con me hanno seguito in questi giorni e in queste notti il provvedimento, Barbara Degani, sottosegretario al Ministero dell'ambiente, Andrea Olivero, vice ministro al Ministero delle politiche agricole, Ivan Scalfarotto, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, un perno prezioso del nostro lavoro di raccordo

con il Parlamento. Consentitemi di ringraziare altresì il vice ministro Morando per come ha seguito i lavori della Commissione bilancio insieme al presidente Azzollini.

A conclusione di tutto questo, credo di potervi dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Il provvedimento servirà all'economia italiana, e il Governo si è impegnato al massimo per tradurlo in pratica nella sua azione amministrativa quotidiana nelle prossime settimane.

A questo punto, chiedo una sospensione dell'attività dell'Aula di circa 30 minuti e preannuncio l'intervento del ministro Boschi, che presenterà il maxiemendamento del Governo, che riprende alla lettera gli emendamenti votati dalle Commissioni, su cui verrà posta la questione di fiducia. Ringrazio tutti per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Alla luce della richiesta del Governo, sospendo la seduta per mezz'ora perché è stata preannunciata la questione di fiducia, che rende superflua la richiesta già avanzata e che è nota alla Presidenza di non passaggio agli articoli. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,24).*

Presidenza del presidente GRASSO

La seduta è ripresa.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare alla Presidenza, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che recepisce le modificazioni proposte dalle Commissioni 10ª e 13ª riunite.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia e, conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,38).*

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Per la discussione sulla questione di fiducia, che inizierà subito dopo il parere reso dalla Commissione bilancio sugli effetti finanziari del maxiemendamento, alle ore 13,15 circa, è stata ripartita un'ora tra tutti i Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio attorno alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13,19).*

Colleghi, poiché la Commissione bilancio non ha ancora concluso i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 14, quando la Commissione bilancio avrà la possibilità di esprimere il proprio parere.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,19, è ripresa alle ore 14,03).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541 e della questione di fiducia (ore 14,03)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Do la parola al Presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, farò due premesse che mi paiono importanti e che costituiscono l'affermarsi di una prassi che fa molto bene al Parlamento: il Governo si è attenuto rigidamente al testo approvato in Commissione, e di questo gli va dato atto; ancora più impor-

tante è il fatto che la Commissione ha tenuto in considerazione – e di questo sono particolarmente grato ai presidenti Marinello e Mucchetti, come anche a tutti i membri delle Commissioni – e si è attenuta alle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Questo è molto importante perché, come vedrete, i rilievi sono pochissimi e qualcuno probabilmente è dovuto alle condizioni in cui si sta lavorando, atteso che, come è noto, si preferisce un testo rapido a un testo buono; se poi per caso il testo rapido è anche buono, va bene così.

Le due questioni emerse sono le seguenti. A meno che il Governo non abbia già proceduto in tal senso, si chiede l'espunzione dell'articolo 18, comma 9-*ter,* recante agevolazioni retroattive sulle quali la Ragioneria ha espresso un parere secco di onerosità. Se nel testo presentato tale questione è già stata espunta, va bene, vuol dire che l'osservazione è già stata accolta; se non lo è stata, chiedo al Governo l'eliminazione di questo punto.

ASTORRE *(PD)*. A quale testo si sta riferendo?

AZZOLLINI *(NCD)*. Il testo su cui si esprime la Commissione bilancio è quello del maxiemendamento presentato dal Governo. Di questo stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Era ovvio, senatore, non poteva essere quello stampato precedentemente. Prego, senatore Azzollini, continui pure.

AZZOLLINI *(NCD)*. Il secondo argomento è relativo all'articolo 34, comma 1-*bis*. Noi chiediamo che il Governo accetti e disponga la modifica nei sensi che si possono osservare sempre a pagina 2 e a pagina 3 della relazione tecnica. Si tratta di una questione molto tecnica che prevede la cancellazione della clausola di copertura e l'emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, quindi nel citato provvedimento si individuano le modalità di quelle società. Per questo viene eliminata la clausola di copertura. Queste sono le due richieste.

Alle pagine 1 e 2 della suddetta relazione troverete delle osservazioni della Ragioneria che evidenziano profili di criticità, ma non una diretta ricaduta sull'articolo 81 della Costituzione, per cui non chiedo nessuna modifica al testo: si tratta di osservazioni critiche che anche nei nostri pareri vengono formulate ma che non incidono sul testo.

A pagina 12 del maxiemendamento, al terzo paragrafo (ma credo che anche qui forse il presidente Marinello mi potrebbe dare facilmente atto che è la fase finale che è convulsa), è stata conservata la soppressione del concerto di un provvedimento con il Ministero dell'economia e delle finanze. Da sempre la Commissione bilancio, quando c'è la soppressione del concerto con il suddetto Ministero, pone una condizione ai sensi dell'articolo 81. Chiedo pertanto che il Governo espunga il periodo «*conse-*

guentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: »e del Ministro dell'economia e delle finanze«».

È stato un parere tutto sommato abbastanza semplice.

Infine, a pagina 44 del maxiemendamento segnalo un mero errore materiale. Al comma 7-*ter*, alla lettera *a)* le parole «quanto a 150 milioni» devono essere sostituite con le altre «quanto a 260 milioni», mentre alla lettera *b)* le parole «quanto a 260 milioni» devono essere sostituite con le altre «quanto a 150 milioni». Si tratta di aspetti meramente tecnici che abbiamo osservato e che vanno corretti, lasciando perfettamente identico il resto del testo. Chiedo che il Governo assenta a queste richieste.

Vorrei fare infine due precisazioni.

La prima è che i colleghi potranno trovare dei riferimenti, nella relazione tecnica, agli articoli 18, commi 8-*bis* e 8-*ter*, all'articolo 18, comma 9-*ter*, all'articolo 25-*bis*, 29, comma 3-*bis*, e all'articolo 30-*sexies*, comma 2. Il motivo per cui non li ritroverete nel testo è che non sono stati inseriti, in quanto erano state già accettate le nostre osservazioni: il testo è già riformulato, ecco perché non trovate quella norma di cui all'articolo 18, comma 9-*ter*.

La seconda è che, *in limine* della Commissione bilancio, ci si rese conto che rispetto ad alcuni testi (non ricordo se due, tre o quattro) andava revocato il parere di onerosità su un emendamento. A quel punto, ce n'era un altro identico, anche se riguardava un altro ente, che però verteva sulla stessa questione, e pertanto revocammo entrambi i pareri di contrarietà ai sensi dell'articolo 81. Dopo di che, nella convulsione del momento, non si è compreso bene se la Commissione li avesse definitivamente approvati o avesse approvato uno di essi, come sembra, ma la nostra convinzione è che con riguardo ai due emendamenti, il 10.46 e il 29.26, il Presidente, che è un raffinato conoscitore della lingua latina, mi consentirà di dire che *simul stabunt, simul cadent*. È del tutto chiaro, infatti, che il nostro parere era identico su entrambi, pertanto o rimangono in piedi entrambi, o non rimane nessuno dei due. Poiché ne rimaneva uno soltanto dei due, chiedo che non ce ne sia nessuno. Mi dispiace, lo si rivedrà successivamente, ma ho chiesto al Governo, che mi aveva dato il suo assenso, di accogliere questa mia perorazione.

Detto questo, signor Presidente, colgo nuovamente l'occasione per ringraziare i colleghi perché ci hanno consentito di svolgere questo lavoro, in cui sono stati migliaia gli emendamenti visionati e centinaia quelli discussi, approvati o respinti e alla fine le riflessioni sono state solo queste che ho esposto e tutto sommato di non rilevante impegno finanziario.

Chiedo quindi che il Governo si pronunci su tali richieste. *(Applausi dal Gruppo NCD e delle senatrici Bencini e Bulgarelli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, recepisco le indicazioni illustrate dal presidente Azzollini.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei avrà capito sicuramente meglio di me che cosa stiamo votando, quale maxiemendamento. Il presidente Azzollini ha detto che o gli emendamenti 10.46 e 29.26 ci sono entrambi o nessuno dei due. È necessario avere una risposta, perché la Commissione e il Governo...

PRESIDENTE. Nessuno dei due. Se il quesito è questo glielo posso risolvere. Ma ha ragione: è meglio precisarlo. Grazie. Questo è un intervento sull'ordine dei lavori. Me ne compiaccio.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci si potrebbe divertire commentando il pasticcio del maxiemendamento presentato dal Governo ed elaborato, confezionato ed emendato dalla Commissione bilancio. Lo faccio notare come una lezione di stile per un Governo che pone la questione di fiducia presentando maxiemendamenti che devono essere rielaborati, però, avendo il Governo posto la questione di fiducia, sostanzialmente sposta l'attenzione dai contenuti del provvedimento ai contenuti del rapporto che esiste tra il Governo ed il Parlamento, in questo caso il Senato.

Quanto alla questione di fiducia e al Governo, come facciamo noi in questo momento a dare la fiducia ad un Presidente che ogni giorno minaccia lo scioglimento del Parlamento se non si assecondano le volontà del *Premier* del tutto – consentiteci – arbitrarie? Come si fa a dare la fiducia ad un Primo Ministro che si professa anticasta e fa di tutto per porre l'opinione pubblica contro le istituzioni e contro il Parlamento? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Come facciamo a dare la fiducia ad un Governo e ad un *Premier* che giorno dopo giorno, ripetendo falsità, pretende che una falsità ripetuta diventi quasi una verità e fa passare quest'Aula che lotta per diritti, sacrosanti diritti, e per la libertà d'espressione, come una Camera che difende privilegi e le proprie poltrone?

Come possiamo dare la fiducia ad un *Premier* di questa natura? Come possiamo dare la fiducia ad un *Premier* e capo di partito che, qualora in Commissione qualche libera voce si alza, contrastando i *desiderata* del *Premier* e capopartito, la elimina radicalmente spostando la persona, sollevandola e facendola decadere dal proprio ruolo? Come possiamo dare la fiducia ad un Governo che si lamenta con il Presidente del Senato che applica rigorosamente il Regolamento, perché vorrebbe impedire anche la libera espressione di voto, *ergo* non procedere, come previsto dal

Regolamento, con il voto a scrutinio segreto? Come possiamo dare la fiducia ad un Capo di Governo che, presentando le proprie linee guida sulla riforma, non vuole più la minima partecipazione dei cittadini? Non vuole che i cittadini partecipino all'elezione del Senato; non vuole minimamente che i cittadini partecipino all'elezione della Camera dei deputati con la quale deve per forza avere un rapporto fiduciario; non vuole i cittadini fra i piedi, neanche consentendo loro l'iniziativa legislativa popolare prevista dalla Costituzione o il *referendum* popolare, elevando le firme necessarie, sia per l'una che per l'altro, a numeri praticamente impossibili.

Come possiamo dare la fiducia ad un *Premier*, che è capo di partito, che ha già negoziato una seconda fase delle riforme, ossia quella del presidenzialismo? Come facciamo ad accettare, in sostanza, un Presidente eletto in modo diretto, che vorrà che le leggi vengano approvate nei tempi che egli stesso stabilirà, altrimenti il Parlamento perderà la possibilità di emendare e dovrà votare quella legge, punto e basta, senza partecipazione popolare, senza contrappesi, anzi con tutti i poteri aggiuntivi di previsione di controlli e di nomina di controllori che ha un Presidente eletto direttamente? Come fa un Parlamento ad affidare i pieni poteri ad un'unica persona pensando di rimanere ancora in un sistema democratico?

Noi ci siamo chiesti più di una volta se il *Premier* riesce a dire qualcosa senza fare propaganda, se riesce a dire qualcosa senza ripetere luoghi comuni. Siamo stufi di queste esternazioni da bambino, da *enfant prodige*, che è diventato fenomeno della politica italiana e magari vorrebbe esserlo anche per il prossimo semestre a livello europeo.

Come possiamo dare la fiducia ad un *Premier* che scrive una Costituzione con i piedi e pretende che il Parlamento la discuta e la vari dal 28 luglio all'8 agosto? Qualcuno si è chiesto se l'8 agosto sia una data particolare, un *totem* (è stato richiamato Nostradamus); nessuno capisce cosa voglia dire l'8 agosto. Stiamo parlando di una riforma che dovrebbe coinvolgere e di un partito che viene dalla storia della partecipazione. Qui, però, non si vuole partecipazione, non si vuole discussione, ma si vuole un testo approvato entro una data certa, che non ha alcun senso giacché questa riforma dovrebbe comunque aspettare quattro anni per entrare in vigore! Quale senso ha e quale fiducia possiamo dare a questo tipo di Governo?

Dovremmo dare la fiducia ad un *Premier* che vorrebbe fare il *Premier* a livello europeo e che l'unica frase celebre che gli abbiamo sentito pronunciare a livello europeo è: «*Now it's the time of lunch*». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Noi siamo ancora uomini e donne liberi, e non possiamo dare la fiducia a questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo sulla questione di fiducia os-

servando che siamo alla dodicesima richiesta di fiducia del Governo Renzi; era una prassi che veniva tanto criticata al Governo Berlusconi, ma mi pare che qualcuno su questo punto debba fare una riflessione.

Tale richiesta, in realtà, serve solo a mascherare la mancanza di volontà del Governo di confrontarsi con il Parlamento. Siamo di fronte ad un inutile ricorso alla decretazione d'urgenza e ad un'altrettanto inutile velocizzazione dei tempi per l'approvazione dei decreti. Se il presidente Renzi pensa di far passare il messaggio di efficienza del Governo, si sbaglia sicuramente. I dati economici purtroppo lo smentiscono, e le previsioni fatte dal Governo di una crescita dello 0,8 per cento sono assolutamente sbagliate. Avremo un PIL più basso, una crescita che si fermerà allo 0,2 per cento, vedremo crescere di conseguenza tutti i parametri legati al PIL, il *deficit* salirà oltre il 3 per cento e il debito pubblico, che non diminuisce, ad oltre il 135 per cento, e ciò sicuramente ci preoccupa. Allo stesso tempo, la spesa pubblica non è stata fermata e le annunciate misure di revisione non sono state nemmeno minimamente contemplate.

A questo punto il rischio di una manovra correttiva dei conti pubblici, essendo saltati tutti i parametri inseriti nel Documento di economia e finanza, diventa concreto e la risposta potrebbe essere quella di un'anticipazione della legge di stabilità del 2015, che ha il solo scopo di mascherare l'*impasse* in cui il Governo è venuto a trovarsi. La mancata crescita di quest'anno rischia ovviamente di riverberarsi anche sul 2015. A quel punto avremo l'Europa che ci richiamerà al rispetto dei parametri.

In questo stato di cose, il presidente Renzi pone la questione di fiducia su un provvedimento, quello del cosiddetto decreto competitività, che non contiene nemmeno una norma che possa servire nell'immediato a semplificare o a far crescere l'economia. Probabilmente diverse norme contenute nel decreto, al contrario, complicano ulteriormente la vita delle imprese, che già stanno soffrendo molto. Siamo di fronte ad un'arroganza nel confronto parlamentare che non ha sicuramente precedenti. Siamo di fronte ad una maggioranza che, essa stessa, è vittima dei tempi del *premier* Renzi. Contestiamo fortemente questo modo di porsi nel confronto parlamentare.

Un'osservazione spontanea. Spero che ogni collega legga il titolo del provvedimento, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea». Mi pare che una parte sia completamente scollegata dall'altra, incongruente, lontanissimo dai richiami della Corte costituzionale, che, qualche mese fa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto-legge n. 272 del 2005 sulle Olimpiadi invernali di Torino, che conteneva norme che regolavano la dispensazione degli stupefacenti in Italia: siamo di fronte ad una situazione analoga. Basta poco, basta un profano, qualsiasi cittadino italiano che legga il titolo per capire lo stato di confusione in cui naviga il Governo Renzi.

Vorrei concludere con un'osservazione. Il Primo Ministro ha iniziato la sua esperienza di Governo con uno *slogan* che tanto fa presa in queste giornate «l'Italia cambia verso». Da cittadino italiano, vorrei fare al manovratore una domanda sommessa: ma siamo sicuri che il verso sia giusto? *(Applausi della senatrice Pelino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervento affronterò un problema cui lei, Presidente, dovrà dare una risposta perché credo sia grave. Non entro nel merito della questione di fiducia, se siamo qui a dare la sedicesima o la diciassettesima fiducia, giacché questa è costituzionalmente prevista e il Presidente del Consiglio se ne può avvalere.

Prima però, quando ho chiesto quale maxiemendamento stiamo votando, l'ho fatto perché ne circolano due testi diversi, e glieli porto. Ci sono due maxiemendamenti nei quali alcuni emendamenti da essi recepiti sono stati tolti, e non adesso in Aula, ma in modo non corretto. Per cui qualcuno deve dare una spiegazione.

Inoltre, un maxiemendamento ha 63 pagine, l'altro ne ha 60. Quindi, bisognerebbe vedere che fine hanno fatto quelli che sono spariti. Mi riferisco soprattutto ad un mio emendamento, il 29.26, che recita (la data è del 23 luglio 2014) «è prevista una proroga al 31 dicembre 2015 della moratoria scaduta il 30 giugno 2014 delle azioni esecutive promosse dai creditori sulla società ferroviaria regionale della Campania. Si rappresenta che nulla osta al suo ulteriore corso». Inoltre, un maxiemendamento ha 63 pagine, l'altro ne ha 60. Quindi, bisognerebbe vedere che fine hanno fatto gli emendamenti che sono spariti. Mi riferisco, signor Presidente, soprattutto ad un mio emendamento, il 29.26, in ordine al quale la relazione tecnica del Ministero dell'economia e finanze del 23 luglio 2014, rilevando che si trattava di una proroga al 31 dicembre 2015 della moratoria scaduta il 30 giugno 2014 delle azioni esecutive promosse dai creditori sulla società ferroviaria regionale della Campania, esprimeva il nulla osta al suo ulteriore corso. Dice quindi il MEF che non ci sono problemi inerenti all'articolo 81 della Costituzione; lo dice il MEF: non ci sono costi.

Nel testo del maxiemendamento che ho io, e che le consegnerò, signor Presidente, a pagina 55 c'è scritto: «All'articolo 29 (...) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «»3-*bis.* All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: '30 giugno 2014'sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2015'».

Signor Presidente, ho in mano anche la relazione tecnica del MEF del 25 luglio, di oggi. Ebbene, in tale relazione – che lei può avere, signor Presidente, è negli uffici della 5ª Commissione – c'è scritto che il comma 3-*bis* (emendamento 29.26) contiene una disposizione che «non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi della

proroga di una disposizione già presente nell'ordinamento, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari negativi».

Signor Presidente, ho sentito il presidente Azzollini dire che o tutti e due gli emendamenti o 10.46 e 29.26 rimangono in piedi o nessuno dei due; solamente perché si sono dimenticati di prevedere la proroga per la Basilicata, si cancella anche quella per la Campania: ma dico, siamo matti? Questo è modo di governare e di rispettare le Regioni rispetto a problemi che vengono da lontano, da Giunte precedenti, da situazioni debitorie troppo grosse: una Regione non può pareggiare 4 miliardi in quattro anni sulla sanità e altri 6 miliardi sui contratti derivati (che sappiamo come sono stati fatti a Londra, in vario modo). La Regione era pronta ad onorare i suoi debiti ma aveva solamente bisogno di un ulteriore anno. L'esistenza di questo testo del maxiemendamento – che le consegno – è comprovata dalla relazione tecnica: la relazione tecnica dice che il Governo ha portato qui quel maxiemendamento e non un altro. Quindi, signor Presidente, chiedo che queste situazioni «alla Mandrake» siano corrette.

Voterò ovviamente contro il provvedimento perché è stata posta la fiducia: se non fosse stata posta la fiducia, quasi sicuramente avremmo dato il nostro voto favorevole, anche in considerazione dello sforzo fatto dalle Commissioni riunite, dove ho partecipato, che è stato abbastanza intenso. Queste sono le condizioni di governabilità e di intervento a favore degli interessi di diversi milioni di cittadini che vivono in una Regione; credo che i residenti campani non si meritino un trattamento come quello che gli ha riservato questo Governo, solo perché una Regione da 600.000 abitanti non è riuscita, perché disorganizzata, a proporre la proroga: la faremo la prossima volta, vivaddio!

È questa la serietà che noi rinfacciamo a questo Governo in questo momento anche se sappiamo che il Presidente del Consiglio e il sottosegretario Delrio erano d'accordo nel far approvare questa proroga, compresa quella relativa alla Regione Basilicata, ma per un mero disguido della Basilicata non si approva neanche quella della Campania. Questo non è rispettoso dei principi fondamentali della prima parte della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Barani, per quanto attiene al merito, ovviamente, non è la Presidenza che deve giudicare le valutazioni che ciascuno è libero di fare. Sul piano formale, noi facciamo riferimento al testo che è stato oggi presentato dal Governo. Non escludo che possano essere circolati, nei giorni scorsi, altri testi, questo è abbastanza usuale, ma il testo su cui si pone la fiducia è quello che è stato consegnato oggi e su cui poc'anzi il presidente Azzollini ha espresso il parere. Quanto alle altre valutazioni, lei le ha espresse ed è libero di farlo.

È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il Governo chiede la fiducia sul decreto competitività. Vorrei porre

l'accento proprio sulla parola «competitività». Questo Governo è ormai formato da persone che competono tra loro per emergere e, per farlo, utilizzano gli stessi metodi. I metodi sono: l'arroganza, la spocchiosità, la delegittimazione delle persone che hanno di fronte, il confondere governare e comandare, il confondere i ruoli istituzionali. I personalismi ed il culto della personalità li ha portati ovviamente il Presidente del Consiglio; per lui sono all'ordine del giorno.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 14,34)

(*Segue* BULGARELLI). In questi giorni, in Commissione, con il decreto in esame abbiamo assistito a comportamenti che confermano quanto sto dicendo e anche nei giorni precedenti, da parte del Presidente del Consiglio, abbiamo visto che cosa vuol dire quando qualcuno osa mettere in dubbio quello che lui dichiara.

Abbiamo iniziato con il Presidente del Consiglio che insulta i funzionari del Senato, solo perché si permettono di mettere in dubbio alcune coperture di un decreto a lui molto caro, quello degli 80 euro (il quale, a differenza da quanto dichiarato stamattina da De Vincenti durante le repliche, non ha assolutamente mosso l'economia italiana). Il Presidente del Consiglio ha insultato i funzionari istituzionali del Senato, ai quali ancora chiedo scusa per il comportamento gretto del Capo dell'Esecutivo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).* Se qualcuno ha veramente argomenti non entra sul piano personale ma risponde sugli argomenti; quando passa alle offese personali e allo sminuire le persone, vuol dire che gli argomenti sono terminati e questo non è un comportamento da Presidente del Consiglio.

Poi siamo passati sempre al Presidente del Consiglio che insulta i senatori. Senatori che stanno difendendo la Costituzione vengono aggrediti, sempre sul piano personale, ed insultati. Viene detta loro qualsiasi cosa, tanto basta delegittimare la persona che si ha di fronte! E questo è sempre il Presidente del Consiglio.

Per non parlare della ministra Boschi. Durante le repliche in quest'Aula per le riforme costituzionali la ministra Boschi non entra nel merito delle riforme, ma, anche lei, cerca di sminuire le persone che ha di fronte, quelle che non la pensano come lei. È sempre il comportamento tipico di cui parlavo prima: chi non ha argomenti, passa all'attacco sul piano personale. Complimenti veramente: persone che ricoprono ruoli istituzionali così importanti non hanno alcun argomento per difendere i provvedimenti che portano in Aula.

Un altro piccolo appunto sulla Ministra; volevo dirglielo quando c'era, ma purtroppo nei giorni scorsi non sono riuscita ad intervenire. Si

rasenta veramente il ridicolo quando una Ministra del Governo, sia in Commissione che in Aula, dice di parlare «a titolo personale». Una Ministra non può parlare a titolo personale: se sei un Ministro parli a nome del Governo. Se per voi il Governo è solo Renzi, bisogna che lasciate agire solo Renzi e non venire qui e dire di parlare a titolo personale. Non si può avere un ruolo istituzionale e parlare a titolo personale, se no si sta a casa, non si viene qui in Aula.

Passiamo poi al sottosegretario Scalfarotto che, giorni fa, è passato in Commissione bilancio pretendendo che essa finisse di esprimere tutti i pareri sugli emendamenti che stavano discutendo in Commissione: non chiedendo, ma pretendendo e offendendo sia il Presidente della Commissione sia tutti i componenti della Commissione bilancio che stavano lavorando su quel provvedimento, dando per scontato che fossimo lì a far niente e che volessimo anche in questo caso non portare a termine il nostro lavoro. Anche questo fa sempre parte di quei comportamenti assolutamente non adatti a ruoli istituzionali.

Non parliamo poi del Presidente della 13ª Commissione. L'altra notte in Commissione sono successe le cose più becere. A un certo punto, il Presidente della Commissione ha chiesto a un senatore, più volte, di ritirare un emendamento; al suo rifiuto, il Presidente della 13ª Commissione gli ha addirittura comunicato che tanto il suo emendamento sarebbe stato dichiarato inammissibile. Vi sembra un comportamento giusto ed adeguato ad un Presidente di una Commissione? A me non sembra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È vero che la decisione di rendere gli emendamenti inammissibili è insindacabile, ma è anche vero che se l'inammissibilità viene decisa solo perché l'emendamento non viene ritirato la trovo veramente fuori luogo. Ma sicuramente sarò io a sbagliarmi.

Arriviamo poi alla confusione dei ruoli istituzionali, di cui parlavo prima. In quest'Aula il presidente Grasso... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signora Presidente, le chiedo ancora un solo minuto.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, le chiedo scusa, non mi ero accorta che stava concludendo.

BULGARELLI *(M5S)*. Cortesemente, può dirmi quanto tempo mi resta?

PRESIDENTE. Le concedo un altro minuto, ma il suo tempo in realtà sarebbe esaurito.

BULGARELLI *(M5S)*. Stavo parlando della confusione dei ruoli istituzionali. Il presidente Grasso ha permesso l'armonizzazione dei tempi in quest'Aula per quanto riguarda le riforme costituzionali. Non ci potevo credere. Poi ieri ho sentito il presidente Zanda dire in quest'Aula che non voleva contingentare i tempi. Il presidente Zanda non voleva contingentare i tempi? Ma non è certo compito suo stabilire se i tempi possono o

non possono essere contingentati! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo ricordo sia al presidente Zanda sia al presidente Grasso, che si è piegato alla «DC». A me dispiace molto che con questo tipo di *forma mentis* voi andrete ad affrontare le riforme istituzionali e costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Gruppo Per le autonomie per darmi la possibilità di intervenire sulla fiducia ben sapendo che io non rappresenterò l'indirizzo politico del Gruppo su questo voto di fiducia.

Benché siamo in sede di fiducia, mi permetto di intervenire su un singolo comma, l'ex comma 8 dell'articolo 4 del decreto in esame. Sulla base di questo comma vorrei spiegarvi perché, a mio avviso, anche una singola norma possa essere paradigmatica di un modo di legiferare che a me sembra contraddittorio con gli obiettivi promessi dal decreto e anche, a mio sommesso parere, antiscientifico.

Premetto che anche secondo me il testo del decreto è stato notevolmente migliorato dal lavoro dei Senato. Pertanto ringrazio i colleghi senatori e i relatori, ma anche la Commissione sanità che, come ha ricordato stamani il senatore Dalla Zuanna ha proposto un emendamento, poi accolto, che elimina la pena della reclusione per chi pratica legittimamente la libertà d'impresa. Ma nell'ex comma 8 dell'articolo 4, restano sanzioni pesanti, che a mio avviso criminalizzano chi legittimamente vuole coltivare piante OGM autorizzate. Vorrei quindi spiegarvi in quattro punti perché questo comma, invece di promuoverla, secondo me va contro la competitività italiana.

II primo punto: il comma sanziona gli agricoltori che seminano piante OGM. Nel farlo sanziona non solo chi pianta OGM non autorizzati (come è giusto che sia), ma anche chi pianta gli OGM autorizzati al commercio con legge europea, che l'Italia è tenuta a rispettare. Quindi il comma dice no a una pianta Ogm autorizzata alla coltivazione in tutta Europa, l'unica: il mais OGM del tipo Bt. Quindi, parlo solo di questa varietà di mais, perché voglio usarlo come esempio paradigmatico. Sicuramente è una varietà tecnologicamente anche superata, che proteggendosi dall'attacco di dannosi parassiti evita l'uso di insetticidi tossici per l'uomo, gli animali e l'ambiente. È difficile, cari colleghi, avere l'approvazione con legge europea di una pianta Ogm, perché i controlli sono giustamente severi ed eseguiti da un'agenzia autorevole come l'EFSA *(European food safety Authority)*. Ebbene, fino a cinque giorni fa la quota di suolo italiano coltivato a mais Bt, ufficialmente, era pari a un campo di calcio. È stata distrutta con il dispiegamento di ingenti Forze dell'ordine e costi per lo Stato. La contraddizione sta nel fatto che buona parte di quello stesso mais noi lo importiamo, cioè buona parte di quei 4 milioni di tonnellate, oltre a tutta la soia o il cotone, è OGM. Quindi, non capisco

quale sia il vantaggio competitivo di sanzionare chi coltiva quel mais OGM che importiamo. È oggettivamente un controsenso.

Passo alla seconda ragione. A me sembra oggettivamente un controsenso, anche dal punto di vista economico. Infatti, nemmeno per il futuro il decreto-legge mi pare metta i nostri coltivatori nella condizione di avere un recupero di competitività per ciò che riguarda la resa per ettaro di quel mais. Per fare un paragone concreto e citando fonti come Eurostat ed ISTAT, elaborati da Dario Frisio dell'Università di Milano, la Spagna, nel 1995, prima di coltivare OGM, aveva una resa che era del 20 per cento inferiore alla nostra. Oggi la resa della Spagna, che coltiva per un terzo del suo terreno OGM, è superiore alla nostra del 41 per cento. Oggi noi produciamo 78 quintali per ettaro, a fronte dei 110 della Spagna. Oltre a questa minor produttività, noi spendiamo ogni anno più di 2 miliardi di euro per procurarci mangimi OGM dall'estero. Cioè, invece di dare questi soldi ai nostri agricoltori, li diamo alle aziende agricole straniere.

Alcuni economisti mi hanno fatto avere i loro calcoli, che dimostrano che spenderemo in questo modo due terzi della valuta che dovrebbe entrare vendendo all'estero tutti i nostri più prestigiosi prosciutti e formaggi prodotti dai grandi consorzi di tutela. A me sembra difficile sostenere che si possa commerciare meglio vantandosi del fatto che prosciutti o formaggi sono prodotti in una Nazione che non coltiva piante OGM, ma che alimenta, con mangimi OGM importati, tutto il parco zootecnico che li genera.

Il terzo punto su cui richiamo la vostra attenzione è il comma che sanziona la libertà delle nostre imprese agricole e, quindi, non ne favorisce la competitività, ostacolando anzi investimenti in innovazioni su terreni di proprietà con OGM ovviamente autorizzati, impedendo loro di fare ciò che le imprese agricole, per esempio spagnole, realizzano con successo.

Il quarto argomento è di natura giuridica. Ammetto che ho dovuto rileggere il comma 8 dell'articolo 4 molte volte e farmelo spiegare anche di più, perché faticavo a capirne la costruzione. Il comma, nonostante quanto dica il Governo, non introduce affatto delle sanzioni per chi viola i divieti previsti dal regolamento europeo n. 178 del 2002, ma prevede sanzioni per chi viola dei divieti nazionali alla coltivazione, che sappiamo, in base al citato regolamento, i singoli Stati possono introdurre, ma solo in via cautelare. Ma se pensiamo al mais Bt, quello che citavo prima, di fatto l'unico autorizzato, può qualcuno spiegarmi cosa significhi un divieto cautelare rispetto ad un OGM già autorizzato a livello europeo? Proprio non capisco. Insomma, in questo decreto-legge il comma anti-OGM spunta nell'articolo dedicato alle mozzarelle. In realtà, mi sembra che quel comma sia contro gli agricoltori friulani, che hanno osato rompere pubblicamente un tabù, piantando l'unica pianta OGM autorizzata per legge europea. Legge, quella europea, contro la quale l'Italia vorrebbe andare con leggi regionali che puniscono quegli agricoltori, senza che quelle stesse leggi regionali siano mai state notificate in Europa. Quindi, ci sono leggi

regionali non notificate in Europa e, pertanto, fuori legge. Chiedo a voi: possibile sia davvero così?

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Cattaneo.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ho quasi finito.

Quei campi in Friuli, con la norma oggi richiamata, sono stati distrutti e d'ora in poi si vogliono aggiungere anche sanzioni per bloccare la coltivazione di ciò che importiamo pagando. Quel mais è andato all'incenerimento. Credo non vi sia immagine più simbolica di un rogo per rappresentare cosa c'è a monte. Bruciare conoscenza significa bruciare d'ignoranza: quei campi potevano dare dei dati all'Italia e un Ministro proteggerli per capire e verificare i numeri che stavano raccogliendo sulla biodiversità, sulla resa e sulla possibilità di coesistenza tra vari tipi di agricoltura, dati che magari dimostrano solo ciò che altri Paesi che usano OGM hanno già verificato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Susta).*

Sulla base di questi quattro argomenti, io concludo che il comma in questione non dovrebbe essere parte integrante di un decreto che vuol richiamare il concetto di competitività: si va in direzione opposta e ciò non mi trova d'accordo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Ovviamente, mi son chiesta il perché di questo comma: credo ci sia un estremo bisogno di riforme in questo Paese, ma la prima da fare è una riforma virtuale, che parta dalla consapevolezza di tutti che in questo Paese c'è un estremo bisogno di vero, in ogni ambito, e di solida cultura.

Mi rendo conto che il tema OGM susciti sensibilità diverse e posizioni contrapposte: non si può essere superficiali in niente.

Signora Presidente, vorrei lasciare agli atti la parte restante delle mie riflessioni, se sono autorizzata a farlo.

PRESIDENTE. Sì, senz'altro, senatrice.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. E ora concludo davvero, ricordando che da cinque mesi l'Italia è sotto procedura d'infrazione.

Per tutti questi motivi e non senza qualche dubbio, ero intenzionata ad esprimere un voto di astensione alla richiesta di fiducia posta dal Governo, ben sapendo cosa l'astensione significhi in quest'Aula. Dopo la variazione apportata al comma, che ha eliminato la reclusione per chi coltiva piante OGM autorizzate, ho deciso di non partecipare al voto di fiducia. *(Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e dei senatori Barani, Giovanardi, Sangalli e Susta).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia.

FUCKSIA *(M5S)*. Signora Presidente, vista l'apposizione della questione di fiducia, che fa decadere tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno collegati al testo, chiedo al Governo, in sede di recepimento del maxiemendamento di Commissione, che prevede per il tema «richiami vivi» la presentazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi, di considerare con grande attenzione tutte le prescrizioni previste dagli emendamenti 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11 e 16.22, per chiudere la procedura d'infrazione europea.

Chiedo poi in particolare di impegnarsi a vietare l'utilizzo di animali di qualsiasi specie, sia selvatica che di allevamento, come richiamo vivo, prevedendo anche opportune sanzioni per tutti i contravventori. Chiedo di obbligare altresì gli attuali possessori di uccelli utilizzati oggi come richiamo vivo alla loro consegna ai centri di recupero per la fauna selvatica.

Sarebbe stato sicuramente approvato a maggioranza, se fosse giunto in Aula, il contenuto degli otto emendamenti presentati a tutela del rispetto degli uccelli e della sensibilità acquisita dalle persone nei confronti degli animali in questi ultimi anni (i quali, lo ricordo, hanno ricevuto il riconoscimento giuridico di esseri senzienti). Questi emendamenti, infatti, sono stati sottoscritti da parte di oltre 40 senatori ed è stato espresso sconcerto da molti altri, posizionati in tutto l'emiciclo (dal Movimento cinque Stelle al completo a molti dei partiti PD, Misto-SEL, Forza Italia, NCD ed altri). Ricordo ed apprezzo l'impegno in particolare delle senatrici Cirinnà, Granaiola e De Petris.

Il decreto competitività, oltre che grande opportunità per definire importanti misure per il rilancio economico e culturale del Paese, poteva essere anche un'occasione per dimostrarne la civiltà. Il Senato, invece – in una lunga notte, in cui non sono stati contati i voti dati dalle mani alzate agli emendamenti, che spesso non sono stati neanche guardati, se non con una fretta assoluta – ha approvato, con 22 voti a favore e 18 contrari, il testo del Governo. Quest'ultimo consente ancora la cattura e l'utilizzo dei piccoli uccelli migratori come richiami vivi, nonostante le richieste contrarie dell'Europa e delle centinaia di migliaia di cittadini che in queste settimane hanno sottoscritto le petizioni e testimoniato la loro indignazione a Governo e politica. A nulla sono servite le 50.000 firme consegnate al Parlamento dalla LIPU per cancellare questa pratica cruenta e aberrante.

Oggi non facciamo un passo avanti, ma partiamo per il semestre europeo con il piede sbagliato, inciampando non sui sassi che metteremo sui binari del treno della vergognosa riforma costituzionale, ma sull'ennesimo cartellino rosso di richiamo (che non è dei suddetti uccelli, ma dell'Europa). Faremo la solita figura di coloro che si piegano alle *lobby*, quando non delle banche, degli istinti primordiali ed efferati, che comunque consentono voti.

Inoltre – aggiungo – in Commissione avevamo presentato un emendamento soppressivo delle disposizioni che consentono il rilascio della VIA *ex post*. Ne avevamo presentato uno identico a quello del PD: naturalmente quello del Movimento 5 Stelle è stato respinto, mentre quello del

PD è stato invece approvato. Siamo contenti comunque per questa vittoria; le vittorie sono belle anche quando hanno molti padri. *(Applausi della senatrice Bulgarelli).* A noi non interessano né i padri biologici né quelli putativi e quindi abbiamo, con decisione salomonica, piuttosto che rischiato di non far inserire questo emendamento, ceduto il nostro «figlio» volentieri al PD, che invece si fa bello con i solidali giornalai insistendo nel sottolineare meriti, quando invece si è solo sottratto a una magra figura scoperta già sul nascere. Siamo contenti comunque di questa misura, ma ci preoccupiamo di quello che sarà previsto nel decreto attuativo, perché sappiamo che il diavolo si annida nei particolari e cha la differenza la fanno i contenuti, non i titoli. Ma non si pensi che abbasseremo la guardia; vigileremo e vi scriveremo via *e-mail*, chiedendovi conto del contenuto del decreto attuativo che seguirà e di come le Regioni metteranno il proprio, ovviamente. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Cirinnà).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente, questo provvedimento – come ricordava anche il presidente Azzollini – è stato ampiamente discusso in Commissione. Il testo del Governo, con il maxiemendamento, recupera interamente il grande lavoro fatto in Commissione. A tutti, relatori e membri delle Commissioni, va il nostro ringraziamento. Certamente noi voteremo a favore della fiducia al Governo, anche perché crediamo che gli auspici contenuti nella replica del vice ministro De Vincenti siano davvero concreti e possano essere realizzati.

Questo decreto contiene certamente degli importanti punti in materia di semplificazione e in materia di aiuto alla competitività del nostro sistema, anche se contiene delle criticità. Io condivido sostanzialmente nel merito gli ultimi due interventi e li ho anche condivisi in sede di Commissioni riunite, avendo firmato e proposto l'emendamento che ha tolto la detenzione in carcere per chi coltiva OGM e avendo anche votato a favore delle norme anticaccia, che sono state ricordate un attimo fa dalla senatrice Fucksia. Ma certamente queste questioni non toccano la validità complessiva di un provvedimento che ci auguriamo possa davvero raggiungere gli obiettivi che soprattutto il presidente Mucchetti ci ricordava.

Non possiamo però non sottolineare, nel ribadire il voto favorevole a questo decreto, che comunque occorre rivedere le modalità con le quali

affrontiamo le grandi questioni economiche e sociali del Paese, anche dal punto di vista della procedura legislativa. In altri momenti, forse, autorevoli esponenti della stampa e della cultura avrebbero sottolineato la disomogeneità oggettiva di un decreto come questo, che contiene così tante materie che necessiterebbero forse di momenti più semplificati, per consentire un migliore lavoro e una maggiore efficace nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Con questo auspicio, che comunque è legato a modalità di legiferazione sulle quali dovremo riflettere, accanto e parallelamente alle riforme costituzionali di più ampia portata, non può certo mancare un voto favorevole da parte di Scelta Civica verso un provvedimento che ci auguriamo davvero possa servire al rilancio economico, come auspicato da tutti qua dentro, parallelamente al percorso di riforma costituzionale. *(Applausi del senatore Russo).*

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere un testo che ha visto impegnate le due Commissioni, industria e ambiente, in un lavoro assiduo e stringente, sia in ragione della natura ampia e diversificata del provvedimento, già evidenziata da molti colleghi, sia in ragione dei tempi di lavoro, che sono stati necessariamente strettissimi, anche per raggiungere una conclusione tale da consentire l'agevole esame alla Camera.

Il testo è cresciuto attraverso il lavoro delle Commissioni, che hanno saputo trovare risposte concrete alle molte criticità lasciate aperte dal testo originario, individuando stimoli positivi che non facessero ricadere le soluzioni immaginate nell'alveo delle solite e poco funzionali strategie, ma andassero a ricavare nuove ipotesi e nuovi interventi.

Abbiamo assistito, direi, anche ad una evoluzione politica nel lavoro di confronto con il quale si è cercato, pur con poche risorse, di dare risposte significative ed efficaci. E questo merito, insieme all'impegno profuso da tutti, credo che vada riconosciuto.

Certo, non possiamo nascondere che si poteva fare di più. Ma va segnalata la circostanza, assolutamente non secondaria, del fatto che un tale lavoro si è sovrapposto a quello che quest'Aula stava conducendo sulla riforma costituzionale, che di fatto ha determinato un serio limite operativo costringendoci a stringere notevolmente i nostri tempi e a sacrificare il lavoro di Commissione, nonostante le sedute ripetute, lunghe e – per usare un termine del mio presidente e collega Marinello – quasi «angoscianti». E tutti voi sapete quanto questo sia stato impegnativo.

Desidero quindi rivolgere un profondo ringraziamento, in questa sede, ai relatori, a tutti i colleghi delle Commissioni industria e ambiente, ai referenti di Governo, che hanno avviato una collaborazione veramente proficua con tutti, maggioranza e opposizione. E ringrazio profondamente i

funzionari delle Commissioni che, con grande competenza e professionalità, ci hanno permesso di approdare oggi in Aula.

Entrando nel merito del provvedimento, accennavo alla varietà delle questioni affrontate. Il testo che stiamo per votare interviene, infatti, su un ventaglio molto vasto di questioni che riguardano, in primo luogo, il sostegno al settore agricolo e agroalimentare, ma che si allargano, solo per citarne alcune, dalla promozione del *made in Italy* all'efficientamento energetico nell'edilizia scolastica, alle misure di prevenzione del rischio idrogeologico, alla rimodulazione degli incentivi nel settore energetico e molto, molto altro.

Un tipico decreto *omnibus*, che speravamo di non dover più affrontare, che ha richiesto un lavoro consistente e responsabile di analisi e approfondimento, ma che comunque ha avuto delle direttrici chiare, puntando su semplificazione e trasparenza, in una chiave di sostegno alle imprese in diversi ambiti che vanno, appunto, dall'agroalimentare all'ambiente, al trasporto, all'energia, con interventi improntati ad alimentare le possibilità di fare impresa, e impresa di qualità, creando occupazione, attraverso un maggiore accesso ai fondi e alle fonti di finanziamento.

Vale la pena di soffermarsi, almeno a grandi linee, sulla portata di alcune delle misure delineate, frutto del confronto assiduo tra parlamentari, relatori e Governo. Quest'ultimo – va ribadito – ha saputo accogliere numerose proposte emendative finalizzate ad un miglioramento del testo originale, mantenendo un'apertura che ci ha permesso di individuare soluzioni a volte creative ed efficaci.

Con riferimento alle misure riguardanti l'imprenditoria nell'agroalimentare si è voluto intervenire agevolando, in primo luogo, il rapporto tra aziende e autorità in merito alle comunicazioni, alla modulistica e agli obblighi relativi al fascicolo aziendale, introducendo misure semplificative per le aziende, soprattutto piccole e medie, per risolvere le tante criticità che spesso condizionano, sul versante burocratico, gli operatori del settore vitivinicolo, enologico, lattiero-caseario e del commercio dell'olio. Si tratta di un settore con forti potenzialità per la crescita e l'immagine stessa del nostro Paese.

Una menzione, in questo senso, meritano senz'altro le disposizioni finalizzate a promuovere il *made in Italy*, l'imprenditoria giovanile e le reti di imprese, con un *focus* sulla produzione di qualità, attraverso la predisposizione di appositi finanziamenti e crediti di imposta, in riferimento ai quali è stata ampliata la platea di soggetti beneficiari, per includere anche le cooperative e i consorzi di produzione, introducendo anche chiarimenti e specifiche in relazione all'uso delle denominazioni di origine (come DOP, DOC, DOCG), che consentano una effettiva promozione del *made in Italy*, e migliorando gli strumenti di tutela della qualità e dell'eccellenza nelle produzioni, di cui il nostro Paese è indiscusso portatore. Un caso tra gli altri, in questo senso, sono le disposizioni sulla mozzarella di bufala campana DOP.

Le misure sull'agroalimentare mostrano la linea con cui si è inteso intervenire anche sulle altre materie contemplate dal provvedimento, an-

dando incontro alle esigenze dell'imprenditoria anche e soprattutto per semplificare l'azione e il confronto utenti-amministrazione, nonché per armonizzare molte questioni critiche sul versante operativo, come nel caso degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, per i quali il Governo ha accolto misure tese a superare diverse criticità. Per fare solo un paio di esempi, con l'emendamento 13.116 si è voluto fugare ogni incertezza interpretativa in ordine alla corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da voce cosiddetta speculare; invece, con l'emendamento 13.82 – anch'esso accolto dal Governo – si è richiesto che la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rispondesse a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La ragionevolezza e il buon senso con cui si è modificato, in questi punti, il testo originario, sono gli stessi con i quali si è inteso affrontare la questione dell'anatocismo bancario derivante dall'articolo 31, accogliendo emendamenti di soppressione trasversalmente condivisi. Analogo discorso ha portato all'approvazione di alcuni correttivi in tema di informazioni creditizie, affinché i cittadini, una volta regolarizzata la propria situazione creditizia, vedano positivamente riconosciuta tale rettifica.

Infine – mi avvio a concludere – un lavoro intenso e rilevante di confronto è stato portato avanti sulle questioni legate alle fonti rinnovabili e agli incentivi, un punto sicuramente complesso del provvedimento che, non a caso, porta il nome di «spalma incentivi»; si tratta di un provvedimento complesso per la portata economica delle questioni trattate, ma anche per la difficoltà di armonizzare, nella rimodulazione, l'annoso problema del peso degli incentivi in bolletta con le esigenze delle filiere coinvolte, per scongiurare il rischio che i comparti coinvolti vedessero completamente inibita la propria capacità produttiva.

Su tale frangente si sono dovute cercare delle mediazioni perché l'originaria formulazione degli articoli 24, 25 e 26 risultava alquanto critica e penalizzante per gli impianti coinvolti, anche e soprattutto per quelle tipologie sostenibili di eccellenza, nell'ambito dell'efficienza energetica, come i sistemi efficienti di utenza (SEU).

A tal proposito, voglio fare solo un inciso per evidenziare che molto ancora si può e si deve fare per radicare nel nostro Paese una più completa e corretta *vision* sull'efficienza energetica; una *vision* centrata sulla promozione dell'autoproduttore e su una revisione della disciplina sugli oneri generali e di sistema anche in vista degli obiettivi del pacchetto clima-energia 20-20-20.

Tornando al testo, allo stato attuale si sono dovute trovare delle mediazioni. Un buon compromesso credo si sia raggiunto per l'articolo 26, con la rimodulazione delle quote percentuali delle riduzioni, formulata nell'emendamento dei relatori 26.100. Sull'articolo 24, invece, si poteva fare di più, ma è pur vero che dovevamo confrontarci con una carenza di risorse, una coperta troppo corta alla quale abbiamo dovuto adeguarci, senza però rassegnarci alle soluzioni di comodo, ma cercando nel confronto soluzioni creative.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

DI BIAGIO *(PI)*. Sicuramente ogni riflessione riguardo alle materie connesse con il provvedimento in esame, meritevoli di ulteriori interventi, rimane per noi come obiettivo di ulteriore approfondimento, confronto e lavoro; tuttavia ritengo – e lo voglio ribadire in questa sede – che il lavoro fatto sul provvedimento in esame abbia un significato molto forte.

Per questo, mi avvio alla conclusione, signora Presidente, auspicando che il meritevole e costruttivo atteggiamento di confronto di cui si è data prova nelle Commissioni possa diventare una prassi consolidata in questo Senato, dove purtroppo alla sarabanda da circo a cui alcune forse d'opposizione ci hanno abituato, dando peraltro la sintesi del niente della loro rappresentanza, noi, con fermezza e con amore per il nostro Paese, abbiamo dato un contributo alla buona politica. Concludo evidenziando il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi PI e PD e del senatore Susta).*

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, senatrici, senatori, la conversione del decreto n. 91 del 2014, con il disegno di legge n. 1541 che ci apprestiamo ad approvare, dà la possibilità di intervenire in modo significativo in alcuni settori delicati della nostra amministrazione.

Si tratta di un provvedimento cosiddetto *omnibus* e io vorrei invece sottolineare l'aspetto positivo che vedo ogni tanto in questi provvedimenti, che permettono proprio di dare una risposta rapida a delle domande che naturalmente i cittadini pongono. Credo quindi che in questo periodo di crisi particolare noi dobbiamo essere quanto più celeri possibile.

Questo disegno di legge, come è già stato detto in diversi interventi, contiene disposizioni urgenti per il settore agricolo, per la tutela dell'ambiente, per l'efficientamento energetico nell'edilizia scolastica, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese e tanti altri punti che non sto qui ad elencare.

Non potendomi soffermare nell'analisi di tutti i punti e di tutti i settori che va a toccare questo provvedimento, vorrei fare solo alcune riflessioni in particolare in materia di agricoltura.

Vorrei proprio sottolineare come l'impostazione del provvedimento, che tende a ridurre e a razionalizzare i controlli sulle imprese agricole, istituzionalizzando peraltro il registro unico e potenziando l'istituto della diffida nel settore agroalimentare, dà soddisfazione e risposta a tutto questo settore.

Mi soffermo poi su questo punto proprio perché il tema dei controlli nell'ambito delle aziende agricole è un aspetto molto sentito e delicato,

infatti troppo spesso sentiamo gli agricoltori e gli allevatori, in particolare delle zone montane, lamentarsi di eccessi di controlli e di passaggi dei più svariati enti. Pensate che nel solo campo veterinario ci sono tre settori diversi: la sanità animale, l'igiene degli alimenti e il benessere animale, i cui responsabili periodicamente visitano le aziende per controllare e verificare il rispetto delle varie normative. Ricordo che si tratta quasi sempre di normative che derivano da regolamenti CE, con il risultato di rendere la vita quasi impossibile a chi cerca di condurre la propria azienda secondo le regole, onestamente e secondo il buonsenso.

Va benissimo quindi questo provvedimento, che è un concreto passo avanti verso la sburocratizzazione.

Proprio sul capitolo dell'agricoltura, il nostro Gruppo ha presentato diversi emendamenti, poi approvati, con l'intento di migliorare la vita, con questo testo di legge, appunto di coloro che continuano a portare avanti in montagna l'attività dell'agricoltura, che ormai è diventata coraggiosa e quasi eroica. Mi riferisco a misure relative al settore vitivinicolo, laddove siamo riusciti ad introdurre con degli emendamenti norme che vanno a valorizzare la qualità e la tutela delle piccole aziende di montagna o nell'ambito agropastorale, con facilitazioni per quanto riguarda la pastorizia e la transumanza.

Esprimo soddisfazione anche per l'approvazione di proposte emendative importanti, come quella sul Passo dello Stelvio e nell'ambito del trasporto merci ferroviario, quindi migliorando la viabilità nell'ambito dei passi alpini.

Ci sono poi interventi particolarmente delicati, che sono già stati segnalati prima, come quelli che modificano le tariffe incentivanti la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici. Credo che in Commissione sia stato fatto un buon lavoro da questo punto di vista per migliorare il provvedimento, che è comunque molto delicato.

Ci sarebbero da citare ancora tanti altri punti che sono stati toccati da questo provvedimento, ma visto il poco tempo a disposizione mi fermerò qui.

Vorrei però fare un ringraziamento particolare ai vice ministri Olivero e De Vincenti, ai sottosegretari Degani, sempre presente in 13ª Commissione, e Scalfarotto, ai presidenti delle Commissioni 13ª e 10ª, Marinello e Mucchetti, proprio per la loro sensibilità verso le necessità della montagna.

Con questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le autonomie, PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, ovviamente io non darò la fiducia anche perché credo che in questo decreto-legge sulla competitività si doveva fare di più e meglio. In che senso?

Perché facciamo questi decreti-legge? Perché dobbiamo mettere in condizione i nostri imprenditori, le nostre imprese, l'Italia tutta, di essere competitivi in campo europeo (quindi, ci voleva più coraggio nei confronti dell'Europa) e in campo internazionale. Per fare cosa? Qual è il fine ultimo? Il lavoro, lo sviluppo! Dobbiamo creare lavoro. Il dato relativo alla disoccupazione pari al 13 per cento (quella giovanile ormai ha superato il 45 per cento) ci dimostra il fallimento. Dobbiamo sforzarci di creare lavoro; solo con il lavoro si crea sviluppo.

In questi giorni stiamo parlando della nostra Carta costituzionale. Ebbene, i Padri e le Madri costituenti ben avevano colto che era necessario, con una filosofia che si rifà un po' alla la nostra fede nazionale riprendendo un passo del «Padre nostro» con la simbologia «dacci oggi il nostro pane quotidiano». Ma non il pane in senso stretto, ma il lavoro. Non dobbiamo chiedere il reddito di cittadinanza; dobbiamo chiedere il lavoro di cittadinanza.

Dall'articolo 1 in cui si dice che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», all'articolo 4 in cui si legge che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»: è su questo che dobbiamo batterci, non su altri campi.

Avete sentito prima la senatrice Cattaneo che avete costretto a non partecipare al voto la giusta lezione che vi ha dato in un campo così importante? Non sto a ripeterla perché l'ho condivisa appieno, come ho condiviso l'intervento che ha fatto sulle riforme costituzionali, oltre quello relativo alla ricerca sempre in occasione dell'esame delle riforme costituzionali.

È su questo che dobbiamo compiere uno sforzo, non fare gli inutili dibattiti che ho sentito anche oggi. Ascoltando degli interventi che arrivavano dal Partito Democratico mi è venuto da fare un paragone e mi sono detto: sta a vedere che il Governo Renzi cade, come nella famosa trasmissione televisiva di Mike Buongiorno fece una concorrente, sull'uccello. Oggi ho sentito interventi sugli usignoli e sui passerotti: ma ai cittadini questo interessa relativamente; a loro interessa che ci impegniamo sul lavoro e basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Vogliono questo, non vogliono nient'altro.

Noi, come opposizione, cerchiamo di darvi una mano, ma nell'intervento precedente vi ho dimostrato come, sull'onda di interessi che non capisco, si tende a non ascoltare chi vuol dare una mano. Avere una Nazione divisa e impoverita non è interesse di nessuno. Non dobbiamo fare come quei principi tedeschi che nel 1700, sempre l'uno contro l'altro, hanno affamato il popolo e poi hanno cercato di mettersi d'accordo. Accordo che hanno fatto anche adesso perché la Merkel non sta governando da sola; loro veramente cercano, con la grande coalizione, di portare avanti gli in-

teressi della Germania, ovviamente a scapito di tutte le altre Nazioni, compresa la nostra. Me è ovvio, questo.

Se non siamo in grado di capire che bisogna intervenire sui parametri di Maastricht significa che abbiamo al Governo qualcuno che non è in grado di intendere e di volere. Senza ritoccare quei parametri non ci potrà essere sviluppo e competitività.

Ovviamente sviluppo e competitività si devono avere in tutti i campi. Il Governo ci ha dato due mesi per la riforma della giustizia in dodici punti, ripresa anche oggi alla cerimonia del Ventaglio con i giornalisti dal presidente Grasso. Infatti, con la giustizia che abbiamo – parlo soprattutto di quella civile – non c'è competitività, non si viene a investire in Italia. È possibile che nel 2013 la Spagna abbia portato 44 miliardi di investimenti e l'Italia solamente 11? Sanno che la nostra burocrazia asfissia.

Lo stesso discorso vale ovviamente anche per la medicina difensiva negli ospedali, per la mancanza di riforme, ma dobbiamo riuscire a riportare la sanità a livello centrale: non possiamo avere 20 sistemi sanitari diversi. Ciò vale anche per la Protezione civile, perché abbiamo 20 Protezioni civili diverse.

Allora, forte di questo, io stesso ho cercato di impegnarmi per arricchire il provvedimento sulla competitività. Ho cercato di portare – come ho già evidenziato – la volontà del commissario, che è un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, su quel famoso emendamento relativo ai piani di rientro della Regione Campania, concordato con il sottosegretario Delrio e ovviamente con il Presidente del Consiglio. Il monitoraggio di questo piano di rientro viene effettuato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; tutti e tre, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Campania, cercano di far rientrare quei 700 milioni e, quindi, cercano di impedire che si crei un danno erariale e che intervenga la Corte dei conti.

La Corte dei conti su chi interverrà adesso? Interverrà sul Governo, che non ha voluto riconoscere la bollinatura rossa obbligatoria del Ministero dell'economia e delle finanze sull'emendamento che poi è sparito dal decreto-legge.

Per tali motivi, onorevoli colleghi, dobbiamo sforzarci di fare le riforme e tutte quelle leggi necessarie a raggiungere un unico obiettivo: il lavoro. Il male dell'Italia è venuto da quelle tre parole che hanno prodotto cinque-sei punti di PIL in meno, che venivano da Milano: «Resistere, resistere, resistere». Sono state la maledizione per l'Italia e gli italiani. Io, invece, vi dico che la benedizione viene solo dal «lavoro, lavoro, lavoro». Dobbiamo impegnarci su questo.

Quando riusciremo a fare presto, allora sì che saremo in grado di guardare a testa alta i nostri cittadini che ci hanno delegato a rappresentarli in questa sede, cosa che però non facciamo bene. E che non lo facciamo bene lo dicono i dati statistici giacché non c'è ripresa, c'è troppa disoccupazione (specialmente giovanile) e, soprattutto, i nostri ricercatori e le nostre menti sono costretti ad andare all'estero, come ha detto in

modo meraviglioso già alcune volte nel suo intervento la collega senatrice Cattaneo.

Termino con un'ultima considerazione: la Costituzione mette tra i principi fondamentali il lavoro. Come ho già ricordato, è stata scritta da liberali, socialisti, repubblicani, cattolici e comunisti di quel tempo; è stata scritta in un momento difficile per l'Italia, per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, sentore Barani.

BARANI *(GAL)*. Ho finito, Presidente.

Con i pesi e i contrappesi essa ha permesso di essere qui, oggi, a tutti noi, anche a Gruppi che a quel tempo non esistevano, come – ad esempio – la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle.

Per questo motivo, ieri non mi è piaciuto vedere stracciare la Costituzione: ne ho raccolto i fogli; li voglio rilegare perché quelli sono stati fatti con il sangue dei nostri padri. *(Applausi del senatore Caleo).*

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi spiace che il senatore Barani abbia puntualizzato la questione di ieri circa l'aver visto stracciare la Costituzione, ma credo allora che dovrà raccogliere gran parte dei pezzi di questo Governo per rilegarli da qualche parte. Di questo la ringrazio, senatore Barani, perché mi ha fatto un assist incredibile.

Personalmente mi sento di ringraziare i due Presidenti di Commissione, anzi, direi addirittura tre perché Azzollini ha fatto la sua parte in Commissione bilancio. Quindi ringrazio lui e tutti i collaboratori che, a vario titolo, hanno lavorato per e su questo provvedimento. Mi spiace anche per loro, che per primi hanno dovuto «subire» un provvedimento che non era certamente perfetto e che hanno fatto di tutto per sistemare, sia pure in parte, cercando di interpretare la capacità delle opposizioni di fare qualcosa per migliorarlo.

Visto le materie che questo provvedimento ha in seno, io e il mio collega Arrigoni, che abbiamo seguito l'*iter* in Commissione, ci siamo meravigliati del fatto che la Commissione agricoltura non fosse riunita con noi. Giustamente però mi hanno fatto notare che, se così fosse stato, avremmo dovuto riunire almeno dieci o dodici Commissioni, in considerazione degli argomenti trattati. Ricordo a chi ci ascolta da casa che le Commissioni sono quattordici.

Un'altra considerazione. Concetti come competitività, semplificazione, rilancio sono rimaste solo parole in trasparenza nel titolo del decreto che oggi andiamo a votare.

Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo per dire che avete inaugurato un nuovo sistema di confezionare i decreti: il famoso «modello ma-

trioska». All'interno di questo decreto ne è stato infilato un altro, al cui interno avete inserito un maxiemendamento, poi gli emendamenti dei relatori, poi i nostri emendamenti. Praticamente un «decreto matrioska». E avete anche scherzato un po' con il fuoco mentre il Paese sta andando a picco.

Decreto competitività, si dice: ma competitivi con chi, con che cosa? Con chi siamo in competizione? Le competizioni vanno fatte almeno in due. A me sembra che stiamo facendo una corsa molto solitaria dove l'avversario, anche economico in questo caso, non lo vediamo, e se è dietro di noi è perché ci sta dando il giro. Competitivi con una moneta, un supereuro che rallenta le esportazioni, addirittura le azzera, e ci siamo già giocati dei *competitor* esteri con questa manovra finanziaria sulle rinnovabili. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Signor Presidente, ho anche capito come il Governo confeziona questi decreti: secondo me ogni Ministero – non so quanti siano, adesso mi sfugge – dovrebbe avere un suo fax o una sua *mail* perché il fax o l'indirizzo *e-mail* è uno soltanto per cui arrivano 20-30 fax o *mail* a vario titolo, voi li pinzate e fate un decreto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Date un indirizzo *e-mail*, un fax ad ogni Ministero in modo tale che venga presentato un decreto che canti ad una sola voce. Chiaramente ad ogni *mail* corrisponde un articolo.

La competizione è tra noi? Tra i giovani di questo Paese che per trovare uno straccio di impiego cominciano a litigare con i loro padri e con le persone più anziane? Tra i giovani abbiamo il 45 per cento di disoccupati, qualcuno lo ha già ricordato. Oppure parliamo di competizione tra generazioni? È una cosa bruttissima: i giovani non trovano lavoro e gli anziani non riescono ad andare in pensione.

Potete spiegarmi che fine ha fatto la dottoressa Fornero, la ex ministro? Mi dicono che sta piangendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È un po' di tempo che non la si vede e non la si nomina nemmeno più; ma certe persone che si sono occupate di questo Paese non devono passare nel dimenticatoio.

La competizione: tra la pubblica amministrazione che deve pagare i suoi debiti, e non lo fa, e le imprese che aspettano mesi, se non addirittura anni, per i loro compensi, e magari, nel mentre, falliscono e qualcuno dalla vergogna si uccide?

Niente spinta della domanda interna, bilanci di imprese e famiglie irrimediabilmente compromessi, un mercato del lavoro debole se non addirittura fermo da una situazione dei conti pubblici molto instabile e un debito pubblico in continua crescita: se la competizione è tra questi problemi spero che nessuno di loro arrivi primo.

Caro Presidente del Consiglio, in questo decreto c'era, e per fortuna non c'è più (anche per un'attenzione particolare che il mio movimento, la Lega, ha avuto), un articolo che, appunto, è stato per fortuna cassato: si parlava di anatocismo, interessi sugli interessi, un articolo vergognoso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bertorotta)*. Fortunatamente è stato tolto da questo decreto.

Si ragiona sempre di tempi: tempi stretti, strade strette, velocità, fretta, l'ansia che il Presidente ha per primo e che trasmette a tutti voi. È quello che provate, l'ansia, sulla vostra pelle quando tutti i giorni mettete piede in quest'Aula: l'ansia delle elezioni, l'ansia di fare presto, l'ansia di provvedimenti che scadono; battaglie contro il tempo. Il 30 agosto ci sarà il vertice UE sulle nomine: aspettatevi che il buon Presidente del Consiglio arrivi con la bandierina per dire che ha approvato, almeno in prima battuta, la riforma costituzionale.

Sapete, sono un uomo di spirito, lasciatemi dire questa cosa: vedere i tifosi dell'Atalanta e del Brescia gemellati credo sia l'ultima cosa a cui nel calcio si può assistere; è stato un po' come vedere ieri i leghisti con il Movimento 5 Stelle sfilare verso il Quirinale (c'era anche SEL). Però ricordatevi che, se nel calcio Bergamo e Brescia andranno a braccetto, vuol dire che il tifo è profondamente cambiato, e così mi pare sia successo anche ieri in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e delle senatrici Gambaro e Mussini).*

Un imbuto, un collo di bottiglia, quindi fiducia. Una questione di fiducia che vedo avete utilizzato spesso; eppure, questa legislatura era partita con altri auspici: niente fiducia, addirittura niente decreti, soprattutto non *omnibus*, ma abbiamo lavorato anche noi come opposizioni. C'è stata la possibilità in Commissione, come dicevo prima, di rettificare qualcosa, poca roba, perché ci si opponeva sempre l'articolo 81. Ho sentito parlare così tante volte di articolo 81 sui nostri emendamenti che ho pensato che addirittura ci fosse l'articolo 162: due volte l'articolo 81 su ogni emendamento che la Lega ha presentato! *(Applausi della senatrice Stefani).*

Alcuni emendamenti – lo abbiamo visto – sembravano anguille cosparse di vaselina: scivolavano tra le mani; non si è capito bene cosa succedeva. Addirittura il dottor Azzollini, presidente della Commissione bilancio, è dovuto venire in quest'Aula per metterci qualche pezza a colore, come qualcuno diceva nella Commissione l'altro giorno. Gli assistenti si sono...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ah.

PRESIDENTE. Ah, il tempo passa veloce, ma io la avverto trenta secondi prima, in modo che lei si regoli.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Solamente una battuta; qualcuno si arrabbierà, come la mia amica Fucksia e qualcun altro: vogliamo smetterla di rompere le scatole ai cacciatori? *(Proteste dal Gruppo PD. Commenti della senatrice De Petris).* Dobbiamo smetterla di rompere le scatole ai cacciatori! C'è una cultura dietro la caccia e noi ci siamo rifiutati di votare emendamenti al ribasso. Voi avete mortificato un comparto che, tra le altre cose, prevede 96.000 dipendenti e circa 9 miliardi di PIL.

Signora Presidente, facciamo una bella cosa: chiudiamolo, questo Senato, il prima possibile, definitivamente. Renzi ha trasformato questo Senato nella sua migliore campagna elettorale. Sa quale sensazione provo, signora Presidente? Mi sento, come senatore, come quelle bomboniere che ti regalano e non sai dove metterle: le metti da una parte e dall'altra ma ti danno fastidio e speri cadano per terra e vadano in almeno 315 pezzi!

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Consiglio: il suo tempo è ampiamente superato.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Concludo, signora Presidente, leggendo quel che mi sono scritto perché è in inglese. Il mondo è talmente cambiato in questa legislatura, che avevo una certezza sola in inglese, e adesso è tutto il contrario: *the table is on the book. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intanto vorrei rassicurare il senatore Consiglio, perché la notte scorsa nelle Commissioni riunite c'è stata caccia grossa, eccome! Non ci si è fatti mancare niente, a proposito della caccia, senatore Consiglio.

Tutto quello che era possibile mettere in campo, con un modo un po' trasversale, la Commissione e la maggioranza lo hanno portato a casa. Non è una battuta, è una questione su cui noi e, per quanto mi riguarda, la mia dichiarazione di voto vorremo soffermarci, perché non la ritengo affatto una questione secondaria.

Devo dire, signora Presidente, che ho dovuto amaramente constatare che contano più 800 o 1.000 cacciatori, che sono riusciti a convincere il Governo a modificare il proprio testo di quanto contino parecchi senatori di quest'Assemblea, che non sono riusciti ahimè a convincere né maggioranza, né Governo ad apportare qualche modifica importante per il sistema democratico alle riforme costituzionali.

Signora Presidente, siamo alla dodicesima richiesta di fiducia del Governo Renzi, un *Premier* che si è presentato – come ormai nella migliore tradizione, ma egli ne fa sfoggio con una certa frequenza – con la retorica di tutti i Governi degli ultimi tempi, che quando si presentano in quest'Aula dicono che non ricorreranno continuamente alla fiducia ed alla decretazione d'urgenza, mentre puntualmente ci troviamo a discutere decreti e questa, praticamente, è la nostra unica attività.

In particolare, questo decreto, come abbiamo tentato di dimostrare ieri nella questione pregiudiziale di costituzionalità, è esattamente il contrario di quello che prescrive la Costituzione all'articolo 77, perché è assolutamente disomogeneo.

Esso tratta un numero infinito di materie. Siamo arrivati al punto che viene annunciato in Aula un decreto sull'ILVA, un decreto a perdere che viene poi trasformato in emendamento e infilato in questo decreto.

Il decreto in esame tratta una serie di questioni certamente importanti, ma che avevano necessità di essere affrontate in modo un pochino più ordinato.

Per questo motivo, sceglierò di concentrarmi su due questioni in particolare: sulla vicenda della caccia e dei richiami vivi e sulla questione delle fonti rinnovabili. In questo decreto vi sono stati molti articoli riguardanti l'agricoltura. Quindi mi corre l'obbligo, signora Presidente, avendo ascoltato l'intervento della senatrice Cattaneo, di fare semplicemente una osservazione: intanto, vorrei rassicurare la senatrice Cattaneo che evidentemente nel suo intervento vi è una sorta di pregiudizio, per cui ella rappresenta sempre la ricerca illuminata (che è a favore degli OGM) da una parte, e gli oscurantisti dall'altra, compresi noi senatori, che siamo contro.

Lei sa perfettamente che le cose non stanno assolutamente così; una parte consistente della ricerca in questi anni ha aiutato molti di noi. E io penso di parlare a nome di molte senatrici e senatori che hanno condotto una battaglia di scienza e coscienza sulle questioni degli OGM in quest'Aula perché sono stati supportati da ricerche importanti, da nomi famosi della ricerca, che hanno dimostrato quali fossero i problemi per la contaminazione e per il pericolo della biodiversità.

Vi è poi un'altra questione, proprio perché questo decreto si occupa di competitività.

Senatrice Cattaneo, questo è il suo pregiudizio perché non è sostenibile l'idea, che lei dà più tempo porta avanti, che la crisi dell'agricoltura italiana sia provocata dal blocco nei confronti delle coltivazioni OGM. È esattamente il contrario! La nostra agricoltura ha bisogno sempre di più di puntare sulla qualità. Questo è il suo fattore vero di competitività nel mondo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

Su questo dobbiamo rafforzarla: il suo legame con il territorio, la sua identità, le sue tante agricolture. Questo è il nostro marchio, quello per cui noi possiamo avere un ruolo importante; è il settore primario nel mondo.

La critica dovrei farla io perché, sempre quella notte, è stato approvato un emendamento che ha allentato alcuni meccanismi sanzionatori. Ma io spero che la maggioranza e il Governo continuino a portare avanti una politica che non si piega a cercare di relegare la nostra agricoltura nelle mani di chi vuole una agricoltura omologata. In tal modo non si saprebbe davvero come noi potremmo, a quel punto, difendere uno dei settori economici più importanti.

Arrivo alla notte della caccia grossa: senatore Di Biagio, non c'è nulla di cui sorridere perché a questo tema io mi appassiono come mi sono appassionata nell'intervento di ieri. E vorrei che il Governo mi ascoltasse perché qualcuno dovrà poi rispondere della questione.

Noi siamo stati messi in mora dalla Commissione europea per questa pratica dei richiami vivi, che è illegale in alcune Regioni ma non in tutte.

La lettera della Commissione era chiarissima. Bisognava quindi ritornare nella legalità, secondo quanto prescrive la direttiva uccelli, della quale abbiamo discusso a lungo, anche nel corso dell'approvazione dell'altra legge comunitaria.

Invece il Governo si è piegata ancora una volta ad un numero molto ristretto di interessi che vanno contro l'immagine del nostro Paese e che provocheranno la riapertura della procedura d'infrazione e l'emendamento approvato non risponde assolutamente a obiezioni della Commissione.

E fatemi dire che io considero la pratica della cattura di piccoli uccellini da usare come richiami vivi una pratica immorale dal punto di vista etico e del rispetto degli esseri viventi: una pratica crudele. Avremmo dovuto dare un segno di civiltà, non di vergogna. Ci metto passione perché le considero questioni fondamentali.

In più io vorrei chiedere per quanto tempo ancora e quanto altro i cittadini italiani (quelli che in maggioranza sono contrari a queste pratiche e alla caccia) dovranno pagare: pagano con le loro tasche le multe che noi continuamente prendiamo dalla Commissione europea.

Non ci siamo fatti mancare niente: le nutrie sono state tolte dalla fauna selvatica. Invece di risolvere in modo scientifico, cosa facciamo?

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, dovrebbe concludere.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Diamo il via libera alla caccia sulle nevi.

Per non parlare delle energie rinnovabili, l'unico settore in questi anni che in un periodo di crisi e stagnazione andava in senso contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Era un fattore di sviluppo e aveva creato posti di lavoro: siamo intervenuti sette volte per creare solo problemi. Nel testo del decreto-legge mettiamo a repentaglio fortemente questo settore, gli investimenti e quello che è stato approvato, l'emendamento definitivo, non ha assolutamente migliorato, perché ha creato forse ancora più confusione. Quindi, noi ci stiamo assumendo la responsabilità – questa sarebbe la competitività – di mettere a rischio un settore che, in un periodo di crisi, è andato controcorrente e ha sviluppato posti di lavoro. Adesso avremo altri 50.000-100.000 disoccupati.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice De Petris.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Come vede, gli elementi per dare fiducia a questo Governo su questo decreto di competitività – ne ho scelti solo due o tre, ma potevo aggiungerne altri – non ci sono proprio. Per questo motivo, non daremo la fiducia al Governo; credo che il Governo non la meriti davvero, anche per tutto quello che sta accadendo – lo voglio qui richiamare – e per l'imposizione, che sta facendo con pura demagogia, delle riforme. Signora Presidente, il Governo si occupa di questo solo ed unicamente per coprire la realtà dei dati economici, perché questo Governo non sta facendo niente per dare una risposta vera ai problemi del Paese e alla grande crisi sociale in atto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

MANCUSO *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(NCD)*. Signor Presidente, si dirà che il provvedimento che stiamo discutendo contiene di tutto; però certamente, guardando con i nostri occhi, esso contiene una serie di iniziative assolutamente utili nel loro complesso, ad alleggerire il carico di oneri che gravano sulle imprese italiane nonché misure rivolte al recupero di alcuni *gap* competitivi che penalizzano il nostro sistema economico rispetto agli altri *partner* comunitari e, soprattutto, che ci penalizzano nell'economia globale.

È assolutamente necessario ed urgente, direi indifferibile, che l'Italia cerchi di costruire le condizioni perché ci siano una vera risalita ed un recupero della competitività del Paese. In quest'ottica il provvedimento va certamente nella giusta direzione ed è ben articolato, approfondito e maturato da un lavoro particolarmente complesso. La senatrice De Petris diceva che è stata la notte della caccia; io dico che è stata la notte di un esempio di come noi senatori siamo capaci di avere spirito di sacrificio, abnegazione ed impegno quando l'Italia ce lo chiede.

Su questo abbiamo lavorato e ci siamo impegnati: alla fine abbiamo esitato un buon prodotto che, per quanto buono ed utile, certamente non basta. Bisogna considerarlo infatti una base di partenza e non può trattarsi di un *unicum*, di una monade o di un singolo intervento, ma deve rappresentare il tassello di un mosaico e di un programma strategico complessivo, che generi una nuova politica di rilancio, di semplificazione e di superamento degli intoppi burocratici.

Questi ultimi, infatti, facendo leva sulla sostenibilità amministrativa di certe iniziative legislative, hanno finito per affossare provvedimenti che apparivano di grande utilità e addirittura strategici, ma che poi sono stati frenati e si sono persi sotto il peso della difficoltà attuativa, al punto che ancora oggi siamo in attesa delle esplicazioni, con centinaia di provvedimenti attuativi che ancora mancano di emanazione.

Adesso in Italia e in Europa vi sono le condizioni, signor Ministro, perché questo Governo possa mettere a punto una strategia complessiva per il rilancio del Paese: vanno sfruttate fino in fondo e compiutamente, perché ora più che mai abbiamo l'obbligo di porre in atto condizioni di crescita e occupazione.

Per far questo, occorre sfruttare pienamente tutti i possibili spazi che si aprono a livello europeo, anche approfittando del semestre di Presidenza italiana, per congegnare un disegno compiuto di politica economica, a sostegno dell'impresa diffusa e dei settori produttivi del Paese che storicamente ne hanno caratterizzato la crescita, individuando l'ordine di priorità delle scelte strategiche, all'interno delle quali devono avere certamente spazio ed attuazione i sostegni alle piccole e medie imprese, che da sempre sono state motore e modello del *made in Italy*, rendendolo grande nel mondo.

Riteniamo che il provvedimento di cui stiamo trattando oggi sia un'opportunità importante per portare avanti questo percorso con sempre più coraggio e convinzione e per dare un segnale di forte discontinuità reale con tutti i tentativi volti a riportare indietro il nostro Paese. È necessario che si prosegua nella via per lo sviluppo ed il rilancio del Paese, attraverso le liberalizzazioni e la semplificazione, evitando però di ricorrere eccessivamente all'utilizzo dello strumento del decreto attuativo che rischia, in molti casi, di rendere inoperanti le disposizioni normative.

Apprezziamo quindi lo sforzo che sta facendo il Governo per avviare una nuova stagione ed una nuova strategia di riforme. Questo decreto-legge è stato opportunamente corretto rispetto al testo proposto dal Governo, grazie all'impegno dei suoi referenti in sede di Commissione, dei relatori e dei funzionari del Senato, che desidero ringraziare – unendomi al coro di tutti coloro che mi hanno preceduto – perché, insieme a noi tutti, membri della Commissione, hanno reso possibile un miglioramento sostanziale del testo base, che – dobbiamo dirlo onestamente – presentava parecchie lacune.

Il decreto è stato definito da più colleghi che mi hanno preceduto come eterogeneo, *omnibus* e disomogeneo, come a dire che effettivamente era come una specie di minestra; ma, anche le minestre hanno sempre qualcosa di buono.

Questo decreto contiene in sé certamente un minimo comune denominatore: la crescita, la competitività e gli aiuti alle imprese. Quindi è buono lo sforzo che abbiamo fatto perché molti argomenti sono stati degni di attenzione e tra questi gli interventi nel comparto agricolo, gli aiuti ai giovani imprenditori impegnati in agricoltura e alle imprese agricole, gli interventi per il sostegno del *made in Italy*, le disposizioni in materia ambientale, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, le modifiche alla disciplina dell'ACE, le misure per il credito e la finanza, fino al «taglia bollette», con lo «spalma incentivi» che è stato opportunamente modificato, rendendolo più digeribile.

Con questa rimodulazione, fortemente voluta dal presidente Mucchetti, speriamo di metterci al riparo da futuri contenziosi. È vero che vale questo principio e siamo sicuramente d'accordo che non è giusto o possibile far pesare alle imprese e alle famiglie italiane rendite di posizione rappresentate da rendimenti estremamente generosi garantiti nel passato; oggi questo non è più sostenibile per il Paese.

Ma, allo stesso tempo, attenzione a questa pratica, cui si fa eccessivo ricorso, di rimettere in discussione decisioni precedenti: ci va di mezzo la nostra reputazione e non possiamo permettere di mettere a rischio la nostra credibilità, soprattutto nei confronti degli investitori stranieri, verso i quali ci rivolgiamo per migliorare la nostra produttività e i nostri livelli di competitività.

Riteniamo pertanto, come forza impegnata al Governo, che la conversione in legge di questo decreto contribuirà a dare una spinta importante al progetto che si vuole costruire, per avviare un percorso virtuoso sulla strada della ripresa che, seppure in grande salita e irta di ostacoli, deve

necessariamente essere percorsa. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni).*

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di abbassare il brusìo perché, pur comprendendo la stanchezza, è difficile per chi svolge il suo intervento sovrastare le voci dei colleghi.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, annunciamo subito la nostra dichiarazione di voto: ovviamente alla vostra richiesta di fiducia noi diciamo di no. Questo è evidente, perché ci accingiamo a votare un decreto, seppur modificato in Commissione, che presenta diversi profili di incostituzionalità, come spesso succede. È la tredicesima volta che il Governo ci chiede di dargli la fiducia e noi ovviamente, per la tredicesima volta, gli diciamo di no.

Poiché stiamo parlando anche di riforme costituzionali, è interessante pensare che abbiamo inserito, all'interno del testo base che stiamo discutendo in questi giorni, quanto era previsto nella legge n. 400 del 1988, che riguarda proprio la decretazione d'urgenza. E siccome avete messo questa norma nel testo base del Governo e la violate, questo è molto divertente, perché in questo caso non state facendo una cosa che va contro una legge, ma contro la Costituzione che voi vorreste approvare. Questo dimostra quanta coerenza ci sia tra la vostra mano destra e la vostra mano sinistra, o meglio, tra il vostro emisfero cerebrale destro e il vostro emisfero cerebrale sinistro, che evidentemente non sono connessi.

Il decreto in esame è incostituzionale sotto molteplici punti di vista, tra cui l'eterogeneità dei suoi contenuti. C'è dentro un po' di tutto: si parla di edilizia scolastica, di agricoltura, di energia. È un bel fritto misto, come spesso fate. Oltre tutto avete preso il decreto-legge sull'ILVA per inserirlo nel testo di conversione con un emendamento. Anche questo non credo che sia squisitamente corretto. Iniziamo a vedere cosa succede.

Abbiamo svolto una bellissima seduta di Commissione, visto che c'era l'urgenza di approvare questo decreto, finita alle 7,15 della mattina. È stato molto interessante fare questa seduta sospesa molte volte durante la notte; e in questo continuo andirivieni si cambiavano continuamente le carte in tavola. È stata un'esperienza molto interessante.

In questa nottata, come da altri è già stato ricordato, abbiamo potuto verificare quanto il Governo fosse sordo di fronte ad una serie di emendamenti che avevamo proposto e che avevano ovviamente lo scopo di migliorare il testo. Ma il Governo aveva l'ansia, di poter dire «abbiamo fatto». E quest'ansia si è dimostrata superiore all'ansia, quella giusta che dovrebbe avere il Governo, di dire «abbiamo fatto bene». Vedete come basta spostare una parola? Non è importante quello che si fa, ma poter dire che «lo si è fatto».

Sulla riforma costituzionale state facendo lo stesso: non importa il contenuto, ma è importante dire che «siete voi che non ce la fate fare», oppure poter dire «io ce l'ho fatta».

Se questo è il vostro modo di agire vi contrasteremo sempre e lo dovete capire. Se fate le cose perbene, saremo sempre al fianco di chi le propone, indipendentemente da chi lo fa. Se volete fare le vostre solite schifezze – come direbbe Gaber «un'idiozia conquistata a fatica» – noi saremo sempre contro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ciò che importa, come abbiamo detto, non è quello che si fa, ma la percezione. Il ministro Scalfarotto (o vice ministro o sottosegretario, non so, perché non mi interessa in fin dei conti) durante la famosa nottata iniziò a dire che un emendamento non poteva essere approvato perché, se pure era giusto, veniva percepito dall'opinione pubblica come una cosa che non andava bene.

Ma il vostro metro di giudizio è forse la comunicazione, fare percepire all'opinione pubblica qualcosa? Ma qual è il vostro scopo? Fare il bene della collettività o quanto percepito dall'opinione pubblica? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Quando vi svegliate? Quando avete un sussulto per cercare di fare le cose giuste e non le cose percepite come giuste? È giusto fare quello che serve e dovete avere la dignità di farle, altrimenti non cambierete mai. Perché se avete perso questa dignità, ci troverete sempre in contrasto.

Questo decreto, tanto per dirla come si usa dalle mie parti (io sono campano), è un pacco. È un bel pacco con la nocca, perché ci abbiamo messo la nocca, ma rimane un pacco. Ci sono tante cose interessanti dentro, ad esempio un bell'attacco al fotovoltaico. È bello l'attacco al fotovoltaico perché in Italia, qualche mese fa, per due ore – lo sapete tutti – abbiamo avuto una produzione di energia da fonti rinnovabili uguale alla richiesta di energia sulla rete; abbiamo coperto il fabbisogno elettrico totale del Paese con le fonti rinnovabili. Bene, ottimo direi; quindi la dobbiamo stimolare, migliorare e ampliare questo sviluppo. Voi invece che fate? Violate un diritto, il diritto di un privato che ha fatto un accordo con lo Stato, sulla base delle tariffe che lo stesso Stato ha deciso, e gli dite: che quanto ho deciso prima non andava bene; allora si rimodula tutto e se ne dà un po' di meno. Questa è la violazione di un diritto. Sapete quanti ricorsi vi fanno? Sapete che questa storia finisce male?

Poi avete inserito nel maxiemendamento una norma che sposta il debito da oggi a domani: per un periodo di tempo ti do meno soldi, per poi ridarteli fra tre anni e rincominci a pagare di più. Questo è spostamento di debito? Avete il fiato corto? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Quando pensate di fare una cosa sacrosanta?

Perché avete bisogno di soldi oggi e spostate il debito a domani? Questo è il vostro modo di programmare? È questa la visione che avete del futuro dell'Italia? Ma non vi vergognate?

Presidenza del presidente GRASSO (ore 16,04)

(*Segue* CIOFFI). Oltretutto, se volevate fare dei soldi, se volevate trovare un po' di spiccioli, bastava fare un'altra cosa, ve lo abbiamo detto: noi paghiamo 650 milioni di euro l'anno per l'interrompibilità e 500-600 milioni l'anno per il *capacity payment*, sono sussidi che noi diamo alle fonti fossili. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non riuscite a capire che noi dobbiamo superare, varcare questo fiume che ci separa dal nostro futuro e dovete iniziare a capire che dobbiamo fare altro. Abbiamo bisogno di sistemi d'accumulo di energia, perché dobbiamo accumulare l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili che hanno il piccolo problema della discontinuità. Abbiamo tante iniziative già pronte, come gli impianti di pompaggio fatti a suo tempo dall'ENEL che nel 2002 producevano otto terawattora l'anno mentre nel 2012 ne producono 1,7. Perché abbiamo gli impianti e non li facciamo funzionare e poi andate a prendere i soldi dal fotovoltaico? Vergognatevi, vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per non parlare delle aree militari: le aree ex militari diventano non più aree verdi ma zone industriali, perché se sono aree verdi bisogna fare modifiche serie e profonde; così invece sono industriali; quindi bonifichiamo un pochino, appena appena, costa di meno. Che bello: ci abbiamo messo le peggio schifezze e poi bonifichiamo poco. Anche di questo vi dovreste vergognare.

Per non parlare poi di un tema a me caro: abbiamo inserito in questo decreto-legge l'individuazione di un commissario per realizzare un inceneritore. Che bella schifezza: un inceneritore in Regione Campania. Sapete perché volete farlo quell'inceneritore? So che c'è gente che ha lottato e si è impegnata per tirar fuori questa misura dal decreto-legge, ma il Governo è stato sordo, e il Governo sembra sordo ricordatevelo chi comanda qua: voi e noi non comandiamo niente. Comanda il Governo; anzi, di tutto il Governo comanda uno solo, lo stesso segretario del partito. Abbiamo fatto la fusione totale del Legislativo e dell'Esecutivo: sono sovrapposti sin da ora.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CIOFFI *(M5S).* A parte questo, realizziamo un inceneritore a Salerno quando la direttiva comunitaria ci dice che dal 2020 non possiamo più bruciare tutto ciò che è riciclabile; quindi facciamo un investimento, che fa il privato, quando nel 2020 non avrà più il carburante. Perché un privato dovrebbe fare questo? Ve lo dico io: in Campania ci sono 8 milioni di ecoballe stoccate e le volete bruciare senza capire che quella è una miniera d'oro. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Al loro interno, infatti,

ci sono plastica, acciaio e alluminio. Quella è una miniera! Noi importiamo tutto ciò che ci serve per fare queste materie; abbiamo una miniera e la volete bruciare; vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, presidente Renzi, se avessi l'opportunità di parlarle (purtroppo in quest'Aula abbiamo avuto il piacere di vederla soltanto tre volte, anzi due volte se si esclude il giorno in cui ha chiesto la fiducia sulle dichiarazioni programmatiche), le chiederei, al di là dei suoi *spot* e del suo modo di comunicare così convincente, se ritiene che provvedimenti come quello di oggi siano veramente la cura giusta per un Paese che sta morendo (sì, Presidente, il nostro Paese). Se riuscisse a rispondere onestamente, senza autocelebrazioni, mi direbbe che agli italiani sta dando una cura ad effetto placebo. Sì, perché ancora una volta sta dicendo agli italiani, illudendoli che c'è la crescita, che presto avranno minore pressione fiscale, che ci sarà occupazione, eccetera eccetera. Ma sempre onestamente ella sa che non è così.

Il Paese Italia soffre sempre di più, i giovani sono depressi, non ci sono opportunità di lavoro, gli imprenditori vivono sotto una fortissima pressione fiscale, non riusciamo ad attrarre investimenti, le famiglie italiane con grande dignità da troppo tempo affrontano i disagi quotidiani per sopravvivere, molti anziani li vediamo ogni giorno chiedere elemosine e raccattare cibarie nei mercati alimentari ed ortofrutticoli.

È questa purtroppo, presidente Renzi, la vera realtà del nostro Paese. Siamo ora di fronte all'ennesimo decreto, cui è stato dato il nomignolo illusionista di decreto competitività. I nomi dei provvedimenti del Governo Renzi, è giusto riconoscerlo, sono altisonanti, impegnativi, mentre le misure sono sempre deboli e di dubbia utilità.

Di fronte alla necessità di dare una scossa all'economia del Paese, ormai ferma da anni, il Governo risponde con una serie di norme assolutamente disomogenee nei contenuti e nell'obiettivo.

Manca una strategia di insieme, manca una chiara politica economica che agevoli il sistema delle imprese e crei le condizioni per la realizzazione di nuovi posti di lavoro.

Soprattutto manca un sistema fiscale certo, duraturo e che incoraggi gli investimenti.

Sono presenti alcune misure utili, ma sono talmente episodiche, da venire coperte dal mare della previsione di norme attuative conseguenti, di cui è già lastricato l'*iter* normativo degli ultimi tre Governi.

Dal Governo Monti al Governo Renzi abbiamo avuto: salva Italia, semplifica Italia, cresci Italia, destinazione Italia, che oggi possiamo tra-

durre solo in «povera Italia». *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Carraro e Candiani).*

Il Governo Renzi si pone in continuità con l'inutilità dei Governi che tengono fermo il Paese da quattro anni.

Le norme degli ultimi tre Governi – Monti, Letta e Renzi – sono ancora in attesa di circa 800 decreti e regolamenti attuativi, in assenza dei quali rimane lettera morta ogni ipotesi di semplificazione.

Questo verrà ricordato come il Governo dei *bonus*. I *bonus* sono misure episodiche, che mancano l'obiettivo fondamentale: quello della certezza del sistema fiscale.

La prima riforma necessaria a muovere il Paese è quella che riduce il peso dello Stato, che chiede al pubblico di fare un passo indietro sia dalla gestione della economia, con le tante società partecipate e controllate, sia riducendo il complicato sistema di autorizzazioni che attanaglia il nostro sistema economico.

I lunghi *iter* autorizzatori per fare impresa comportano tempi e costi non concepibili con l'epoca di concorrenza globale della economia, con Paesi che hanno economie emergenti e che, essendo partiti da pochi anni, si sono dati regole minime e imposte bassissime.

II sistema di autorizzazioni – per nulla semplificato neanche in questo decreto, perché si ripropongono SCIA e autocertificazione per le imprese, replicandole dal settore edile che è uno dei più sofferenti – crea quel mostro italico che è la pubblica amministrazione. Per l'appunto il decreto al nostro esame è nato assieme all'altro decreto che riguarda la semplificazione della pubblica amministrazione. Ma di semplificazione non vi è traccia.

In quello che viene quasi unanimemente riconosciuto come il comparto da cui riparte una economia ferita, sia dopo una guerra che dopo una recessione, il settore delle costruzioni, permangono vincoli e oneri burocratici insostenibili.

Vi è bisogno di una abolizione integrale delle norme che riguardano l'*iter* burocratico necessario per ristrutturare la propria casa. Le autorizzazioni devono essere sostituite dai controlli e dalle sanzioni per gli abusi.

Bisogna togliere tutti i freni all'economia: meno economia, uguale meno ricchezza. La ricchezza non si redistribuisce, presidente Renzi. La ricchezza si crea. E più ricchezza si crea, meglio stanno i cittadini, tutti i cittadini.

Un modo per creare ricchezza è quello di ridurre le tasse, in modo permanente. Ogni euro di tasse in meno è un euro che può tornare nel circolo virtuoso dell'economia.

Serve innanzitutto uno *choc* fiscale sui redditi da lavoro, una riduzione che sia compensata dall'allargamento della base imponibile. Se le tasse sono più giuste, più individui sono invogliati a pagarle.

Renzi è stato sinora bocciato all'esame di politica economica. Dire – come ha fatto ieri Renzi – che se la crescita nel 2014 è dello 0,2 per cento anziché dello 0,8 per cento del PIL non cambia nulla nella vita delle persone dimostra una superficialità disarmante *(Applausi dei senatori Santan-*

gelo e Mangili): 0,6 punti di PIL in meno sono circa 9,3 miliardi di ricchezza non prodotta.

Basterebbe attuare le soluzioni, che in parte abbiamo suggerito, che hanno adottato tutti quei Paesi la cui economia cresce, anziché ristagnare.

Parola d'ordine: favorire il mercato. In tal senso una riduzione delle tasse, attuata con una contestuale riduzione della spesa pubblica, è l'unica soluzione che può essere sicuramente apprezzata da chi vuole investire.

Se guardiamo alla crisi, da cosa è stata generata, vediamo che al 31 dicembre 2013 erano presenti sui mercati globali strumenti finanziari derivati per un ammontare pari a 710.182 miliardi di dollari, pari a 9,6 volte il PIL mondiale.

L'ammontare dei derivati nel 2007 era pari al 10,56 del PIL. Su quell'enorme cifra si è innescata tutta la crisi e la recessione globale.

Una piccola parte dei derivati in circolazione serve alle imprese per assicurarle dai rischi connessi all'attività di impresa, il resto è una ricchezza dai piedi di argilla da cui bisogna stare lontani.

Bisogna quindi indirizzare il risparmio degli italiani e quello delle banche verso l'economia reale, tenendoli lontani da quelle pericolosissime forme di investimento che ancora gravano sulla finanza globale. *(Applausi del senatore Centinaio).*

Solo un fisco giusto che non penalizzi la remunerazione dell'investimento nelle imprese può aiutare l'economia a ripartire. Tutte le misure che vadano in direzione di una ricapitalizzazione delle aziende, finalizzata agli investimenti, sono da mettere in campo. *(Applausi del senatore Centinaio).*

Se non si capisce questo, anche le più rosee previsioni di crescita verranno smentite e il Paese continuerà in un lento declino.

Lei, presidente Renzi, ha chiesto una fiducia che non possiamo accordarle. Un conto sono le riforme costituzionali sulle quali il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ribadisce tutta la disponibilità a trovare soluzioni comuni per superare la lentezza del bicameralismo paritario, altro conto è la politica socialista che porta avanti questo Governo e che vede tutta la nostra contrarietà.

Avremmo voluto partecipare, con senso di responsabilità, alla stesura del provvedimento, senso di responsabilità che non vediamo nel presidente Renzi.

Per quanto riguarda il mancato confronto, ci appelliamo al presidente Napolitano affinché ripristini al più presto il valore del Parlamento umiliato dalle continue richieste di fiducia, così come sono umiliati gli italiani da provvedimenti inutili e per nulla efficaci.

Per queste ragioni, i senatori del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura non parteciperanno al voto di fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Carraro).*

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, sia consentito anche a me, a nome del Gruppo del Partito Democratico, ringraziare preliminarmente per il lavoro fatto in queste settimane, negli ultimi giorni in particolare, innanzitutto i relatori, senatori Mucchetti e Marinello, i rappresentanti del Governo che hanno seguito un così impegnativo provvedimento, i colleghi tutti, delle Commissioni industria, agricoltura e ambiente, non solo dei Gruppi di maggioranza ma anche di quelli di opposizione, perché al di là delle grida, che pure in quest'Aula si sono levate in queste ultime ore, il lavoro svolto in Commissione è stato utile, prezioso, che si è potuto giovare – lo voglio riconoscere – dell'impegno e del contributo di tutti indistintamente.

Rivolgo l'ultimo ringraziamento ai funzionari, sia delle Commissioni che – mi sia consentito sottolinearlo – degli uffici legislativi dei nostri Gruppi.

Si tratta di un provvedimento che ha l'ambizione di contribuire a rilanciare la competitività del sistema Italia. Dio sa quanto di questo vi sia bisogno in un sistema Paese fortemente piegato da una lunga crisi, da una lunghissima recessione, che ha visto consumare un quarto della sua capacità produttiva negli ultimi cinque-sei anni. È la crisi più grave del continente dal dopoguerra.

A tutto ciò bisogna rispondere con un'urgente, moderna ed efficace politica industriale, rilanciando la competitività del sistema produttivo e manifatturiero del nostro Paese.

Questo decreto-legge, nella stesura con cui il Governo lo ha presentato alle Camere e lo ha licenziato, ma ancora di più – ci sia consentito rivendicarlo come Senato della Repubblica – dopo essere stato emendato in maniera utile e rafforzata dal lavoro di Commissione e dal voto conseguente dell'Assemblea, è un provvedimento che noi giudichiamo utile al raggiungimento di tali obiettivi.

Questi ultimi possono essere colti meglio se l'amministrazione pubblica è meno nemica e più amica delle imprese; se la riduzione degli oneri e dei costi dell'energia raggiunge finalmente le famiglie e le piccole e medie imprese; se l'apertura ai mercati diventa un obiettivo quotidiano rivolto sia ai consumatori che al sistema delle imprese; se il processo di valorizzazione del *made in Italy* si nutre di provvedimenti concreti; se l'internazionalizzazione dell'impresa viene conseguita; se l'accesso al credito e ai mercati finanziari consente di patrimonializzare e di rendere quindi più solide soprattutto le nostre piccole imprese. Ebbene, se tutti questi obiettivi vengono conseguiti nel più breve tempo possibile, sarà più facile soddisfare la necessità, non più rinviabile, di rilanciare la produzione, il prodotto interno lordo e la competitività del sistema Italia.

Alla realizzazione di questi ambiziosi obiettivi il decreto-legge dà un contributo importante, utile, anche se probabilmente non definitivo, non finale.

Lo fa nel settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare (ne hanno parlato nella discussione generale i colleghi della 9ª Commissione, a cominciare da quelli del Gruppo del Partito Democratico), introducendo il regi-

stro unico dei controlli ispettivi, fortissime semplificazioni, la rete per il lavoro e per l'emersione del sommerso e i contratti di rete (finalmente a disposizione anche delle imprese agricole). Una delle novità più significative è rappresentata dai mutui a tasso zero rivolti ai giovani che vogliono abbracciare il settore dell'agricoltura.

Lo fa anche sull'ambiente, innanzi tutto con interventi di fortissima semplificazione sul tema annoso e irrisolto delle bonifiche industriali del nostro Paese. Guardate, voglio dire anche in questa sede, in maniera serena e molto franca (perché questo è uno dei temi su cui più si specula nella discussione e nel confronto politico), che da vent'anni ininterrottamente l'individuazione dei siti di interesse nazionale ha portato a pochissimi (si possono contare sulle dita di una sola mano) interventi concreti, reali, di bonifica. Abbiamo introdotto semplificazioni che hanno l'obiettivo, da un lato, di realizzare interventi concreti di messa in sicurezza e di risanamento ambientale e, dall'altro, di rendere riutilizzabile un patrimonio immenso di aree industriali spesso servite, infrastrutturate, che oggi sono depresse e semplicemente abbandonate.

Lo fa intervenendo su una materia controversa, antica, degli ultimi anni, ma definendo anche in questo caso una *deadline*, un tempo finale, per avviare una nuova gara europea e per offrire alle imprese che operano nel settore dell'ambiente e dei rifiuti un servizio tecnologicamente più moderno e anche più efficiente (mi riferisco al regime del SISTRI).

Lo facciamo intervenendo sull'efficientamento energetico, sul dissesto idrogeologico con poteri più efficaci in capo ai Presidenti delle Regioni, semplificando uno dei temi antichi – il dragaggio dei porti – per avviare una nuova fase di investimenti in infrastrutture così decisive ed importanti, quali quelle portuali.

Lo facciamo sul tema delle imprese, con un forte intervento volto a contribuire alla patrimonializzazione del sistema delle piccole e medie imprese, rafforzando lo strumento dell'ACE, amplificando il segmento degli incentivi dal credito d'imposta alla legge Sabatini, potenziata dopo questo decreto.

Lo facciamo intervenendo su un tema antico, lo dicevo all'inizio: un'amministrazione più amica delle imprese, con interventi volti a semplificare, potenziando i termini dell'autocertificazione, delle agenzie per le imprese; strumenti di semplificazione che possono migliorare la vita quotidiana degli imprenditori e rendere più facile fare e diventare imprenditori. Ci auguriamo che uno degli obiettivi, vale a dire la interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione con le stesse agenzie per le imprese, possa avviare una fase nuova, di rivoluzione civile nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo facciamo, infine, intervenendo nel turismo, con i «condo-hotel», interrompendo il tema dell'anatocismo bancario. Ha ragione il presidente Mucchetti, ne ha parlato nel suo intervento. La dichiarazione che abbiamo avuto in questa sede, audendo in Commissione la Banca d'Italia, era ineccepibile dal punto di vista formale. Noi insieme ad altri Gruppi abbiamo scelto di sopprimere questo articolo con l'impegno, cui chiamiamo Parla-

mento e Governo, a discutere insieme con i consumatori, con le imprese, con l'ABI e con la Banca d'Italia per costruire un modello di relazioni tra banche e imprese, tra banche e consumatori che metta al centro il soggetto più debole, le imprese e i consumatori, anche rispetto al tema dei costi bancari.

Lo facciamo ancora – e mi avvio alla conclusione – sul tema dell'energia, delle rinnovabili, il cosiddetto spalma incentivi, uno dei più spinosi e controversi. Il provvedimento che uscirà dal Senato è sicuramente migliore e più utile a raggiungere gli obiettivi che il Governo si era prefisso e che noi condividiamo: offrire questi risparmi a disposizione dell'abbattimento della bolletta energetica in carico soprattutto alle piccole e medie imprese.

Sul tema delle rinnovabili, lo dico in modo chiaro e incontrovertibile, per il Partito Democratico la scelta delle rinnovabili, non da oggi, da tempo, è una scelta strategica e irreversibile. Negli ultimi anni abbiamo contribuito in questo Paese a cambiare il paradigma dell'energia. Prima c'era il fossile al centro e qualcosa accanto, oggi, anche grazie alle scelte sostenute dal Partito Democratico, al centro della strategia energetica dei prossimi decenni ci sono le rinnovabili, il risparmio energetico, l'efficienza energetica. Certo, ci sarà ancora bisogno di una quota importante di energia alimentata da combustibili fossili, senza i quali il sistema non si rende stabile. Però, vivaddio, sentire parlare in questi giorni di ammazza rinnovabili, di Governo fossile, di Partito Democratico che sostiene scelte diverse è quanto di più lontano dalla verità.

Abbiamo fatto una scelta che non intende in alcun modo mettere in discussione quest'obiettivo strategico. Nessuno impianto delle rinnovabili, dopo questo decreto, sarà impossibile da realizzare. Anzi, anche in questo decreto abbiamo fatto delle scelte per sostenere l'ambito su cui di più le rinnovabili, nei prossimi mesi ed anni, potranno dare un ulteriore contributo, vale a dire il tema dell'autoconsumo, dell'efficienza energetica.

Certo, se ai fondi di investimento, internazionali e nazionali, che hanno molto investito, è vero, ma hanno anche molto speculato (legittimamente dal punto di vista finanziario), chiediamo un contributo del tutto marginale rispetto agli *spread*, ai guadagni ingentissimi che hanno realizzato in una fase di bolla finanziaria, che ha retto la crescita degli incentivi alle rinnovabili, beh, credo che nulla questo abbia a che fare con la strategia di sostegno alle energie rinnovabili che il Partito Democratico intende portare avanti ancora di più nei prossimi anni.

L'ultimo tema che voglio richiamare è il rafforzamento di una norma che il Governo ha inteso emanare con un proprio decreto, confluito in questo provvedimento, che attiene al futuro dello stabilimento ILVA di Taranto. Il Governo ha individuato in questo decreto due norme importanti. Da un lato, la necessità che l'AIA venga attuata fino in fondo nei suoi obiettivi di risanamento ambientale e, dall'altro, la prededucibilità dei debiti bancari per consentire quella liquidità senza la quale nei prossimi mesi ci saranno problemi per pagare stipendi e fornitori.

Signor Presidente, l'esame parlamentare in Commissione nelle scorse ore ha portato ad altri due obiettivi che giudichiamo particolarmente importanti: da una parte, abbiamo rafforzato i poteri del subcommissario delegato all'attuazione dei piani ambientali, che sono la precondizione per dare risanamento ambientale a quella città martoriata, tutela dell'ambiente e della salute e continuità produttiva; dall'altro, abbiamo reso possibile, ove il commissario straordinario lo riterrà utile, la disponibilità delle risorse sequestrate ai Riva per metterle a disposizione dell'aumento di capitale della società e vincolate all'attuazione del piano ambientale.

È un tema sicuramente controverso, ma con assoluta consapevolezza e convinti di avere dato un ulteriore contribuito a questo obiettivo straordinario di vincere questa sfida epocale per il sistema industriale italiano di tenere insieme il futuro della più grande acciaieria d'Europa con 15.000 posti di lavoro con la continuità produttiva e con la tutela dell'ambiente e della salute, crediamo che questa sia una scelta che va in questa direzione.

In conclusione, Presidente, mi sia consentito dire che in queste ore in cui sui giornali, ma anche, purtroppo, in quest'Aula, torna una politica che non ci piace, soprattutto perché è inutile per gli italiani e non risolve alcuno dei problemi gravi che gli stessi vivono quotidianamente, quella politica delle urla e delle grida, noi abbiamo risposto contribuendo a migliorare un provvedimento utile agli italiani con un lavoro fecondo in questo Senato con competenza e con capacità di ascolto. Per questo orgogliosamente voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD e PI e del senatore Susta).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Amoruso).

Alcuni membri del Governo hanno rappresentato impegni istituzionali per cui hanno chiesto di votare per primi, come anche alcuni senatori; eccezionalmente il Presidente ha deciso di accettare. *(Commenti dei senatori Candiani e Bellot).* Pertanto voteranno per primi i senatori Giannini, Nencini, D'Onghia, Chiti, Naccarato, Fornaro, Tocci, Pagliari, Quagliariello, Casini e Schifani.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Amoruso.

AMATI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli.

Rispondono no *i senatori:*

Barani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	159
Contrari	1

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e SCpI).*

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 91.

Avverto che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare i necessari coordinamenti al testo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 28 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 28 luglio, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (1563) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione (1429).

– CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni (7).

– CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (12).

– ZELLER ed altri. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento (35).

– ZANDA. – Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari (67).

– ZANDA. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare (68).

– LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (125).

– LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale (127).

– DIVINA. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale (143).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo (196).

– RUTA. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni (238).

– D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (253).

– FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica (261).

– COMPAGNA ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento (279).

– DE POLI. – Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni (305).

– COMAROLI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (332).

– DE POLI. – Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari (339).

– STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo (414).

– RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (436).

– INIZIATIVA POPOLARE – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni (543).

– ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (574).

– BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia (702).

– TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (732).

– STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (736).

– STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (737).

– BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali (877).

– BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari (878).

– BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (879).

– CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza (907).

– CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita (1038).

– D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita (1057).

– CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica (1193).

– CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (1195).

– SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo (1264).

– AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1265).

– MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo (1273).

– MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo (1274).

– BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (1280).

– DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (1281).

– CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo (1355).

– BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica (1368).

– BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune (1392).

– BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (1395).

– TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari (1397).

– SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1406).

– SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale (1408).

– TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione (1414).

– COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune (1415).

– MONTI e LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali (1416).

– CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari (1420).

– DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia (1426).

– BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata (1427).

– MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti (1454). *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 17,13).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (1541) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900
IL GOVERNO
V. testo corretto

- *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Articolo 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizioni immediata da adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

All' articolo 1:

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» *sono inserite le seguenti:* «, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

3-*bis*. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati»;

al comma 4, dopo il primo periodo é aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui all'articolo 6-ter, comma 2, e all'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*.-.*(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)*.-. *1*. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

5. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è abrogato.

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. – *1.* Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. – *1.* I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. L'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

14. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, i soggetti, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono

tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i)*, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f)*, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

16. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

17. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la poprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.

18. All'articolo 19, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con"; *b)* all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

19. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

20. L'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

21. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 1-*ter*.-*(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)*.-. *1.* È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.

4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1, devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

7. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c*-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa".

Art. 1-*quater.*-. *(Istituzione del servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano).*- *1.* È istituito presso il sistema camerale un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

2. Per l'erogazione del servizio di cui al comma 1 l'Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle camere di commercio italiane all'estero, degli uffici consolari, dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle ambasciate italiane.

3. L'Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all'estero.

4. I costi sostenuti dal sistema camerale per l'erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti.».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera c), *capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole:* «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» *sono sostituite dalle seguenti:* «che produce mosti o vini» *e, al secondo periodo, le parole:* «preventiva comunicazione da inviarsi» *sono sostituite dalle seguenti:* «preventiva comunicazione da inviarsi anche in via telematica»;

dopo la lettera d) *é inserita la seguente:*

«d-*bis)* all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume" »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento CE 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

1-*ter*. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione"».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» *sono inserite le seguenti:* «, della pesca e dell'acquacoltura» *e dopo le parole*: «prodotti agroalimentari» *sono inserite le seguenti:* «, della pesca e dell'acquacoltura»;

al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» *sono inserite le seguenti:* «, della pesca e dell'acquacoltura», *dopo le parole*: «prodotti agroalimentari» *sono inserite le seguenti*: «, della pesca e dell'acquacoltura» *e dopo le parole:* «predetto Allegato I» *sono inserite le seguenti:* «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016» e alla *lettera* b), *sostituire le parole:* «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» *con le seguenti:* «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016»;

All'articolo 4:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;

al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività,» *sono inserite le seguenti:* «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3,» *e dopo le parole*: «tracciabilità del latte prodotto»~~,~~ *é inserita la seguente:* «quotidianamente»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento»;

al comma 4:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

al quarto periodo, le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»

il sesto periodo é sostituito dal seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;

dopo il sesto periodo~~,~~ é aggiunto il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;

al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

dopo il comma 5 é inserito il seguente:

"5-*bis*. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».

Al comma 8, primo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti «con la multa da euro 25000 a euro 50.000».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» *sono inserite le seguenti:* «alimentari e forestali». *e le parole da:* «pari a 5,5 milioni» *fino a:* «2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

al comma 6, lettera b), *le parole:* «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dal completamento, del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione»;

dopo il comma 6 é inserito il seguente:

«6-*bis*. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;

al comma 13, capoverso comma 1.1, dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),"* *sono inserite le seguenti:* "e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), *le parole:* «e non avere procedimenti penali in corso» *sono soppresse:*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

al comma 4, lettera d), *le parole:* «Ministero delle politiche agricole e forestali» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Disposizioni per i contratti di rete)*
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete.".

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agro alimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera a), *capoverso 1-quinquies 1, dopo le parole:* «terreni agricoli,» *sono inserite le seguenti*: «diversi da quelli di proprietà dei genitori» *e dopo le parole:* «di euro 1.200 annui.» *sono aggiunte le seguenti*: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis*.-.*(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)*.-. *1*. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

"Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9.

(Princìpi generali)

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10.

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 10-*bis*.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 10-*ter*.
(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti **stabiliti** dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10-*quater*.
(Risorse finanziarie disponibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.";

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente".

Art. 7-*ter*.-.*(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)*.-.*1.* All'articolo 517-*quater* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. *(Pubblicazione della sentenza)* La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza.".

*3.*Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*, ".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ",con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale, ".

Art. 7-*quater*.-. *(Disposizioni per l'agricoltura biologica)*.-.

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termini, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. *7-quinquies.* -.. *(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).*-. *1.* L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile».

*Art. 7-*sexies. -(*Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*"».

All'articolo 8, comma 2:

all'alinea, le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;

alla lettera c), *le parole:* «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

8.0.100
I Relatori

*Dopo l'***articolo 8** *è inserito il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è inserito, dopo il comma 5, il seguente nuovo comma: «All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso"».

All'articolo 9:

Al comma 1, dopo le parole: «edilizia scolastica» *sono inserite le seguenti:* «ivi inclusi gli asili nido», *conseguentemente al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.»;

al comma 4, dopo le parole «il fondo di cui al comma 1», *sono aggiunte le seguenti* «, nel limite delle risorse ivi previste,» e *dopo le parole:* «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle Società E.s.Co., così come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008,» e dopo *le parole* «edilizia scolastica» *sono aggiunte le seguenti* «ivi inclusi gli asili nido»;

al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.» *conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* «e del Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.»;

al comma 8, dopo le parole «del presente decreto,» *sono aggiunte le seguenti* «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto clima-energia,».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 234, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale».

All'articolo 10:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente delle Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso».

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto», *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate».

al comma 6 é aggiunto il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.»
dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi spalatura neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare all'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori».

il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le parole: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di quel Ministero". Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della presente disciplina».

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", le parole "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite con le parole "entro il 22 dicembre 2015"».

al comma 12, lettera a), *sono sostituite le parole:* «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» *con le seguenti:* «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» *e le parole:* «i successivi centottanta» *con le seguenti:* «i successivi duecentodieci».

dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente: "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. "».

dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".

13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.».

Dopo l' articolo 10 *è inserito il seguente:*

«Art. 10 -*bis*.

1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché per quanto di competenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che

valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

All'articolo 11:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è sostituito dal seguente: "3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal Regolamento 2013/1380/UE."»;

al comma 2, sostituire le parole: «n. 125» *con le parole* «n. 135» *e le parole:* «del presente decreto» *con le seguenti*: «della presente disposizione».

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse»;

al comma 3, dopo le parole: «si dimostri il dolo o la colpa», *è soppressa la parola:* «grave»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norma di attuazione dello Statuto medesimo ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal Direttore del Parco in carica e dal Presidente in carica o operante in regime di *prorogatio*; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della Regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della

Regione Lombardia. Ai componenti del comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

al comma 10, dopo le parole: «purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore», *sono aggiunte le seguenti:* «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento»;

al comma 12 sono soppresse le seguenti parole: «ove possibile».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti" inserire le seguenti: "alle nutrie,"».

Dopo il comma 12 é inserito il seguente:

«12-*ter*. AI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, alla tabella di cui all'Art. 28, Sezione 4, Comma b-*bis*, sostituire le parole: "CCGT per trasmissione meccanica" con le parole: "turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)"».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole:

«con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività», *sono sostituite dalle seguenti:* «con adeguata esperienza professionale».

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

Dopo l' articolo 12 , sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-*bis*. *(Requisiti acustici passivi degli edifici)*

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici è disposto che per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea alloro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziare associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

«Art. 12-*ter. (Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avi o superfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

«Art.12-*quater. (Commissione prevista all' articolo 4, comma 6, e all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)*

1. È soppressa la Commissione prevista all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziare associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

«Art. 12-*ter*. *(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avi o superfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

«Art.12-*quater*. *(Commissione prevista all' articolo 4, comma 6, e all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)*

1. È soppressa la Commissione prevista all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di

«2-*bis*. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.»;

al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», il comma 4 è sostituito col seguente:

«4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto»;

al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-*bis*», *sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 242-*ter*. *(Concentrazioni Soglia di Contaminazione pari ai valori di fondo esistenti)*

1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera *b)* del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Art. 242-*quater*. *(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)*

1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente devono predisporre il censimento e lamappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittòrio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sono soppresse le parole: "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 152 del 2006";

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "accertare eventuali";

3) dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono aggiunte le parole: "in alternativa, attivando le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

3-*ter*. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate da ISPRA entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

3-*quater*. Alla Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. al punto 13 la parola: "Stagno" è sostituita da: "Composti organo-stannici"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)».

dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma: "13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4."».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le

proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento CE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*sexies* e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione."».

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.";

b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.";

e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e

contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.";

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell 'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stessò, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35."».

«4-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera *c)* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato l, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Al comma 5, lettera b), *capoverso Art. 241-bis, comma 7, alinea, sostituire le parole:* «3 aprile 2005» *con le seguenti*: «3 aprile 2006».

Al comma 5, dopo la lettera b) *è inserito la seguente:*

c) all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: «Classificazione dei rifiuti»:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso «assoluto», esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

All'articolo 14

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa comunitaria, e in particolare delle Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il Sindaco di uno dei Comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni, adottare nei limiti delle rispettive competenze ordinanze contingibili e urgenti, con le quali possono disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

Al comma 2 sostituire le parole: «6 aprile 2006» *con le seguenti:* «3 aprile 2006».

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 agosto 2013, a 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le eseguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole "3 marzo 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data";

c) al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato.».

il comma 3 è sostituito con i seguenti:

«3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10 comma 6 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il Commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza».

al comma 8 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) All'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera g), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

b-bis) all'articolo 256-bis, al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

b-ter) All'articolo 183, comma 1, lettera n), alla fine del periodo è aggiunto il seguente:

«Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita è deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di

origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

b-quater) Dopo l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b) secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il cielo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.".

b-quinquies) All'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole "Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione" sono soppresse.

b-sexies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per lo copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione."».

Al comma 6 sostituire le parole: «comma 1» *con le seguenti:* «comma 4».

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 190, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.";

8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (Codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le Regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

8-quater. Relativamente all'esecuzione del test di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.

8-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime''.

8-sexies. il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a)), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

L'articolo 15 è sostituito con il seguente:

«Art. 15. *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170).*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"*g)* progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera *h)* è abrogata;

"*c)* all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi i progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base

dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V"';

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera *c)*, le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto";

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente";

f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria";

2) al secondo periodo, la parola: ", anche" è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato.

L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale e sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente";

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni";

i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.";

l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20";

m) il punto 7-*ter*) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

"7-*ter*) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";

n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: "extraurbane" è soppressa;

o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

"17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";

p) la lettera *h)* del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*h)* costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri";

q) la lettera *o)* del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*o)* opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

r) la lettera *n)* del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*n)* depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi".

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera *c)*, del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».

dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

(*Semplificazioni in materia di rifiuti*)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera del d.lgs. 152/2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo inidcato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

All'articolo 16:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti ta personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis".

Aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione Europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-ter. Entro sei mesi dall'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.»."

1-quater. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"».

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi", sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico"».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere alla fine le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)».

All'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: «11 gennaio 1992» *con le seguenti*: «11 febbraio 1992».

All'articolo 17:

al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti."».

Conseguentemente,

- *sostituire il comma 6 con il seguente*: «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

- *sostituire il comma 9 con il seguente*: «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto».

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

All'articolo 18:

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";

b) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4, si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità.""».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art.18-*bis*.

(*Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari*)

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «mercati regolamentati» *aggiungere le seguenti:* «o in sistemi multilaterali di negoziazione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b)*, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-*bis*", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 20:

a) al comma 1, sopprimere le lettere p*), v) e z);*

b) *al comma 1, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* all'articolo 104-*bis*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.''; *al comma 3, all'alinea, prima delle parole:* ''non hanno effetto'' *sono inserite le seguenti:* ''le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e''e *dopo la lettera* b) *è aggiunta la seguente:*

"b-*bis)* le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*''»;

c) *al comma 1 la lettera* e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* all'articolo 106, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-*ter*. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.''»;

d) al comma 1 la lettera g) *è sostituita dalla seguente:*

«*g)* nei commi 3, lettera *a)*, 3-*bis*, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: ''nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*''»; *nel comma 3, lettera* b) *dell'articolo 106, le parole:* «nel comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei commi 1 e 1-*ter*»;

e) al comma 1, lettera q), *le parole:* «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;

f) al comma 1, lettera aa), *capoverso articolo 127*-quinquies, *al comma 1, le parole:* «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,» *sono soppresse, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«*3.* la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»; al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»*;*

g) al comma 1, dopo la lettera aa), *è inserita la seguente:*

«*aa-bis)* dopo l'articolo 127-*quinquies* è inserito il seguente:

''Art. 127-*sexies*. – *(Azioni a voto plurimo)*. – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.''»;

h) al comma 3, la parola «esclusivamente» *è sostituita dalla seguente*: «esclusivo»

i) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.".

8-*ter*. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"212. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.".

8-*quater*. Il regolamento previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.»;

l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 di società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

1-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

m) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.»;

n) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.»;

o) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al Titolo III, Capo II, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completa mento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-*bis*.
(Attività di consulenza finanziaria)

All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembrre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicemebre 2015"».

All'articolo 22:

Al comma 3, dopo le parole: "stabilito dalla Banca d'Italia.", *sono aggiunte le seguenti:* "La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.".

Al comma 4, lettera b) al punto b) le parole: "un significativo interesse economico nell'operazione" *sono sostituite dalle parole:* "un interesse economico nell'operazione pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,".

Al comma 4, lettera d), dopo la parola: "patrimonializzazione.", *inserire il seguente periodo:* "l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS."

Al comma 5, dopo le parole: "stabilito dalla Banca d'Italia.", *sono aggiunte le seguenti parole:* "La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.".

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoni aie, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'art. 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e

prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia."».

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-nonies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto n. 228 del 1999.

5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-nonies.

5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al seguente comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due

quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. 5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di estendere,. secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementane il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti .realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio.

5-nonies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.

5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16 lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 è prorogato al 31 dicembre 2014.».

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

1. Entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, sono sottoposti alla normativa vigente."».

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 agosto 2014'';

b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267''.

7-quinquies. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a

fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

dopo l'articolo 22, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. *(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta."

Art. 22-*ter*. (*Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali*)

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi."

Art. 22-*quater*. (*Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Art. 22-*quinquies*. *(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)*

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche

finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».

2. All'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies è sostituito dal seguente: "11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente.".

3. All'articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle

amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)

4. All'articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: «3-*ter*. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».

5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.».

articolo 22-sexies. (*Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A*)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a) con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificata mente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catasta le, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate."».

All'articolo 23:

al comma l, sostituire le parole: «potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» *con le seguenti:* «potenza disponibile superiore a 16,5 kW»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«4. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV ''Sorgente-Rizziconi'' tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS ed il Sistema Idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 24.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.».

All'articolo 25, al comma 1, dopo le parole: «in corso» *aggiungere le seguenti*: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe

incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal primo gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) al 5 per cento per gli impianti da 200K w a 500 K w;

2) al 7 per cento per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;

3) al 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessario alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a) la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 1 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 1 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 2;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 1 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 1 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 2;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 1 e l'importo annuale di cui al comma 2 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9, non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3

13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinato alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».

All'articolo 28,

al comma 1 sostituire le parole: «21 gennaio 2014» *con le seguenti:* «21 febbraio 2014».

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.».

All'articolo 29:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero, tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalla presente disposizione secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016, non superiore all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» *inserire le seguenti:* «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero»

All'articolo 30:

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda,"»;

b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti" sono inserite le seguenti: " e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,".

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis» al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» *aggiungere il seguente periodo*: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, articolo 27, legge 23 luglio 2009, n. 99.».

al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4, sostituire le parole: «comma 8» *con le seguenti*: «comma 1».

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono aggiunte le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di

strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvederà direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante: 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne', e successive modifiche e integrazioni.".

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie"

1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";

b) al terzo periodo le parole: "più del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "più del 30 per cento"»

1-quinquies. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche ».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» *aggiungere le seguenti*: «del sistema elettrico».

al comma 2, lettera a), le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora», *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a 500 standard metri cubi/ora»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: ''le Regioni prevedono'' sono inserite le seguenti parole: '', entro e non oltre il 31 ottobre 2014";

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: ''Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro e non oltre il 31 ottobre 2014'';

2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "a partire da rifiuti'' sono aggiunte le seguenti: '', compreso il gas di discarica,''.

2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"

2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono aggiunte le seguenti parole: «16. Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo»

2-octies. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

All'articolo 30, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"»

Dopo l'articolo 30, sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-*bis. (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale)*

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti" aggiungere le seguenti: ", purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,".

2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'Allegato 1 dello stesso regolamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti

del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

Art. 30-*ter*. *(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)*

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: ''rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio'' sono sostituite dalle seguenti: ''rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali''.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 10 febbraio 2012, n. 5, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 2006, n. 2, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Art. 30-quater. (*Modifiche all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*)

All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel secondo periodo, dopo le parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas", aggiungere le seguenti: "e del servizio idrico integrato"».

Art. 30-quinquies. (*Modifiche all'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99*)

All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore".

Art. 30-sexies. (*Modifica alla Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244*)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva RED 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del Sistema di rintracci abilità come definito dall'articolo 2, lettera l) del suddetto decreto. – 28"».

L'articolo 31 è soppresso

All'articolo 32:

al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione», *sono sostituite dalle seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto»;

2) al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto».

al comma 3 sostituire le parole: «della presente legge» *con le seguenti:* «del presente decreto».

All'articolo 32, al comma 3, sostituire le parole: «3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della» *con le seguenti:* «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla».

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*)

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti

obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.».

All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «14 gennaio 2014» *con le seguenti*: «14 gennaio 1994».

Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-*bis*. (*Disposizioni in materia di società tra professionisti*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

All'articolo 34:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 della tariffa, Parte prima, annessa la decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: ''estratti, copie e simili'' sono aggiunte le seguenti: '', con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro, si provvede, quanto al 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-*ter*, comma 1, decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: «Disposizioni interpretative».

IL GOVERNO

1.900 (testo corretto)
IL GOVERNO
Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

Per il disegno di legge n. 1541 e il testo del decreto-legge n. 91, si rinvia all'Atto Senato n. 1541. Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al testo del decreto-legge, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), non vengono pubblicati in Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel Fascicolo n. 1 del 16 luglio 2014 e nell'Annesso IV del 25 luglio 2014 (cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 292).

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Cattaneo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541

Da mesi sto studiando la questione OGM. Non ho né amici né nemici, cerco prove. Se ce ne sono di opposte e più valide rispetto a quelle che ho io, cambio idea. Cerco queste prove valutando caso per caso, staminale per staminale, OGM per OGM.

Il tema OGM è interessante. Rivela molto del Paese e delle sue paure. Studiare e confrontarsi sui fatti e i metodi per verificarli può ridurre le paure e dare benefici. Sto provando a farlo anche grazie all'interazione con alcuni di voi, a favore o contro. Attraverso il dialogo, che implica il rispetto reciproco e l'assunzione di una terzietà dei fatti; ma questo non lo si fa mantenendo le cose nell'ignoranza, nel non detto, nascondendo i fatti di cui coloro che sono pagati per fare ricerca e insegnare sono a conoscenza, o, peggio, alimentando la cultura del sospetto e del complotto.

Ecco io credo che ci sia un estremo bisogno di riforme in questo Paese, ma la prima riforma da fare è una riforma virtuale, che parta dalla consapevolezza di tutti che in questo Paese c'è'un estremo bisogno di vero, in ogni ambito, di solida cultura. Si devono stimolare i cittadini a non smettere mai di ricercare il vero, aiutando i cittadini a dotarsi di strumenti per controllare loro stessi. Mi rendo conto che le sensibilità sul tema OGM sono molte e le posizioni contrapposte e che non si può essere superficiali in niente ma auspico ci possa presto essere un confronto sereno, fondato sulla terzietà dei fatti, ed è con questa speranza che ho fatto delle brevissime riflessioni che vorrei lasciare alla presidenza se sono autorizzata a farlo.

Le riflessioni sono le seguenti. Non penso certo di poter essere esaustiva ma mi viene da dire che se una parte dell'Italia ha paura per gli OGM; forse andrebbe spiegato ai cittadini che da vent'anni le navi scaricano da noi OGM a valanghe.

Se una parte dell'Italia quando pensa agli OGM teme per la propria salute, andrebbe detto che di mais, cotone e soia OGM ci nutriamo indirettamente da vent'anni anche se le etichette degli alimenti non lo dicono e i cittadini purtroppo non possono verificare. Capisco che alcuni temano il dominio delle vituperate multinazionali, per me sono anche quelle che in decenni hanno investito e ci hanno dato molte innovazioni che nessuno Stato avrebbe mai potuto raggiungere in molti settori, ma d'altro canto constato anche che non si fa nulla per tentare di contrastare questo demonizzato dominio stimolando ad esempio la ricerca pubblica in campo aperto. Si teme la diffusione dei semi OGM nell'aria come se si trattasse

di radioattività, invece il mais Bt è sicuro per l'ambiente; a dirlo è l'ESFA oltre che la biologia della pianta.

Si teme per la biodiversità perché è sempre bene interrogarsi e chiedere prove, ma molte esistono già e, a meno che mi sbagli, mi pare che dicano, ad esempio, che la biodiversità nei campi di mais Bt è straordinariamente più ricca di quella rilevabile nei campi dì mais tradizionale. Ricordo anche che un documento dell'Accademia Pontificia del 2002 ricorda che morivano annualmente 85 milioni di uccelli e venivano ospedalizzati 130.000 esseri umani per l'uso dì insetticidi il cui uso –fortunatamente – è già stato molto ridotto dall'uso di OGM del tipo del mais Bt.

Si teme che il biologico possa soffrirne; l'agricoltura biologica è legittima, importante, andrebbe forse solo controllata di più perché non è certo esente da rischi. Possiamo parlare ad esempio dell'intossicazione di tre anni fa di centinaia di consumatori di germogli di soia in Germania, con alcuni decessi, descritti dalia stampa come derivati da coltivazioni biologiche. Ma in ogni caso il biologico, l'agricoltura legata ai territori è quindi da tutelare e controllare ma mi sembra comunque un'agricoltura di nicchia, che si rivolge inesorabilmente a una fascia ristretta della popolazione, quella che «veste in cashmere». C'è un'altra parte a cui pensare, quei milioni di cittadini che vanno ai *discount*. E il biologico a cui anche io voglio pensare e da difendere è anche quello dei piccoli produttori locali e dei gruppi dì acquisto solidale, le cui istanze ascolto con attenzione.

Ecco perché non mi pare giustificato punire chi coltiva un OGM autorizzato da legge europea le cui sementi sono state dichiarate esenti da rischi per la salute umana e per l'ambiente dall'unica competente agenzia per la sicurezza alimentare, l'EFSA il cui lavoro è anche pagato dai cittadini. O ci fidiamo del loro lavoro e lo interpelliamo ascoltandoli per legiferare in modo razionale, oppure smettiamo di pagare e ospitare l'EFSA e ci affidiamo alle dicerie.

Quindi concludo ricordando che da cinque mesi l'Italia è sotto procedura d'infrazione per leggi simili alla norma di cui vi ho parlato; quando saremo condannati saremo tutti responsabili delle risorse che butteremo.

Per tutti questi motivi e non senza qualche dubbio, ero intenzionata a votare astenuto alla richiesta di fiducia posta dal Governo ben sapendo cosa l'astensione significhi in quest'Aula. Dopo la variazione apportata al comma che ha eliminato la reclusione per chi coltiva OGM ho deciso di non partecipare al voto. Grazie.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Battista, Bignami, Bubbico, Caliendo, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Conte, Corsini, Cotti, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Longo Eva, Marton, Mauro Giovanni, Messina, Milo, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Romani Paolo, Ruvolo, Sciascia, Serra, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Taverna e Vicari.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Monte Isabella ed altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi (1497)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 25/07/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (1579)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C. 2496 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 25/07/2014).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2014, ha inviato il Volume III della relazione annessa alla decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*Doc*. XIV, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 luglio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2014) 476 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 settembre 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro l'11 settembre 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cappelletti, Donno e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02503 del senatore Molinari ed altri.

Interrogazioni

IDEM, COLLINA, SPOSETTI, ALBANO, BORIOLI, CUCCA, DI GIORGI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MARCUCCI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUTA, SCALIA, SOLLO. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», stabilisce che: «gli ISIA (...) costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale»;

gli Isia (istituti superiori per le industrie artistiche) esprimono una delle esperienze più singolari ed interessanti del panorama della formazione universitaria in Italia. Sono infatti istituti statali d'alta formazione

nel campo del *design*, nonché autentico modello di eccellenza italiana che negli ultimi 40 anni ha saputo marcare significativamente il panorama della professione e che ha saputo, nel tempo, tenere fede ad una vocazione di serietà e di impegno nella formazione dei progettisti;

gli istituti, dislocati nelle 4 sedi di Urbino, Roma, Firenze e Faenza (Ravenna), in questi anni, grazie alla forte selezione all'ingresso, al corpo docente altamente qualificato, allo stretto collegamento con le realtà produttive, all'elevata partecipazione ai progetti «Erasmus», all'interdisciplinarità, alla sperimentazione e alla ricerca, hanno rappresentato un modello di successo riconosciuto a livello internazionale, come ben rappresentato dai numerosi premi (un esempio per tutti, il «Compasso d'oro» 1979 e 1987, attribuito all'ISIA di Roma) da collaborazioni con decine di imprese prestigiose, fra cui Piaggio, Snaidero, Ariete, Fiat, Alessi, Alfa Romeo, Trony, Richard Ginori e dai risultati occupazionali raggiunti, pari al doppio della media nazionale;

il *design* italiano rappresenta un patrimonio inestimabile, la cui salvaguardia, unitamente allo sviluppo della formazione, è una priorità;

il comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 stabilisce che: «Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi 15 anni dall'approvazione della legge, l'attuazione della riforma resta incompleta per la mancata emanazione dei previsti decreti attuativi;

la pesante situazione economica, l'esiguità delle risorse stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i consistenti tagli, i vincoli imposti ai bilanci degli enti locali non consentono più il regolare finanziamento degli istituti, compromettendo il regolare svolgimento delle normali attività ed esponendo molti di loro al rischio di chiusura;

alle criticità citate si aggiungono le pesanti situazioni della sede di Firenze, ancora in attesa di conoscere i locali definitivamente assegnati, e

di Faenza, impossibilitata ad ultimare i lavori di messa a norma, stante la perdurante attesa della seconda *tranche* di finanziamento già concordato con la direzione generale AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) a tal scopo, per un ammontare di 700.000 euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per dare definitiva attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 508 del 1999;

se non ritengano altresì opportuno adottare gli utili provvedimenti al fine di salvaguardare la sopravvivenza del modello Isia nonché delle specificità che lo qualificano e che lo hanno reso nei decenni modello di eccellenza italiana nel mondo.

(3-01137)

DI BIAGIO, ZIZZA, SCALIA, FORMIGONI, PEZZOPANE, ZIN, BIGNAMI, SOLLO, LANIECE, BENCINI, RAZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in Mali, la legge n. 2011-087 che introduce il nuovo «Codice delle persone e della famiglia» ha disposto all'articolo 540 che solo le coppie o le persone singole di nazionalità maliana, che non abbiano figli né discendenti legittimi e che abbiano almeno 30 anni, possono adottare un bambino maliano, introducendo dei criteri specifici per l'accesso all'adozione-filiazione, sebbene non sia chiarita espressamente la fattispecie di adozione da parte di cittadini non maliani;

nello specifico, l'articolo 540 si limita ai requisiti per i cittadini di nazionalità maliana, senza prevedere alcuna disposizione in merito alle potenzialità dei cittadini non maliani, in particolare per quelli aventi una procedura di adozione già avviata *in loco*;

appare opportuno segnalare che il Mali ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale de L'Aja del 1993, cha prevede che i Paesi firmatari «riconoscono che l'adozione internazionale può offrire il vantaggio di dare una famiglia permanente al bambino per il quale non è stata trovata una famiglia idonea nel suo stato di origine»; l'articolo 24 dispone che «Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore»;

tale vuoto normativo è stato «gestito» attraverso diversi approcci interpretativi nel corso degli ultimi 2 anni: fino a novembre 2012 è stata accolta l'interpretazione secondo cui sussiste un'autorizzazione tacita nei confronti dei cittadini stranieri, malgrado la non espressa previsione normativa, in ragione di quanto disposto dalla Convenzione de L'Aja; a decorrere dal novembre 2012, a seguito dell'avvicendamento di un nuovo direttore dell'autorità centrale per le adozioni, è emersa un'interpretazione stringente delle disposizioni normative, in ragione della quale si è inteso limitare la legittimità adottiva esclusivamente ai cittadini maliani, residenti oltre confine;

a seguito del rinnovato approccio interpretativo delle autorità maliane, sono state bloccate le procedure di adozione di più di 150 famiglie, tra cui molte italiane, i cui *dossier*, in alcuni casi, risultano addirittura accettati dalla Commissione adozioni maliana e per le quali risultavano anche segnalazioni di minori presso gli orfanotrofi nazionali;

di fatto le procedure di adozione *in fieri* da parte di cittadini stranieri sono state arbitrariamente delegittimate, introducendo dunque un principio di validità retroattiva della normativa, limitando la possibilità di procedere all'adozione di minori maliani ai soli cittadini maliani residenti all'estero;

stando a quanto riferito dalle stesse autorità maliane, il fermo delle procedure è da intendersi legittimo in attesa di una modifica o di una rinnovata interpretazione dell'articolo 540, evidenziando, a parere dell'interrogante, un'evidente consapevolezza da parte delle autorità locali competenti circa il paradosso normativo in materia e i non trascurabili riflessi internazionali che tale *impasse* sta suscitando;

a conferma di ciò, il direttore dell'autorità centrale per le adozioni ha creato un gruppo di lavoro che ha coinvolto gli enti stranieri al fine di formulare una specifica richiesta all'Assemblea nazionale del Mali, orientata all'annullamento momentaneo dell'applicazione dell'articolo 540 in attesa di una sua necessaria modifica;

risulta all'interrogante che gli enti di diversi Paesi che effettuano adozioni in Mali, e nello specifico 4 enti italiani accreditati presso la Commissione per le adozioni internazionali (CAI), coinvolgendo attivamente gli orfanotrofi e le famiglie, hanno avviato un significativo processo di sensibilizzazione affinché venga superata l'*impasse* burocratica e si perfezionino i processi di adozione in corso;

risulta all'interrogante che in questa prospettiva sia stata avviata una raccolta firme per una petizione internazionale (che in questo momento ha superato le 3.000 firme) per sollecitare l'attenzione delle autorità maliane circa gli effetti deleteri dell'attuale approccio amministrativo in materia di adozioni internazionali;

il blocco delle adozioni internazionali in Mali acuisce la condizione di abbandono dei minori maliani orfani, dichiarati adottabili dalle autorità locali, e la situazione di disagio economico e politico che attualmente attanaglia il Paese rende di fatto difficile l'ipotesi che questi minori possano trovare una famiglia nel proprio Paese: questo appare confermato dalla condizioni in cui versano molti orfanotrofi maliani che si sono schierati a fianco della battaglia di sensibilizzazione degli enti di diversi Paesi,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto, e quali iniziative intenda intraprendere in sede internazionale, al fine di sensibilizzare il Governo maliano affinché sia modificata la disposizione in premessa consentendo lo sblocco delle procedure di adozione attualmente ferme in ragione dell'*impasse* burocratico-normativa legittimata dalla vigente interpretazione dell'articolo 540 del nuovo «codice delle persone e della famiglia» maliano.

(3-01138)

MIRABELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

si è appreso dagli organi di stampa che Enac intende indire una gara pubblica per affidare la gestione dei beni appartenenti al demanio aeronautico dell'aeroporto di Bresso (Milano);

considerato che:

a giudizio dell'interrogante in questo modo si è scelto di annullare la procedura avviata per rinnovare le concessioni oggi in capo all'Aeroclub di Milano che opera da anni *in loco* e, oltre al campo volo, gestisce la scuola di volo;

la scelta è dettata dalla valutazione di Enac della necessità di indire la gara per non violare gli obblighi derivanti delle normative nazionali e comunitarie;

considerato inoltre che:

il campo volo è collocato all'interno del «Parco Nord», parco regionale lombardo;

negli ultimi anni, a partire dal 1997, si è definito un protocollo di intesa che ha comportato la cessione di una parte delle aree di pertinenza dell'aeroporto al Parco Nord;

lo stesso protocollo per garantire il minor impatto possibile della struttura sul parco e sul vicino centro abitato ha portato allo spostamento della piattaforma per l'elisoccorso e altre strutture funzionali dell'aeroporto;

tutti gli enti locali interessati e la stessa Regione Lombardia hanno rigettato il progetto di collocare nella zona un *hub* elicotteristico funzionale a creare una linea di trasporto che colleghi Milano e altre città lombarde all'aeroporto di Malpensa;

visto il tema di Expo 2015, il Parco Nord sarà sede di iniziative che valorizzeranno la biodiversità presente nel parco;

constatato che:

la notizia della scelta di Enac ha suscitato preoccupazione in chi, associazioni ed enti locali, teme che possa essere ripristinato in vista di Expo il progetto di *hub* elicotteristico;

per questa ragione serve la massima chiarezza sulle ragioni della scelta di mettere a gara la gestione e soprattutto sulle modalità e i contenuti della stessa gara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida con Enac la necessità di mettere a gara la gestione del campo volo di Bresso e, conseguentemente, interrompere la procedura avviata per rinnovare le concessioni all'Aeroclub di Milano;

se risultino confermati la lettera e i contenuti del protocollo di intesa firmato anche dal Ministero stesso;

se intenda garantire che il bando di gara non consenta la realizzazione di opere aggiuntive, né la collocazione nell'aeroporto di Bresso di nuovi servizi eliportuali, né la realizzazione di progetti non previsti dalla conferenza di servizi o esclusi in passato da pronunciamenti istituzionali

se esistano progetti di utilizzo dell'attuale campo volo di Bresso in vista di Expo 2015.

(3-01139)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, GIROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, FUCKSIA, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, MORRA, SERRA, PAGLINI, MORONESE, DE PIETRO, BLUNDO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (Sogin) SpA è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (art. 13, comma 2); con la trasformazione dell'ENEL in una *holding* formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla Sogin, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e «Garigliano» di Sessa Aurunca (Caserta);

a seguito dell'esito del *referendum* del 1987 la Sogin, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento *(decommissioning)* degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;

Sogin è una società partecipata direttamente al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In qualità di organismo di diritto pubblico, la società ha iniziato ad avvalersi dal 2009 dei servizi Consip attraverso la stipula di convenzioni;

tra le convenzioni messe a disposizione da Consip alle pubbliche amministrazioni sono annoverate «Facility management 2» e «Reti locali 3» a cui Sogin ha aderito, stipulando il contratto di fornitura di servizi in un caso, di beni nell'altro, con due diversi aggiudicatari;

in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» *on line* del 14 luglio 2013 vengono evidenziati alcuni interrogativi in merito all'applicazione della convenzione «Facility management 2» all'interno dello stabilimento Sogin di Borgo Sabotino (Latina), di cui alcuni non avrebbero ad oggi trovato risposta. Relativamente al contratto di fornitura stipulato sulla base della convenzione «Reti locali 3», è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti alla Sogin da parte del primo firmatario della presente interrogazione in merito all'appropriatezza dei lavori accessori alla posa in opera, portati avanti nell'ex centrale nucleare di Latina;

considerato che:

Consip è una società partecipata direttamente dal Ministero dell'economia. È nata nel 1997 per supportare il Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica in campo informatico e nel 1992 il Ministero ha incaricato Consip di gestire il programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Il programma è stato poi integrato nel 2006 costituendo il «sistema a rete» tra Consip e le centrali regionali di acquisto;

Consip ha quindi il compito di affiancare i vari enti nella pianificazione strategica degli acquisti e di supportarli nella fase di gestione del processo vero e proprio di acquisizione. Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero (art. 26 della legge n. 488 del 1999), nell'ambito dei quali il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni;

in data 8 aprile 2008 sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione è stato pubblicato un bando per una gara di tipologia «cartacea», che aveva per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, *reception*, facchinaggio, chiamato «Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni». In particolare, nella «scheda riassuntiva» pubblicata sul sito *web* «acquistiinretepa» è riportata la data di attivazione, 7 gennaio 2010, e di scadenza, 6 gennaio 2012;

da un articolo del 28 giugno 2012, pubblicato nel quotidiano *on line* «blizquotidiano» si apprende che l'ammontare totale dell'appalto «Facility management 2» è quantificato in un miliardo e 36 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti regionali con 124 ditte concorrenti riunite in 16 raggruppamenti temporanei. Per l'impianto Sogin di Borgo Sabotino (lotto 7), «Facility management 2» è stata aggiudicata da una rete temporanea di imprese (RTI) con capofila l'azienda Siram;

il 7 agosto 2008, sul portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, è stato pubblicato un bando per un'altra gara «cartacea» denominata «Reti locali 3», da attuare tramite lo strumento convenzione. In questa circostanza l'oggetto di fornitura riguardava prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia e dati, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali, con data di attivazione 22 ottobre 2009 e scadenza 15 ottobre 2011. Gli impianti Sogin che hanno usufruito della convenzione «Reti locali 3» sono quelli di Casaccia (Roma), Trisaia di Rotondella (Matera), Garigliano e Latina ed hanno visto Telecom Italia SpA in qualità di fornitore dell'appalto;

considerato inoltre che:

«Facility management 2» è un appalto pubblico di servizi tra l'amministrazione contraente Sogin e il fornitore RTI Siram. Il servizio offerto al contraente include anche i servizi «*extra* canone», ovvero prestazioni attivabili unicamente se precedute dall'attivazione di servizi a «canone standard»*;*

risulta agli interroganti che internamente alla Sogin frequentemente si sia ricorso a tale tipologia di servizi in modo improprio, ossia attivando i servizi «*extra* canone» senza transitare dai servizi a «canone *standard*»,

usufruendo conseguentemente di un costo minore a scapito del mercato degli appalti. La convenzione «Facility management 2», come da definizione, è destinata agli immobili gestiti dalla pubblica amministrazione adibiti prevalentemente ad uso ufficio. A tal proposito, nel capitolato tecnico del bando, nella nota di pagina 13 si legge che «Il requisito di prevalenza (in mq) per l'immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura sussisterà qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio a cui, eventualmente, accedono immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto, siano maggiori del 50% rispetto alla superficie netta totale»;

nell'articolo de «il Fatto Quotidiano» del 14 luglio si afferma che «Per la centrale di Latina, ad esempio, ci sono il deposito dei fusti radioattivi, il magazzino, l'edificio reattore e via discorrendo. Immobili che pare difficile inquadrare come uffici. Nei documenti tecnici che descrivono questa specifica convenzione, è ben precisato che cosa debba intendersi per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio» e «A prescindere dal numero complessivo dei contratti e dall'arco temporale, il compenso annuale legato all'aspetto della manutenzione degli edifici per il fornitore è generalmente costituito da un canone fisso annuo, calcolato in base alla superficie coperta dell'immobile, e non sul numero di servizi (numero di lavelli, bagni, ecc.) su cui eseguire effettivamente gli interventi di manutenzione. Nelle strutture industriali ci sono, di norma, molti meno servizi rispetto ad un fabbricato adibito ad ufficio. Calcolando il costo secondo la superficie dello stabile, il vantaggio per il fornitore è evidente. Inoltre, all'interno di questi edifici, alcuni in via di dismissione, ci sono ben poche persone che ad oggi lavorano, un numero nettamente inferiore a quello presente in un immobile simile utilizzato come ufficio. La manutenzione quindi è molto meno impegnativa rispetto ad un fabbricato per uso uffici. La rappresentanza sindacale dei dirigenti della Sogin ha assicurato che per la pulizia dei locali non è previsto un canone fisso annuo calcolato solo sulla superficie dell'immobile ma un costo differenziato con valori alti, medi e bassi a seconda dei punti, e quindi dell'onere lavorativo, dell'edificio. Nessun chiarimento però è stato fatto per l'aspetto manutentivo»;

risulta agli interroganti che relativamente alla convenzione «Reti locali 3», diventata poi appalto pubblico di fornitura e lavori di posa in opera accessori alla fornitura, una volta siglato il contratto tra Sogin e Telecom siano state realizzate opere accessorie e strumentali molto diverse da quelle previste nelle convenzioni, opere cioè non del tutto accessorie, di cui si suppone che il valore sia nettamente superiore a quello delle reti dati installate all'interno degli edifici;

nell'accordo della convenzione tra Consip e Telecom, pubblicato sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, all'art. 3, comma 3, in merito alla «Disciplina applicabile e criterio di prevalenza» si legge che «In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico». Inoltre all'art. 4, comma

2, lettera *b)*, relativamente all'«Oggetto della Convenzione» si ribadisce che, salvo eccezioni, il capitolato tecnico Sogin e le richieste in esso contenute prevalgono sull'offerta tecnica Telecom si specifica che «nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la fornitura di prodotti e servizi, nonché a prestare tutte le attività necessarie, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché i servizi connessi ed i servizi opzionali, tutto come meglio descritto ed indicato dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche e di conformità, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a Euro 10.097.635,92 (...), IVA esclusa»;

l'art. 14, comma 3, del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, disciplina il caso in cui un appalto perda la prevalenza dell'oggetto principale del contratto e, nel caso dell'appalto «Reti locali 3» la caratteristica di fornitura, diventando così un contratto misto. L'art. 14 dispone che: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto». La normativa trae motivazione nell'evitare abusi nell'uso delle convenzioni che, altrimenti, diventerebbero uno strumento di turbativa del mercato e utilizzati per aggirare il codice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover accertare quale sia la validità dei contratti stipulati secondo i vari lotti della convezione Consip «Facility management 2», con particolare riferimento alla non applicabilità agli edifici industriali anche verificando, presso ciascuna sede industriale Sogin, la copia del contratto di manutenzione, la lista degli edifici a cui il contratto stesso sarebbe stato applicato e se ad oggi è ancora attiva la fornitura di tali servizi;

quali siano le modalità effettive di attivazione e gestione dei lavori in *extra* canone e quali gli estremi, la documentazione di tutte le attività svolte con tale modalità e la reale congruenza tra i lavori a canone e quelli in *extra* canone;

se risulti quali siano le modalità tramite le quali la Sogin abbia liquidato i lavori svolti definiti *extra* convenzioni, sulla base di quali tariffari, come siano stati individuati i quantitativi dei materiali posti in opera da remunerare, chi abbia sviluppato i progetti verificandone i computi metrici con i quali tali lavori sono stati e sono remunerati considerando che, a parere degli interroganti, i prezzi da applicare nel contratto specifico, secondo la proposta del fornitore, dovrebbero essere maggiori di quelli previsti in convenzione;

quale sia, in considerazione del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la prevalenza fattuale dell'appalto «Reti locali

3» e, nell'eventualità in cui non fosse in prevalenza un appalto di fornitura, se sia da considerarsi valida la convenzione stessa, nonché a chi sia attribuibile l'autorizzazione della realizzazione di opere non accessorie alla convenzione considerando che, a parere degli interroganti, ciò appare in aperta violazione alle prescrizioni dei capitolati tecnici, delle convenzioni stesse e del codice degli appalti;

se sia possibile valutare la bontà e la validità dell'assegnazione degli appalti per le due convenzioni.

(4-02549)

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, STEFANI, BELLOT. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa il *leader* dei jihadisti dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (Isil) autoproclamato califfato che controlla ampie zone dell'Iraq e della Siria, Abu Bakr al-Baghdadi, in un comunicato di cui Aki-Adnkronos international ha preso visione, ha richiesto l'infibulazione coercitiva per tutte le donne che risiedono nel territori del califfato;

i jihadisti affermano che la pratica è stata imposta dal profeta Maometto e riportano un elenco di suoi *hadith* (detti), che a loro dire contengono questo ordine. Il comunicato risale ad alcuni giorni fa ed è l'ennesimo che riguarda le donne, dopo quello che impone il «jihad del sesso» (vale a dire di concedere le ragazze vergini della propria famiglia ai jihadisti) e quello che impone la segregazione dei sessi nelle università;

la violenza contro le donne è il primo problema da affrontare per il raggiungimento degli obiettivi di libertà, eguaglianza, non discriminazione e difesa dei diritti umani;

l'ONU e l'Unione europea definiscono la violenza sulle donne nell'accezione di «violenza di genere», cioè una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di possesso e di controllo da parte del genere maschile su quello femminile;

nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo viene ribadito che è indispensabile promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, ratificata dall'Italia nel 1985, rappresenta uno degli strumenti di diritto internazionale più importanti in materia di tutela dei diritti umani delle donne. La Convenzione impegna gli Stati che l'hanno sottoscritta ad eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, nell'esercizio dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, indicando una serie di misure cui gli Stati devono attenersi per il raggiungimento di una piena e sostanziale uguaglianza fra donne e uomini;

i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio di diritti universali in cui si riconoscono le moderne società democratiche;

nonostante la dichiarazione e il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, la violenza fisica e sessuale rappresenta ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e diffusa nel mondo commessa nei confronti delle stesse e ha effetti devastanti nella loro vita;

nel corso degli ultimi anni, il fenomeno è in preoccupante evoluzione anche nel nostro Paese;

le cronache riportano con puntuale periodicità episodi di violenza commessi nei confronti di donne, vittime di ogni forma di violenza per il loro rifiuto a sottoporsi ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi;

la mutilazione genitale femminile è una delle forme più crudeli e lesive di violenza sulle donne, perché riguarda soprattutto le bambine, addirittura le neonate, ed ha risvolti fisici e psicologici che le segneranno per tutta la vita;

le mutilazioni genitali femminili, praticate in diverse forme in molte parti del continente africano e in alcuni Paesi islamici dell'Asia, a seguito del fenomeno migratorio si sono diffuse anche in Europa ed in nord America e, nonostante il 20 dicembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si sia pronunciata per la messa al bando universale di questa pratica vergognosa e terribile e nonostante l'approvazione nel nostro Paese della legge n. 7 del 2006, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, l'infibulazione continua ad essere praticata in seno a comunità straniere, principalmente di origine africana e di cultura islamica, nel nostro Paese, che detiene, infatti, il più alto numero di donne infibulate rispetto al resto d'Europa;

alla mancata efficacia della legge contro le mutilazioni non contribuiscono solo retaggi culturali e religiosi radicati in comunità chiuse, ma anche episodi di cronaca giudiziaria che finiscono con l'indebolire la credibilità del nostro Stato di diritto: proprio nel novembre 2012 la seconda sezione della corte d'appello di Venezia ha assolto con formula piena due genitori nigeriani condannati in primo grado in base alla legge n. 7 del 2006 per avere mutilato le proprie figlie;

a partire dagli anni '80, l'Italia si è trasformata da zona di emigrazione a Paese di frontiera. La nostra penisola è divenuta una terra di destinazione ovvero un luogo di passaggio obbligato per raggiungere altri Paesi, europei o extraeuropei;

in questi anni l'Italia, infatti, ha visto aumentare progressivamente ed esponenzialmente gli ingressi legali e illegali di immigrati sul proprio territorio nazionale;

il fenomeno dell'immigrazione inevitabilmente ha portato l'Italia a confrontarsi con differenti modi di pensare e stili di vita completamente alieni alle radici culturali e religiose italiane: il Paese deve necessariamente fare i conti anche con l'islam che, favorito dal diffuso atteggiamento multiculturale e buonista, si sta radicando anche in Italia;

a parere delle interroganti l'islam umilia e offende la donna, la considera sottomessa all'uomo dal quale può essere ripudiata (e non viceversa), l'obbliga a celare il viso e il corpo, le impone l'infibulazione;

a parere delle interroganti la differenza sostanziale, più che nelle caratterizzazioni esteriori, sta nella concezione stessa che la donna ha di sé. Come l'islam in quanto sistema rifiuta la mediazione, l'integrazione, la modernità, così la donna islamica, sottomessa, velata, rinchiusa, privata di potestà genitoriale e di qualsiasi autonomia, giustifica ed addirittura difende questo stato. Non può esserci alcuna evoluzione se le principali protagoniste non vogliono modificare la propria condizione;

a tutto ciò occorre rispondere con la forza generata dall'identità italiana e dai valori di eguaglianza che nascono da tutta la tradizione storica del Paese, con la consapevolezza che dignità e diritti sono elementi su cui non è possibile scendere a patti. E sarebbe ancora più vergognoso farlo, come suggerirebbe una parte politica, sotto la maschera buonista del rispetto di quelle che vengono ipocritamente definite «tradizioni», senza avere il coraggio di ammettere che si tratta invece di pratiche barbare e violente come l'infibulazione;

l'aumento esponenziale del fenomeno dell'immigrazione proveniente da Paesi di cultura islamica ha messo a dura prova le politiche di integrazione facendo emergere problematiche di diversa natura estremamente complicate e difficili da dirimere. Se, da un lato, è difatti connaturata nella storia democratica del nostro Paese una politica di integrazione e tolleranza, dall'altro lato non è più accettabile procrastinare interventi volti a garantire il rispetto della legalità da parte delle comunità musulmane presenti nel territorio italiano;

in Italia gli uomini e le donne di fede musulmana sono circa un milione. Di fondamentale importanza è analizzare come si è organizzata questa comunità, dove opera, come agisce e da chi è finanziata;

la violenza contro le donne è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni una visibilità crescente, suscitando una progressiva attenzione fino a diventare un problema che necessita di una priorità di azione sia a livello internazionale che nell'ambito delle amministrazioni locali;

sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, si è di fronte a casi emblematici in cui è facilmente riscontrabile, da un lato, il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese e, dall'altro lato, l'atteggiamento superficiale delle istituzioni che, non comprendendone i rischi, adottano semplicistiche soluzioni, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini;

a giudizio delle interroganti è necessario quindi ribadire come non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti

alla legge, dello *status* giuridico o religioso delle donne, del rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio e dei minori;

la legge islamica, rivolgendosi l'islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè all'appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statuale,

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro degli affari esteri intenda adottare al fine di esplicitare in tutte le sedi competenti, comunitarie ed internazionali, una netta posizione di condanna verso ciò che sta accadendo nell'autoproclamato califfato che controlla le ampie zone dell'Iraq e della Siria;

se ritenga opportuno farsi promotore in tutte le sedi competenti di una proposta di sospensione di tutti gli accordi bilaterali verso i Paesi nei quali è applicata la legge islamica;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno valutare una politica di gestione dell'immigrazione regolare fondata sulla negazione dell'ingresso nel territorio nazionale agli immigrati che, professandosi di fede islamica, rifiutano di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese;

se voglia fornire dati sul fenomeno dell'infibulazione nel nostro Paese.

(4-02550)

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, SPILABOTTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.* – Premesso che:

numerose agenzie del settore della distribuzione della stampa hanno lamentato una recente prassi diffusa a livello nazionale, in particolare nel centro Italia, nel settore dei prodotti «autodefiniti» per l'infanzia, che, per la notevole percentuale che rimane regolarmente invenduta sugli espositori delle edicole (circa il 90 per cento), possono essere inquadrati in un segmento cosiddetto «basso vendente»;

tale prassi, che avrebbe dato luogo anche a contenziosi, consiste essenzialmente nel fatto che l'editore, mettendo in atto quella che sembra essere una tecnica precisa e ingannevole, sistematicamente ometterebbe, sebbene sollecitato, di ritirare il reso delle sue pubblicazioni invendute, operazione invece consolidata nel settore, secondo un meccanismo di resa dell'invenduto funzionante indistintamente per tutti gli editori e per tutti i distributori da oltre 20 anni, confacente e funzionale agli accordi di categoria a livello nazionale intercorrenti tra editori e rivenditori;

l'editore finirebbe così per considerare la liquidazione del distributore, relativa alla percentuale di pubblicazioni effettivamente vendute, come acconto e non come saldo e, nel frattempo, forte del mancato ritiro delle pubblicazioni rimaste invece invendute, chiederebbe il pagamento integrale del reso giacente presso i magazzini dei distributori, rilevando la

scadenza dei relativi termini e ricorrendo, tra l'altro, all'autorità giudiziaria al fine di ottenere decreti ingiuntivi muniti di formula di provvisoria esecutorietà;

i decreti ingiuntivi, tra l'altro emessi senza la necessaria prova scritta, risultano particolarmente afflittivi per i distributori, i quali sono costretti a pagare ingenti somme in via provvisoria ancora prima che la causa venga decisa;

risulta particolarmente grave il caso della società «Accademia marketing», che in stato di scioglimento e liquidazione già dall'aprile 2004, pretenderebbe di fornire e far distribuire i propri prodotti a distanza di diversi mesi dalla messa in liquidazione. Le società distributrici, in merito al comportamento della società, hanno palesato l'esistenza di un disegno vessatorio, con una pratica che è così riassumibile: la casa editrice in un primo momento ritira regolarmente il reso; non appena il prodotto inizia a non essere più venduto, la casa editrice interrompe l'operazione di ritiro del reso pretendendo di continuare ad effettuare forniture; «stipati» in grande numero i prodotti nei magazzini dei distributori rimasti invenduti, la società editrice invoca il dovere di resa che il distributore non avrebbe adempiuto, e in virtù di quello, pretende il pagamento di tutta la giacenza presso il distributore, che è rimasta tale proprio in conseguenza del mancato, ma doveroso, ritiro da parte dell'editore; forte di questo preteso, ma inesistente, diritto di credito nei confronti del distributore, la società editrice tenta con il distributore una sorta di mediazione, proponendo a quest'ultimo uno sconto sulla cifra maturata, proponendo in alternativa il ricorso al ricorso monitorio con conseguente notifica del decreto ingiuntivo; le società di distribuzione, preoccupate dell'ingiunzione decidono, infine, di abdicare;

considerato che:

per disciplinare in modo uniforme e certo su tutto il territorio nazionale il reso della stampa invenduta dal distributore all'editore è stato costituito un apposito comitato del quale fanno parte, tra gli altri, anche vari parlamentari;

nella XVI Legislatura, il tema è stato rappresentato nell'interrogazione 4-06844 della Camera dei deputati,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, al fine di evitare simili patologie e fare in modo che la disciplina di fattispecie come quelle descritte sia definita secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale tenendo conto dei principi consolidati rinvenibili nei protocolli già applicati nel settore.

(4-02551)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01137, della senatrice Idem ed altri, sulla salvaguardia degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01139, del senatore Mirabelli, sulla gestione del campo di volo di Bresso (Milano).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 291ª seduta pubblica del 24 luglio 2014, nell'intervento del senatore Formigoni, a pagina 62, alla terza riga del terzo capoverso, dopo le parole: «G4.100» inserire le seguenti «(testo 3)».

€ 9,20